



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 29 gennaio 2009

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Palazzo della Regione

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- 35 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 37 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
- 75 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 104 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTI

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo pubblicato al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale - sezione "come abbonarsi" - ed inviarlo tramite fax alla Redazione, corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO
Abbonamento semestrale
Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI
Abbonamento semestrale
Codice S3 23,00

INTERNET
Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzione devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale (via posta o fax) entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), unitamente all'attestazione di pagamento e alla lettera di richiesta. Il modello della lettera è scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del Bollettino Ufficiale.

PRECISAZIONI

Ai sensi della D.G.R. 9.12.2008, n. 21-10253, gli Enti inserzionisti dovranno inviare i testi da pubblicare anche in forma elettronica avvalendosi della procedura web accessibile all'indirizzo

www.regione.piemonte.it/bollettino/.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

COSTI

Costo per riga o frazione di riga:
€ 2,50

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, carattere Times – corpo 12.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER ABBONATI E INSERZIONI

PRESSO GLIUFFICI POSTALI

Con bollettino o postagiuro
sul C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 63331 – TO13
IBAN IT/J/07601/01000/000030306104
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

www.poste.it
postagiuro on-line
C.C.P. n. 30306104, intestato a
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/5

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.	pag. 1
Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.	pag. 22

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 19 gennaio 2009, n.1	pag. 35
D.P.G.R. 19 gennaio 2009, n.2	pag. 35
D.P.G.R. 20 gennaio 2009, n.3	pag. 36

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 61-10380	pag. 37
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 62-10381	pag. 37
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 63-10382	pag. 37
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 64-10383	pag. 38
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 65-10384	pag. 38
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 66-10385	pag. 38
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 67-10386	pag. 38
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 68-10387	pag. 39
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 69-10388	pag. 39
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 70-10389	pag. 39
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 71-10390	pag. 40
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 72-10391	pag. 40
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 73-10392	pag. 40
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 74-10393	pag. 40

D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 75-10394	pag. 40
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 76-10395	pag. 41
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 77-10396	pag. 41
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 82-10401	pag.42
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 83-10402	pag.43
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 84-10403	pag.43
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405	pag. 44
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 88-10407	pag. 44
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 89-10408	pag. 44
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 90-10409	pag. 44
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 93-10412	pag. 45
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 94-10413	pag. 45
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 95-10414	pag. 45
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 98-10417	pag. 46
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 100-10419	pag. 46
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 103-10421	pag. 46
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 104-10422	pag. 47
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 105-10423	pag. 47
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 106-10424	pag. 47
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 107-10425	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 108-10426	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 109-10427	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 110-10428	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 111-10429	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 112-10430	pag. 48
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 114-10432	pag. 49
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 115-10433	pag. 49
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 116-10434	pag. 49
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 117-10435	pag. 49

D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 118-10436	pag. 49	Codice DA1108	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 802	pag. 79
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 119-10437	pag. 49	Codice DA1113	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 806	pag. 79
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 123-10441	pag. 50	Codice DA1101	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 807	pag. 82
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 124-10442	pag. 50	Codice DA1107	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 808	pag. 82
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 125-10443	pag. 51	Codice DA1101	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 809	pag. 82
D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 126-10444	pag. 51	Codice DA1101	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 810	pag. 83
D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 96-10538	pag. 51	Codice DA1101	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 810	pag. 83
D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 97-10539	pag. 63	Codice DA1101	
		D.D. 6 ottobre 2008, n. 811	pag. 83
D.G.R. 29 dicembre 2008, n. 107-10549	pag. 70	Codice DA1105	
		D.D. 7 ottobre 2008, n. 813	pag. 83

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 110 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

Codice DA0700		Codice DA1107	
D.D. 3 dicembre 2008, n. 1440	pag. 75	D.D. 7 ottobre 2008, n. 816	pag. 84
Codice DA0700		Codice DA1100	
D.D. 4 dicembre 2008, n. 1441	pag. 75	D.D. 8 ottobre 2008, n. 817	pag. 84
Codice DA0826		Codice DA1103	
D.D. 20 novembre 2008, n. 480	pag. 75	D.D. 8 ottobre 2008, n. 818	pag. 84
Codice DA0826		Codice DA1102	
D.D. 27 novembre 2008, n. 495	pag. 75	D.D. 8 ottobre 2008, n. 819	pag. 84
Codice DA0826		Codice DA1300	
D.D. 4 dicembre 2008, n. 538	pag. 75	D.D. 28 novembre 2008, n. 241	pag. 87
Codice DA1111		Codice DA1602	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 793	pag. 76	D.D. 27 novembre 2008, n. 329	pag. 87
Codice DA1113		Codice DA1603	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 795	pag. 77	D.D. 2 dicembre 2008, n. 360	pag. 87
Codice DA1108		Codice DA1805	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 797	pag. 77	D.D. 4 dicembre 2008, n. 941	pag. 87
Codice DA1103		Codice DA1903	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 799	pag. 79	D.D. 24 novembre 2008, n. 456	pag. 87
Codice DA1103		Codice DA1903	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 800	pag. 79	D.D. 24 novembre 2008, n. 457	pag. 87
Codice DA1103		Codice DA2005	
D.D. 3 ottobre 2008, n. 801	pag. 79	D.D. 10 novembre 2008, n. 729	pag. 87
		Codice DA2003	
		D.D. 12 novembre 2008, n. 738	pag. 88
		Codice DA2005	
		D.D. 30 dicembre 2008, n. 1007	pag. 88

Codice DB0504 D.D. 21 gennaio 2009, n. 10	pag. 88
Codice DB0800 D.D. 20 gennaio 2009, n. 5	pag. 89
Codice DB0800 D.D. 23 gennaio 2009, n. 8	pag. 89
Codice DB1500 D.D. 21 gennaio 2009, n. 29	pag. 89
Codice DB1507 D.D. 21 gennaio 2009, n. 30	pag. 90
Codice DB2006 D.D. 26 gennaio 2009, n. 15	pag. 98

COMUNICATI

Comunicato dell'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità,	pag. 104
--	----------

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 98-10417

Legge Regionale n. 63/78, art. 17, lett. a). Proroga del programma straordinario per la sostituzione del bestiame bovino di sesso femminile abbattuto per infezioni da tubercolosi. Anno 2008. pag. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 100-10419

L.r. n. 24 del 17/12/07, art. 8. D.P.G.R. 17/11/08, n. 15/R. Definizione aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Affidamento incarico ad ARPEA, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 16/2002, per esecuzione pagamenti relativi al Programma regionale. pag. 46

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 125-10443

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". pag. 51

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 126-10444

L.R. 16/2002 "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" - Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'ARPEA. pag. 51

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 107-10549

Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013. Misure 112, 121 e 311. Bandi di presentazione domande 2007 e 2008. Piano di finanziamento - rimodulazione ed incremento delle risorse assegnate. Autorizzazione alla Direzione Regionale Agricoltura alla presa d'atto delle prime graduatorie regionali ed autorizzazione alle Province ad effettuare le istruttorie delle domande pervenute. pag. 70

Codice DA1111

D.D. 3 ottobre 2008, n. 793

D.lgs. 29.03.2004 n. 102 e s.m.i. (abrogativo della legge 14 Febbraio 1992 n. 185) - OPCM 3237 del 12/08/2002 - Piogge alluvionali del luglio 2002. Pos n. 320702/a - Consorzio "Partecipanza Canale Garavella Superiore ed Inferiore" - Ripristino dell'imbocco di presa del Canale Garavella Inferiore da Torrente Gesso, in comune di Cuneo. Approvazione lavori realizzati, riconoscimento - liquidazione contributo pag. 76

Codice DA1113

D.D. 3 ottobre 2008, n. 795

Reg. (CE) 1263/99, Reg. (CE) 2792/99, DOCUP 2000-2006 D.G.R. n. 46-1726 del 5 dicembre 2005 - Misura 3.2 Acquacoltura. Liquidazione spesa di euro 40.000,00 all'Azienda Agricola S. BIAGIO - cap. 24553/07 ora capitolo 263033 (I. 3999). pag. 77

Codice DA1108

D.D. 3 ottobre 2008, n. 797

SSA - L.R. 12.10.1978 n. 63, artt. 47 e 48 - Iniziative di divulgazione in campo agricolo, anno 2008 - Concessione contributo Euro 10.500,00 (Cap. 175969) pag. 77

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 799

L.R. n. 63/78, art. 42. Contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti campagne 2005, 2006 e 2007. Individuazione beneficiari di cui all'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 293 del 28/9/2006. Liquidazione del relativo contributo ammonante a euro 64.450,02. pag. 79

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 800

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. D.G.R. n. 52-5944 del 21/5/2007. Approvazione progetto ditta TRE SECOLI - VITICOLTORI IN PIEMONTE DAL 1887 - SOC. COOP. AGR., MOMBARUZZO (AT). Impegno di spesa euro 497.672,00 (cap. 264719/08). pag. 79

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 801

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. D.G.R. n. 52-5944 del 21/5/2007. Approvazione progetto ditta CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. AGR. COOP., CASTIGLIONE FALLETTO (CN). Impegno di spesa euro 322.795,00 (cap. 264719/08). pag. 79

Codice DA1108

D.D. 6 ottobre 2008, n. 802

Regolamento (CE) n. 1698/2005 artt. 20 e 21 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - Sottoazione A). Formazione nel settore agricolo ed alimentare. Bando 2008 - 2009. Sostituzione Componente Comitato per la valutazione dei Progetti Formativi. pag. 79

Codice DA1113**D.D. 6 ottobre 2008, n. 806**

Art. 58, comma 3, lett. f), l.r. 70/1996. Riparto tra le Province del fondo destinato ad interventi in materia di pianificazione del territorio, tutela della fauna e disciplina della caccia. Spesa di Euro 286.789,67 (UPB DA 11131 - Cap. 176135/2008 - Ass. 100109). pag. 79

Codice DA1101**D.D. 6 ottobre 2008, n. 807**

DGR 20 dicembre 2004, n. 21-14371. Approvazione del piano di attività per il 2009 di cui all'art. 3 della convenzione-quadro fra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Impegno di 250.000,00 euro sul cap. 123840/2008. pag. 82

Codice DA1107**D.D. 6 ottobre 2008, n. 808**

L.R. 63/78, art. 47. Affidamento all'IPLA S.p.A. del progetto "Armonizzazione dati pedologici, carte derivate e Internet". Importo euro 40.000,00 (Cap. 121293/2008 DA11). pag. 82

Codice DA1101**D.D. 6 ottobre 2008, n. 809**

Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Approvazione del piano di monitoraggio degli indicatori agricoli, forestali e ambientali nell'ambito del sistema di sorveglianza e valutazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013. Impegno di 322.000,00 euro sul capitolo 123840/2008. pag. 82

Codice DA1101**D.D. 6 ottobre 2008, n. 810**

DGR 1 agosto 2008, n. 129-9453. Impegno di 200.000,00 euro sul cap. 123840/2008 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria pag. 83

Codice DA1101**D.D. 6 ottobre 2008, n. 811**

Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Prosecuzione delle attività di consulenza del Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e dell'Università di Torino per la valutazione ambientale strategica in itinere del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013. Impegno di 207.000,00 euro sul capitolo 123840/2008. pag. 83

Codice DA1105**D.D. 7 ottobre 2008, n. 813**

Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 - disciplina della riproduzione animale. Impegno e liquidazione di Euro 2.877,84 per inserimento ed archiviazione dati, svolto dalle Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) Piemontesi. Capitolo 138822. Bilancio 2008. pag. 83

Codice DA1107**D.D. 7 ottobre 2008, n. 816**

Legge 231/2005. Trasferimento e liquidazione di risorse alla Provincia di Cuneo, per l'erogazione di contributi

per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata. Euro 7.993,90 (Cap. 217328/2008 ex 21475/2007) (Impegno n.6345). pag. 84

Codice DA1100**D.D. 8 ottobre 2008, n. 817**

Programmi Interregionali Cofinanziati ex L. 499/99 - Impegno di euro 17.000,00 per parziale finanziamento delle attività del progetto "Sapori piemontesi. Sviluppo delle attività di e-commerce" (cap.139319/08). pag. 84

Codice DA1103**D.D. 8 ottobre 2008, n. 818**

L.R. 22/12/1995 n. 95, art. 7, comma 7. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore lattiero-caseario. D.G.R. n. 8-12036 del 23/3/2004 e n. 20-3735 del 4/9/2006. Ditta: ABIT PIEMONTE CONS. COOP. A R.L., GRUGLIASCO (TO). Approvazione progetto. pag. 84

Codice DA1102**D.D. 8 ottobre 2008, n. 819**

L.R. n. 63/78 art. 41 - Concessione contributi per progetti e attività promozionali sulle produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari anno 2008. Spesa di euro 91.400,00 - cap. 188402/2008. pag. 84

ARCHIVIO, GESTIONE DOCUMENTALE

Codice DB0504**D.D. 21 gennaio 2009, n. 10**

D.lgs. n. 42/2004, art. 21 c. 1 scarto di documenti dell'archivio di deposito: Settore Ragioneria (DB0902). pag. 88

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 96-10538

Legge 83/89 e D.M. 25 marzo 1992. Interventi di sostegno tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Concessione di contributi finanziari. Approvazione del bando per la liquidazione delle attività dell'anno 2007. pag. 51

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 97-10539

Legge 394, art. 10 del 29 luglio 1981. Concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico - alberghieri. Approvazione del bando per la liquidazione dell'attività dell'anno 2007. pag. 63

Codice DA1602**D.D. 27 novembre 2008, n. 329**

Reg. (CE) 1260/99 - FESR - area Ob. 2 DOCUP 2000/2006 Misura 3.2: «Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici». Determinazioni in merito ai locali del Business Park - Parco Dora Baltea - Ivrea. pag. 87

Codice DA1603**D.D. 2 dicembre 2008, n. 360**

Revoca di agevolazioni concesse da Finpiemonte S.p.a. ai sensi del DOCUP OB. 2 - 2000/2006 a seguito delle verifiche di primo livello - Rettifica importi da restituire (quota capitale e interessi) a carico delle imprese beneficiarie stabiliti con precedente determinazione n. 239 del 25/09/2008. pag. 87

BENI CULTURALI**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 124-10442**

Approvazione del Contratto di Servizio fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale e La Venaria Reale - Consorzio di Valorizzazione Culturale in attuazione dell'articolo VII dell'Atto Costitutivo del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. pag. 50

BILANCIO**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 73-10392**

Affidamento all'agenzia Moody's Investors Service dell'incarico di assegnare alla Regione Piemonte una valutazione dell'affidabilità creditizia "credit rating" - Anno 2007-2008 - euro 40.000,00 - Capitolo 117150/2008. pag. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 74-10393

Terza variazione al Programma Operativo. pag. 40

CONTENZIOSO**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 88-10407**

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, instaurato da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere curato in Italia. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giulietta Magliona. pag. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 108-10426

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da Casa di Cura in liquidazione per l'annullamento della D.G.R. n. 72-5060 del 28.12.2006 di revoca autorizzazione all'apertura ed esercizio attività. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava. pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 109-10427

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da Casa di Cura in liquidazione per l'annullamento della D.G.R. n. 40-4060 del 17.10.2006. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava. pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 110-10428

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Asti riassunto da (omissis). per il risarcimento del danno conseguente a inadempimento contrattuale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava. pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 111-10429

Appello di sentenza n. 721/08 del Giudice di Pace di Ovada innanzi al Tribunale di Alessandria. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciot. pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 112-10430

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte proposto da soggetto privato per vedersi annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10605 del 16.11.1988 in materia di trasferimento rifiuti. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciot. pag. 48

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 114-10432

Autorizzazione a resistere nel giudizio ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Torino, promosso da società per l'annullamento della determinazione della Direzione Istruzione e Formazione Professionale Lavoro - Settore Sviluppo Imprenditorialità prot. n. 313 del 24.7.2008 in materia di revoca finanziamento. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto. pag. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 115-10433

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da società avverso il provvedimento del Responsabile del Settore, Promozione della Rete delle Strutture, Vigilanza e Controllo sulla Qualità dei Servizi prot. n. 15939/30.3 del 18.11.1999 in materia di lavori di ristrutturazione presidio di Castellamonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto. pag. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 116-10434

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte proposto da soggetto privato per vedersi annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10608 del 16.11.1988 in materia di trasferimento rifiuti. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciot. pag. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 117-10435

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino proposto da società contro la Regione Piemonte per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'urto del proprio autoveicolo contro fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Piovano. pag. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 118-10436

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso da privato avanti il Tribunale di Ivrea avverso determinazione ingiunzione n. 337 del 31/1/2008 in materia di caccia e patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione della dott.ssa Elisabetta Merlin. pag. 49

CULTURA**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 93-10412**

Approvazione della registrazione del marchio "Contemporary Arts Torino Piemonte". pag. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 94-10413

Adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino. pag. 45

Codice DA1805**D.D. 4 dicembre 2008, n. 941**

Legge Regionale 58/1978. Istanze relative a iniziative di spettacolo non ammesse a contributo per l'anno 2008. pag. 87

EDILIZIA**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 82-10401**

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Primo biennio, misura Sovvenzionata. Revoca dell'intervento codice regionale PC1SOV28. Autorizzazione alla riduzione del numero complessivo di alloggi degli interventi realizzati dall'A.T.C. di Biella. pag. 42

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 83-10402

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Primo biennio, misura Sovvenzionata acquisto alloggi. Autorizzazione alla riduzione del numero alloggi degli interventi localizzati nel Comune di Torino, codice intervento PC1SOV61 e PC1SOV62. pag. 43

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 84-10403

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Primo biennio, misura Sovvenzionata e Manutenzione Sovvenzionata. Revoca degli interventi codice regionale PC1SOV113 e PC1SOV115. Autorizzazione alla riduzione del numero complessivo di alloggi degli interventi realizzati dall'A.T.C. di Vercelli. pag. 43

Codice DA0826**D.D. 20 novembre 2008, n. 480**

Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Impegno di spesa a carico del capitolo 282270/2008 (assegnazione 102883) per l'importo di euro 177.576,28. Li-

quidazione di euro 180.594,10 agli aventi titolo (capitolo 282270/2008 e capitolo 289679/2008). pag. 75

Codice DA0826**D.D. 27 novembre 2008, n. 495**

Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Programma Giovani. Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Liquidazione della somma di euro 107.500,00 agli aventi titolo (Capitolo 290731 - Assegnazione 100267 - Impegno 3658). pag. 75

ENTI STRUMENTALI**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 103-10421**

Approvazione della proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'ATC di Torino. pag. 46

ISTRUZIONE**Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 123-10441**

Edilizia Scolastica - messa in sicurezza. Primi provvedimenti ed istituzione di un tavolo tecnico per la definizione di uno strumento operativo per valutazione della sicurezza e delle criticità degli edifici scolastici a favore degli enti locali. pag. 50

Codice DB1507**D.D. 21 gennaio 2009, n. 30**

Bando rivolto alle reti di istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie per potenziare l'apprendimento delle competenze scientifiche - Anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010. Det. n. 542 del 18/11/2008. Individuazione delle istanze ricevute, delle non ammesse e delle destinatarie di contributo. pag. 90

NOMINE**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n.1**

Istituzione della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico ai sensi della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio). pag. 35

PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI**Codice DB1500****D.D. 21 gennaio 2009, n. 29**

Proroga fino, al 31 marzo 2008, della data di conclusione e consegna pubblicazione, sulla figura di Frida Malan, realizzata a cura della Associazione fondata alla sua memoria, e promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità. pag. 89

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Codice DA1300

D.D. 28 novembre 2008, n. 241

L.R. 4/2006: affidamento a Finpiemonte Spa di attività strumentali alle funzioni della Regione Piemonte. Impegno di spesa: euro 900.000,00 sul cap. 139981 (ass. n. 100649). pag. 87

PATRIMONIO

Codice DA0700

D.D. 3 dicembre 2008, n. 1440

Comune di Premosello Chiovenda (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 45 mapp. 46 (Rabbin n 1307) con contestuale concessione quinquennale a terzi, per l'esecuzione di un intervento di sistemazione e recupero ambientale. Autorizzazione. pag. 75

Codice DA0700

D.D. 4 dicembre 2008, n. 1441

Comune di Ostana (CN). Conciliazione con privati vari per l'occupazione pregressa di terreni comunali di uso civico e contestuale sdemanializzazione dei terreni stessi per la successiva alienazione. Approvazione. pag. 75

PERSONALE REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 61-10380

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1811 "Sport" articolazione della direzione DB1800 Cultura, turismo e sport, al dott. Franco FERRARESI, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 37

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 62-10381

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1903 "Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo", articolazione della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia, all'ing. Erierto NADDEO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 37

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 63-10382

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1904 "Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato" e di vicario della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia, al dr. Sergio DI GIACOMO, ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 29 della l.r. 23/08. pag. 37

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 64-10383

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2003 "Aspetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari", arti-

colazione della direzione DB2000 Sanita', al dr. Giorgio LUCCO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 65-10384

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2004 "Attività ispettiva e di controllo amministrativo", articolazione della direzione DB2000 Sanita', alla dr.ssa Patrizia CAMANDONA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 66-10385

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2007 "Assistenza farmaceutica ed assistenza integrativa", articolazione della direzione DB2000 Sanita', alla dr.ssa Cristiana PELLEGGRI, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 67-10386

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2009 "Allocazione e controllo delle risorse finanziarie", articolazione della direzione DB2000 Sanita', al dr. Valter BARATTA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 38

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 68-10387

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2010 "Politiche degli investimenti", articolazione della direzione DB2000 Sanita', all'ing. Piero PAIS, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 69-10388

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SB0104 "Rapporti con società a partecipazione regionale" articolazione della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, all'avv. Anita CIAVARRA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 70-10389

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SB0105 "Relazioni esterne e cerimoniale" articolazione della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, al dott. Fabrizio BORIO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08. pag. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 71-10390

Dipendente Sig.ra Mariarosa Schettino; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa CONSAF di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989. pag. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 72-10391

Quantificazione risorse decentrate destinabili per l'anno 2008. pag. 40

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Codice DB0800

D.D. 20 gennaio 2009, n. 5

Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. pag. 89

Codice DB0800

D.D. 23 gennaio 2009, n. 8

Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio. pag. 89

POLITICHE COMUNITARIE

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 121-10439

Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 - Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA. Presentazione proposta progettuale strategica "POLO D'ECCELLENZA: EDUCAZIONE FORMAZIONE - PEEF POLE D'EXCELLENCE: EDUCATION FORMATION - PEEF". pag. 49

POLITICHE SOCIALI

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 119-10437

Autorizzazione alla stipula di un Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali in merito al Programma di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunità Rom presenti in Italia. pag. 49

Codice DA1903

D.D. 24 novembre 2008, n. 456

Residenza Sanitaria Assistenziale di Pont Canavese - via Ospedale n. 34 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4. Recepimento verbale di sopralluogo. pag. 87

Codice DA1903

D.D. 24 novembre 2008, n. 457

Residenza Sanitaria Assistenziale di Caluso - via Cesare Battisti n. 13 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4. Recepimento verbale di sopralluogo. pag. 87

PROTEZIONE CIVILE

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 95-10414

Legge 21 novembre 2000 n. 353, L.R. n. 16 del 09.04.1994. Approvazione schema convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte. pag. 45

SANITÀ

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 gennaio 2009, n.3

Profilassi della bluetongue. Decreto di zona di attenzione per i casi di bluetongue insorti nei Comuni di Busca, Piasco, Rossana, Venasca, Dronero, Villar San Costanzo (CN). pag. 36

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 75-10394

Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 - 6614 del 30 luglio 2007 - Disposizioni e indicazioni operative per la gestione, da parte del Dipartimento Interaziendale, dell'Assistenza Sanitaria di Emergenza Territoriale. pag. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 76-10395

Disposizioni agli Istituti di ricovero e cura presenti sul territorio regionale, pubblici e privati, accreditati definitivamente e provvisoriamente, in ordine all'obbligo e alle tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2009 e 2010. pag. 41

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 77-10396

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 25.11.2008 e 4.12.2008. Provvedimenti. pag. 41

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 106-10424

Piano Regionale Integrato 2009-2010 dei Controlli di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.): approvazione e adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali. pag. 47

Codice DA2005

D.D. 10 novembre 2008, n. 729

Autorizzazione all'apertura di una sede secondaria a Giaveno (TO) dell'Associazione di Volontariato "Croce Verde Cumiana" con sede in Cumiana (TO) - ASL TO3. Diniego. pag. 87

Codice DA2003

D.D. 12 novembre 2008, n. 738

Impegno della somma di Euro 14.364,00 sul cap. 176024/08 e liquidazione ad un allevatore per il pagamento dell'indennizzo spettante per l'abbattimento e la distruzione di ovini suscettibili alla scrapie. pag. 88

Codice DA2005

D.D. 30 dicembre 2008, n. 1007

Attuazione del programma di interventi di cooperazione sanitaria: sostegno alle associazioni di volontariato per l'attuazione di progetti di cooperazione in cui sia previsto l'invio di personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte. Approvazione Bando. pag. 88

Codice DB2006

D.D. 26 gennaio 2009, n. 15

Rettifica del bando allegato alla determinazione dirigenziale n.1007 del 30.12.2008. Proroga del termine di scadenza finalizzato alla presentazione delle domande

relative all'attuazione di progetti di cooperazione sanitaria. pag. 98

Comunicato dell'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Adesione alle iniziative formative per l'integrazione nei servizi di Emergenza sanitaria. Parziale rettifica. pag. 104

SPORT

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica. pag. 1

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 104-10422

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, e la Provincia di Cuneo per la realizzazione del progetto inerente il "sostegno dei Comuni Montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor". pag. 47

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 105-10423

Approvazione dello schema dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Pinerolo per la realizzazione del II Lotto dell'intervento relativo al "Progetto di valorizzazione della Scuola Federale Nazionale di Equitazione di Pinerolo". pag. 47

TRASPORTI

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 107-10425

Progetto MOVICentro. Accordo di Programma Quadro per una mobilità sostenibile. Nodo d'interscambio passeggeri di Chivasso.- Modifica della DGR 44-6672 del 03.08.2007 e sostituzione dell'allegato A (progetto preliminare) al Protocollo d'Intesa Aggiuntivo tra la Regione Piemonte ed il Comune di Chivasso per la realizzazione della biblioteca civica nel Movicentro. pag. 48

TURISMO

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 89-10408

Attuazione Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per "Realizzazione marchio territoriale del Turismo della Provincia di Torino" - Prenotazione di euro 50.000,00 per l'anno 2009 ed euro 50.000,00 per l'anno 2010 sul Capitolo 219870 UPB DA 18092 per ultimazione interventi. pag. 44

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 90-10409

Attuazione Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per "Progettazione e realizzazione impianto di risalita per collegamento S.R. 23 Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e

collegamento con Pra Catinat". Prenotazione di euro 1.500.000,00 per l'anno 2009 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2010 sul Capitolo 219740 UPB DA 18092 per ultimazione interventi. pag. 44

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente. pag. 22

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86-10405

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica. pag. 44

URBANISTICA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n.2

Comune di CHERI - Ricorso dei sigg. (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Chieri n. 54 del 24 settembre 2008. pag. 35

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I.

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA
PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA
DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Finalità)

Art. 2. (Oggetto della legge ed ambito di applicazione)

Art. 3. (Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

Capo II.

Individuazione e classificazione delle aree sciabili e
delle piste

Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili)

Art. 6. (Classificazione delle piste da sci)

Art. 7. (Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

Art. 8. (Elaborati di progetto per la classificazione)

Art. 9. (Classificazione acustica)

Art. 10. (Elenco regionale delle piste)

Art. 11. (Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili)

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e
l'esercizio delle piste

Art. 12. (Realizzazione delle piste)

Art. 13. (Permesso di realizzazione delle piste)

Art. 14. (Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)

Art. 15. (Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16. (Gestore della pista)

Art. 17. (Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

Art. 18. (Obblighi del gestore)

Art. 19. (Obblighi del direttore di pista)

Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)

Art. 21. (Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

Art. 22. (Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

Art. 23. (Obblighi di delimitazione sulle piste)

Art. 24. (Obblighi di segnalazione sulle piste)

Art. 25. (Vigilanza)

Art. 26. (Responsabilità)

Art. 27. (Orario delle piste)

Art. 28. (Mezzi meccanici)

Art. 29. (Innevamento programmato)

Art. 30. (Sci fuori pista)

Art. 31. (Mountain bike)

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti e delle piste di sci

Art. 32. (Norme di comportamento)

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in
materia di sicurezza

Art. 33. (Obblighi di aggiornamento)

Art. 34. (Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35. (Sanzioni)

TITOLO II.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE
SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E
DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36. (Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali,
microstazioni

Art. 37. (Definizione di stazioni locali e non locali)

Art. 38. (Definizione di microstazioni)

Capo III.

Programmazione degli interventi e disposizioni

finanziarie

Art. 39. (Interventi regionali)

Art. 40. (Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

Art. 41. (Iniziative ammesse alle agevolazioni)

Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)

Art. 43. (Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)

Art. 44. (Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

Art. 45. (Soggetti beneficiari)

Art. 46. (Agevolazioni)

Art. 47. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

Art. 48. (Fideiussione regionale)

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie ed attuative

Art. 49. (Disposizioni transitorie)

Art. 50. (Notifica dei provvedimenti attuativi)

Art. 51. (Clausola valutativa)

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52. (Norma finanziaria)

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili

in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

Art. 2.

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).

Art. 3.

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.

Capo II.

Individuazione e classificazione delle aree sciabili e delle piste

Art. 4.

(Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile

quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.

Art. 5.

(Individuazione e variazione delle aree sciabili)

1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:

a) le aree sciabili già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

c) le nuove aree sciabili;

d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innnevamento programmato;

e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1,

avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC).

4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento.

5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 6.

(Classificazione delle piste da sci)

1. Le piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le procedure disciplinate dalla presente legge, nelle categorie individuate in base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata dell'allenamento o della competizione. Gli organizzatori di gare o allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

Art. 7.

(Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'articolo 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni.

3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista.

4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

5. La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.

Art. 8.

(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia.

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d);

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile;

f) relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

h) estratto delle tavole di azionamento del PRGC riportanti l'area sciabile;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;

j) proposta motivata di classificazione della pista.

Art. 9.

(Classificazione acustica)

1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.

2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base

all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.

3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

4. Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995).

5. Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Art. 10.

(Elenco regionale delle piste)

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:

a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;

b) le generalità del gestore e del direttore delle piste.

3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

Art. 11.

(Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili)

1. E' istituita la Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.

2. Fanno parte della Commissione:

a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;

b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;

c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;

d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;

e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;

f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;

g) un rappresentante della FISAI;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;

i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;

j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale regionale.

4. La Commissione esprime parere motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.

5. I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.

7. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale.

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12.

(Realizzazione delle piste)

1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.

2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:

a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;

b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane;

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

Art. 13.

(Permesso di realizzazione delle piste)

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrano la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).

3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.

Art. 14.

(Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile)

1. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile è presentata all'amministrazione pubblica competente.

3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

Art. 15.

(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile)

1. La servitù coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;

d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;

g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;

h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;

i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;

j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;

k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;

l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistono ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;

m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;

n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;

o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountain-bike;

p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

Capo IV.

Norme disciplinanti la gestione delle piste

Art. 16.

(Gestore della pista)

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

Art. 17.

(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

1. L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:

a) il direttore delle piste;

b) l'operatore di primo soccorso;

c) i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.

3. Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Obblighi del gestore)

1. L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.

2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge.

3. Il gestore è tenuto a:

a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;

c) provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;

d) dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;

e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;

g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;

h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;

i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore;

j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti;

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste.

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13.

5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso.

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. E' fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

Art. 19.

(Obblighi del direttore di pista)

1. Il direttore di pista:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere b), c) e d) vigilando sullo stato di sicurezza della pista;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;

d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;

e) indica al gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) e ne sovrintende la realizzazione;

f) se incaricato in tal senso dal gestore ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 20.

(Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 21.

(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste di discesa e di fondo provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell' innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici.

2. Le piste non battute, o che presentino cattive condizioni di fondo o che richiedano particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

3. Gli ostacoli presenti sulle piste che lo sciatore non può scorgere agevolmente devono essere rimossi. Nel caso di impossibilità di rimozione, gli ostacoli devono essere debitamente segnalati in modo tale da consentire all'utente un margine di prevedibilità con qualsiasi mezzo del pericolo e, se possibile, protetti.

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione.

5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici ed in caso di manifesto pericolo per gli utenti o di non agibilità.

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

Art. 22.

(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11, informata la Commissione consiliare competente.

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.

Art. 23.

(Obblighi di delimitazione delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.

2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

3. Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro.

4. Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.

5. La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;

b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;

c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.

6. La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Art. 24.

(Obblighi di segnalazione sulle piste)

1. Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse.

2. La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.

3. Le piste vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza supera i valori massimi delle piste rosse.

4. Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

5. Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza

longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.

6. Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente.

7. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.

8. In corrispondenza degli impianti di risalita che costituiscono punti di accesso ai comprensori sciistici ovvero delle biglietterie ed in prossimità dei luoghi di partenza delle piste di sci di fondo è apposto un prospetto generale delle piste esistenti, riportante la denominazione, il numero ed il grado di difficoltà delle stesse.

9. In prossimità degli impianti di risalita serventi le piste di discesa è apposto un cartello riguardante le piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.

10. In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.

11. Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di pericolo. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.

12. In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.

13. Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.

14. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

15. Nei luoghi di cui al comma 3 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento fissate dalla l. 363/2003 e dal "Decalogo comportamentale dello sciatore" costituente l'allegato 2 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze.

Art. 25.

(Vigilanza)

1. Per quanto attiene la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 21 della l. 363/2003.

Art. 26.

(Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti, né nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g).

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi.

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

Art. 27.

(Orario delle piste)

1. Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.

2. Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.

3. Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.

4. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore.

Art. 28.

(Mezzi meccanici)

1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.

2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni.

3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica.

4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione.

5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità.

6. Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate.

7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all'articolo 4:

- a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
- b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
- c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
- d) al personale addetto agli impianti di risalita.

8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste e limitatamente agli orari di chiusura delle stesse. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 29.

(Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innnevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

5. I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.

6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 30.

(Sci fuori pista)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il free-ride sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso.

Art. 31.

(Mountain-bike)

1. L'area sciabile, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.

2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore.

3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnaletici acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E' altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci

Art. 32.

(Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.

2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.

6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.

7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003.

8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.

9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

13. E' fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.

14. L'attività di mountain-bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33.

(Obbligo di aggiornamento)

1. La Regione provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17 ed al rilascio di apposito attestato.

2. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione provinciale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

Art. 34.

(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

1. La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;

c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;

d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro

200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

b) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;

c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

e) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

f) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

g) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

h) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;

i) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;

j) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;

k) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;

l) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

m) la violazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenzae ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

n) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

o) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

p) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

q) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;

r) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzazioni con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;

s) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

t) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;

u) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;

v) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.

4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.

6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.

7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI, DELL'IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL'OFFERTA TURISTICA

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36.

(Definizione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela.

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37.

(Definizione di stazioni locali e non locali)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:

a) le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure:

b) le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:

1. un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
2. un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
3. Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 38.

(Definizione di microstazioni)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:
 - a) stazioni con un numero di impianti inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
 - b) stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;
 - c) stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 1.200.000,00.

Capo III.

Programmazione degli interventi

Art. 39.

(Interventi regionali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.
2. La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.
3. La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno.
4. La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale.

Art. 40.

(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede misure di sostegno finanziario agli investimenti e ad alcune categorie di spese di gestione, nel rispetto della normativa comunitaria e attraverso intensità agevolative e modalità di attribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa agevolabile.
2. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente, che si esprimono nel termine di

sessanta giorni dal ricevimento della proposta, stabilisce sulla base di programmi triennali di intervento:

- a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
- b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
- c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
- d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
- e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

3. Durante il periodo di validità il programma triennale è suscettibile di aggiornamenti e modifiche mediante specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 41.

(Iniziativa ammesse alle agevolazioni)

1. La Regione individua le seguenti categorie di iniziative agevolabili:
 - a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (categoria A);
 - b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (categoria B);
 - c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (categoria C).

Art. 42.

(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:
 - a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
 - c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e

l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.

Art. 43.

(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse per:

a) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;

b) la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;

c) altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente

legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica.

Art. 44.

(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili.

Art. 45.

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

a) agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;

b) a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili di cui all'articolo 4.

Art. 46.

(Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuino le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita annualmente ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili ai sensi dell'articolo 39, comma 3;

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore a un terzo delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a centoventi giorni. Tali spese sono calcolate tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni:

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita nel programma triennale;

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore).

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita annualmente e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

Art 47.

(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto:

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base del piano triennale degli investimenti, in virtù di progetti che evidenzino e garantiscano una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g):

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo;

d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune;

e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) i criteri di cui al comma 1 del presente articolo devono tenere conto:

a) dei chilometri di pista;

b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;

c) del fatturato complessivo.

Art. 48.

(Fideiussione regionale)

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.

2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ATTUATIVE E FINANZIARIE

Capo I.

Disposizioni transitorie e attuative

Art. 49.

(Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative aree sciabili, come individuate ai sensi dell'articolo 4, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 13.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), h) e j) si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta.

4. I soggetti che, decorso il periodo di cui al comma 2, dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo.

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono comunque tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi regionali, ad uno specifico corso di formazione integrativo con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzato secondo le modalità e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 sono applicabili per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale di cui alla l. 363/2003 e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli impianti di risalita e delle aree sciabili dislocate sul territorio piemontese e uno studio che, sulla base dei mutamenti climatici in atto e del loro effetto sulle località montane e sulle stazioni esistenti, proponga un quadro di interventi, con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale, a favore del sistema turistico piemontese da sviluppare negli anni futuri.

Art. 50.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

Art. 51.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili, della pratica non agonistica degli sport invernali e della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) quali finalità della legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnico-consulativa per le aree sciabili di cui all'articolo 11;
- c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
- d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 41, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
- e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;

b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 52.

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 11

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci.

- Presentata dai Consiglieri Agostino Ghiglia, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Gian Luca Vignale il 19 maggio 2005.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente il 15 giugno 2005.
- Riassegnata alla VI Commissione in sede referente il 22 maggio 2007.
- Riassegnata alla Commissione Post-Olimpica il 13 luglio 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 387

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 2007.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 gennaio 2007.
- Riassegnato alla Commissione Post-Olimpica e alla I Commissione in sede consultiva il 13 luglio 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 433

Utilizzo delle motoslitte.

- Presentata dai Consiglieri Agostino Ghiglia, Roberto Boniperti, Marco Botta, William Casoni, Gian Luca Vignale il 30 marzo 2007
- Assegnata alla III Commissione in sede referente il 6 aprile 2007.
- Riassegnata alla Commissione Post-Olimpica il 2 ottobre 2007.

Proposta di legge n. 493

Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo.

Presentata dai Consiglieri Mauro Antonio Donato Laus, Gian Luca Vignale, Angelo Auddino, Alessandro Bizjak, Marco Botta, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Alberto Cirio, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Francesco Guida, Giuliano Manolino, Angela Motta, Riccardo Nicotra, Gianfranco Novero, Luca Pedrale, Mariano Rabino, Luigi Sergio Ricca, Gianni Wilmer Ronzani, Oreste Rossi, Marco Travalini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 19 novembre 2007

- Assegnata alla Commissione Post-Olimpica in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 novembre 2007
- Testo unificato del disegno di legge n. 387 e delle proposte di legge n. 11, n. 433 e n. 493 licenziato dalla commissione referente il 15 dicembre 2008 con relazione di Mauro Laus e Gianluca Vignale.

- Approvato in Aula il 14 gennaio 2009, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 5 voti di astensione e 2 non votanti

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 2. (Aree sciabili attrezzate).

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.”

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 34. (Accordi di programma).

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la

conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.”.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 21 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo).

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.”.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 9 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 9. (Velocità).

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 10. (Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.”.

- Il testo dell'articolo 11 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 11. (Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 12. (Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.”.

- Il testo dell'articolo 13 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 13. (Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.”.

- Il testo dell'articolo 14 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 14. (Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.”.

- Il testo dell'articolo 15 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 15. (Transito e risalita).

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli

accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.”.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 4 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

- Il testo dell'articolo 18 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l. 363/2003 è riportato in nota all'articolo 32 della legge qui pubblicata.

- Il testo dell'articolo 14 della l. 363/2003 è riportato in nota all'articolo 32 della legge qui pubblicata.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 7 della l. 363/2003 è il seguente:

“Art. 7. (Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro

delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato è il seguente:

“Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato è il seguente:

“Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o

qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale,

approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

Note all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB18092 (Cultura Turismo e Sport Titolo II spese in conto capitale)

DB18091 (Cultura Turismo e Sport Titolo I spese correnti)

DB09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti)

DB09012 (Bilancio Bilanci Titolo II spese in conto capitale)

Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I.

Disposizioni in materia di fidejussioni per la realizzazione di opere pubbliche relative al servizio idrico integrato

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

Art. 2. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/1984)

Art. 3. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

Capo II.

Disposizioni in materia di canoni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Art. 4. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)

Capo III.

Disposizioni in materia di energia

Art. 5. (Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)

Art. 6. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

Capo IV.

Disposizioni in materia di tutela delle acque

Art. 7. (Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

Art. 8. (Temperamento del regime sanzionatorio)

Art. 9. (Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)

Capo V.

Disposizioni in materia di controllo degli atti degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali

Art. 10. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)

Capo VI.

Disposizioni in materia di tutela dei funghi epigei spontanei

Art. 11. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

Art. 12. (Modifiche all'articolo 3 della l. r. 24/2007)

Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della l. r. 24/2007)

Capo VII.

Disposizioni in materia di rischi naturali

Art. 14. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

Art. 15. (Modifiche all'articolo 63 della l.r. 44/2000)

Art. 16. (Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale)

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

Capo VIII.

Disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio

Art. 18. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32)

Art. 19. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 32/2008)

Capo IX.

Disposizioni finali

Art. 20. (Abrogazioni)

Capo I.

Disposizioni in materia di fidejussioni per la realizzazione di opere pubbliche relative al servizio idrico integrato

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

a) la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;

b) gli enti locali territoriali;

c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;

d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;

e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/1984)

1. Il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;

b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.”.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 12 della l.r. 18/1984, sono inseriti i seguenti:

“Ibis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.”.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all'attuazione del decreto legislativo 112/1998, è sostituito dal seguente:

“2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.”.

Capo II.

Disposizioni in materia di canoni per l'imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente)

1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le sudette acque.

2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;

b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.”.

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007.

Capo III.

Disposizioni in materia di energia

Art. 5.

(Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica energetica coerente alle esigenze della società, della tutela ambientale e della salute dei cittadini e di consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici introdotti per ottenere una più razionale gestione delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti per la disciplina delle procedure amministrative per la realizzazione dei relativi impianti, nonché per la definizione delle disposizioni necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale, sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità degli interventi con l'esigenza di garantire per le generazioni future l'integrità del patrimonio ambientale e in particolare delle risorse naturali;

b) conseguimento di una maggior efficienza energetica degli impianti e degli involucri edilizi, nonché la razionalizzazione dei consumi di energia;

c) significativo incremento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, graduato in funzione del loro impatto ambientale e sociale;

d) semplificazione delle procedure e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

“4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera k).”.

Capo IV.

Disposizioni in materia di tutela delle acque

Art. 7.

(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti;

b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;

c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;

d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l'inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;

e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza;

f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste;

g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorità concedente.

2. Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.

3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'autorità concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al presente comma è ridotta ad un quinto.

5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Art. 8.

(Temperamento del regime sanzionatorio)

1. Nei casi di violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7, ad esclusione di quelle previste al comma 1, lettera g) che non diano luogo a danni irreversibili per l'ambiente, o per la salute pubblica, l'addetto al controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni violate.

2. Fermo restando l'obbligo del rispetto entro i tempi stabiliti delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, tale documento non costituisce atto di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ed è trasmesso in copia all'autorità di controllo.

3. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità di controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni e, ove accerti l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle disposizioni violate.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si dà luogo all'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove l'adempimento sia intervenuto spontaneamente prima dell'accertamento.

Art. 9.

(Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)

1. In conformità all'articolo 135, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 7 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

Capo V.

Disposizioni in materia di controllo degli atti degli strumenti di gestione delle aree protette regionali

Art. 10.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)

1. L'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Controllo atti)

1. Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati

entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

- a) gli atti di programmazione economico-sociale;
- b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
- c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
- d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia") da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
- e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.

2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.

3. Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:

a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;

b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.

4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.

5. Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

6. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 12/1990."

Capo VI.

Disposizioni in materia di tutela dei funghi epigei spontanei

Art. 11.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:

"c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,

ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;"

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 24/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:

"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c)."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2."

Art. 13.

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 24/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita."

Capo VII.

Disposizioni in materia di rischi naturali

Art. 14.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell'ARPA, è sostituita dalla seguente:

"a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;"

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 44/2000)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

“b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente:

“c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;”.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, sono aggiunte le seguenti:

“b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b ter) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 16.

(Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale)

1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all'articolo 31 ter, comma 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) in capo all'ARPA, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione:

a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime;

b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all'ARPA e il personale dipendente dell'ARPA;

c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all'ARPA per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a).

2. Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale all'ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale,

per lo svolgimento delle attività già esercitate presso l'ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell'articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 della l.r. 28/2002.

4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell'ARPA di cui al comma 1, lettera b), è assegnato alla Regione.

5. Transitoriamente, fino all'avvenuto trasferimento dall'Arpa alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all'articolo 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall'ARPA.

Capo VIII.

Disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio

Art. 18.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) è inserito il seguente periodo:

“; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.”.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 32/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente periodo:

“; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.”.

Capo IX.

Disposizioni FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6;

b) l'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica);

c) la lettera c) dell'articolo 64 della l.r. 44/2000;

- d) gli articoli 2 e 4 della l.r. 28/2002;
- e) l'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, modificativo dell'articolo 13 della l.r. 22/1996;
- f) l'articolo 20 della l.r. 4/2005 modificativo dell'articolo 8 della l.r. 36/1992;
- g) l'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, sostitutivo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006;
- h) l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, relativo all'applicazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 567

- Presentato dalla Giunta regionale in data 05 agosto 2008.
- Assegnato alle commissioni I e V in sede referente in data 27 agosto 2008.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalle commissioni referenti I e V il 3 dicembre 2008.
- Approvato in aula il 20 gennaio 2009, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 8 voti contrari, 2 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:

- a) la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;
- b) gli enti locali territoriali;
- c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;
- d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico;
- e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli

ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

2. I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti Locali territoriali, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 18/1984, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Fidejussioni e contributi in annualità)

1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

- a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
- b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.

1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.

2. La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

3. La Regione concede agli Enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 58 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 58. (Funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)

1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell'autorità d'ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

- a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d'ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 7/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Elenco regionale)

1. È istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.

2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.

3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria: Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera k).”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 135 del d. lgs. 152/2006 è il seguente:

“135. (Competenza e giurisdizione)

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

- Il testo dell'articolo 16 della l. 689/1981 è il seguente:

“16. (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla

determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3."

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).

1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *morchelle*, delle gambe secche (*Marasmius Oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

2. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi

epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 24/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 60/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Attività tecnico scientifiche dell'ARPA)

1. Ai sensi dell'articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente,

sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna;

c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;

d) all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

2. A tal fine l'ARPA ha il compito di:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento “in loco”;

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;

d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

e) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

f) procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;

h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;

i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo Nazionale ed internazionale;

l) cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo Nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, e' alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

4. L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 63. (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;

d) assistenza geingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

b ter) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 31 ter della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo

16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha contraddetto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti

aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.”

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 60/1995 è riportato in nota all'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 28/2002 è il seguente:

“Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2009, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli

enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformità con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adeguata il regolamento dell'ARPA.

7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonché le relative funzioni dirigenziali così come individuate dalle l.r. 60/1995 e 51/1997.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 32/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 32/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Norme transitorie e finali)

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. L'espressione dei pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.”.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n.1

Istituzione della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico ai sensi della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Piemonte, con la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), ha individuato azioni e programmi di intervento nonché incentivi e premi finalizzati alla progettazione di qualità paesaggistica

Considerato che:

- in base all'art. 6 della legge regionale sopra citata il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto, istituisce la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico che ha la funzione di esprimere parere obbligatorio e non vincolante sul programma degli interventi che deve essere approvato ogni anno dalla Giunta Regionale e sul documento con cui la Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la presentazione di progetti per la qualità paesaggistica ed i criteri di carattere economico finanziario. Ha inoltre la funzione di esprimere pareri obbligatori e vincolanti sull'assegnazione del premio di qualità paesaggistica destinato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei, ritenuti migliori tra quelli ammessi a finanziamento;

- la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico è composta, ai sensi del suddetto art. 6, dall'Assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Responsabile della struttura regionale competente in materia, da tre esperti designati dalla Giunta Regionale sulla base di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale, da due esperti con le stesse caratteristiche di cui sopra, designati uno dall'Unione Province Piemontesi (UPP) e l'altro dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 27-10068 del 17 novembre 2008 ha designato i tre esperti di propria nomina negli architetti Domenico Bagliani, Gabriella Gedda e Cristiana Lombardi;

- l'Unione Province Piemontesi (UPP) ha designato quale proprio esperto l'arch. Paolo Foietta;

- l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) ha designato quale proprio esperto il dott. agronomo Paolo Viglietta.

Tutto ciò premesso e considerato,

decreta

- di istituire la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio),

- di nominare quali membri della suddetta Commissione:

- l'Assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Responsabile della struttura regionale competente in materia;

- l'arch. Domenico Bagliani, quale esperto designato dalla Giunta Regionale;

- l'arch. Gabriella Gedda, quale esperto designato dalla Giunta Regionale;

- l'arch. Cristiana Lombardi, quale esperto designato dalla Giunta Regionale;

- l'arch. Paolo Foietta, quale esperto designato dall'Unione Province Piemontesi (UPP);

- il dott. agronomo Paolo Viglietta, quale esperto designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).

Si da atto che la designazione dei suddetti esperti non comporta spese per la Regione Piemonte poiché la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito, ai sensi del comma 5, art. 6 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento 29.07.2002, n. 8/R.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n.2

Comune di CHERI - Ricorso dei sigg. (omissis), ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Chieri n. 54 del 24 settembre 2008.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

per le ragioni esposte, di rigettare il ricorso presentato dai sigg. (omissis) per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Chieri n. 54 del 24 settembre 2008, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva variante parziale n. 17 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni".

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n.8/R.

Mercedes Bresso

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 gennaio 2009, n.3

Profilassi della bluetongue. Decreto di zona di attenzione per i casi di bluetongue insorti nei Comuni di Busca, Piasco, Rossana, Venasca, Dronero, Villar San Costanzo (CN).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Articolo 1

- Si dichiara “zona di attenzione” per blue tongue:
 - l’intero territorio dei Comuni di: Aisone, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Frassinio, Gaiola, Gambaasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pagno, Piasco, Pradives, Revello, Riffredo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, S. Damiano Macra, Sanfront, Scarnafigi, Stroppio, Tarantasca, Valgrana, Valmala, Valloriate, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar S. Costanzo, Vottignasco;
 - il Comune di Barge limitatamente al territorio a destra di via Paesana, via San Martino, via Soleabò fino alla S.P. 589 e a destra di via Basano fino al fiume Po;
 - il Comune di Boves limitatamente alle frazioni Fontanelle, Mellana e S. Anna;
 - il Comune di Cardè limitatamente al territorio a destra di via Revello fino a via Saluzzo e a destra di via Torre San Giorgio fino alla S.S. 663;
 - il Comune di Fossano limitatamente alle frazioni Gerbo, Maddalene, Mellea, Murazzo, Piovani, Sant’Antonio Baligio, San Martino, San Sebastiano, San Vittore;
 - il Comune di Monasterolo di Savigliano limitatamente al territorio delimitato dal confine dei Comuni di Savigliano, Scarnafigi, Ruffia, da via Ruffia, via Battagliani, via Savigliano;
 - il Comune di Morozzo limitatamente alla frazione Riforano e a via Tetti Pesio;
 - il Comune di Paesana limitatamente al territorio a est delle borgate Colletta, Battagli, Agliasco, Chisola comprese e a est del vallone che sale a Testa di Garitta Nuova;
 - il Comune di Ruffia limitatamente alla località Tessi Bossoli;
 - il Comune di Sampeyre limitatamente alle frazioni di Rore, Moreno Sup., Dragoniere, Serre Sup., Morelli, Graziani, Durandi, Becetto, Stentivi, Palazzo, Ponte, Ruera e al territorio sulla destra orografica del vallone che conduce al monte Rastcias;
 - il Comune di Savigliano limitatamente alla frazione Levaldigi, frazione Suniglia, località Tetti Vigna, al territorio delimitato da frazione Suniglia e strada Salvay, frazione Cavallotta, frazione San Salvatore, frazione Maresco, località Sanità, località Moiacuto, località Sprina, località Martinetto-Consolata, località Rigrasso, località Chios del Re, località Mellate, al territorio concentrico delimitato da torrente Maira, via San Giacomo ed al territorio delimitato da strada Monasterolo e strada Chios

del Re;

- il Comune di Torre San Giorgio limitatamente al territorio a destra di via Viassa fino al fiume Varaita.

Articolo 2

- Nell’ambito della zona di attenzione il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente provvede a verificare, con strumenti ordinari e straordinari di vigilanza, la tracciabilità delle movimentazioni degli animali delle specie recettive e ad effettuare controlli volti ad accertare il rispetto delle misure disposte dal presente decreto.

Articolo 3

- Dalle aziende situate nella zona di attenzione è vietato l’invio diretto o indiretto di animali delle specie sensibili destinati ad aziende situate nel territorio delle Province non dichiarate “stagionalmente libere da vettori della blue tongue” e ad altri Paesi comunitari o terzi.

Articolo 4

- Le misure previste dai precedenti articoli possono essere modificate od integrate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, effettuata di concerto con l’Osservatorio Epidemiologico del Piemonte.

Articolo 5

- I Sindaci dei Comuni, i Servizi veterinari delle ASL della Regione, il Corpo Forestale dello Stato e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Articolo 6

- Il presente decreto revoca il precedente Decreto n. 123 del 8/12/2008.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 61-10380

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1811 "Sport" articolazione della direzione DB1800 Cultura, turismo e sport, al dott. Franco FERRARESI, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB1800 Cultura, turismo e sport:

- di assegnare il dirigente regionale dott. Franco FERRARESI al settore DB1811 "Sport" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;

- di stabilire che la predetta assegnazione ed il relativo incarico decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte del dott. Ferraresi presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 62-10381

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1903 "Promozione e sviluppo della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo", articolazione della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia, all'ing. Eriberto NADDEO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia:

- di assegnare il dirigente regionale ing. Eriberto NADDEO al settore DB1903 "Promozione e sviluppo

della rete delle strutture, della qualità dei servizi, vigilanza e controllo" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;

- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte dell'ing. Naddeo presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 63-10382

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB1904 "Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato" e di vicario della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia, al dr. Sergio DI GIACOMO, ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 29 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 29, comma 1, della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB1900 Politiche sociali e politiche per la famiglia:

- di assegnare il dirigente regionale dr. Sergio DI GIACOMO al settore DB1904 "Servizio civile, terzo settore ed enti diritto pubblico e privato" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso nonché quello di vicario della direzione;

- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte del dr. Di Giacomo presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

Di precisare, infine, che per lo svolgimento delle funzioni vicarie non è prevista la corresponsione di compensi aggiuntivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 64-10383

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2003 "Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari", articolazione della direzione DB2000 Sanita', al dr. Giorgio LUCCO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB2000 Sanità:

- di assegnare il dirigente regionale dr. Giorgio LUCCO al settore DB2003 "Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;
- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte del dr. Lucco presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 65-10384

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2004 "Attività ispettiva e di controllo amministrativo", articolazione della direzione DB2000 Sanita', alla dr.ssa Patrizia CAMANDONA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB2000 Sanità:

- di assegnare la dirigente regionale dr.ssa Patrizia CAMANDONA al settore DB2004 "Attività ispettiva e di controllo amministrativo" attribuendole l'incarico di responsabile del settore stesso;
- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte della dr.ssa Camandona

presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Alla dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 66-10385

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2007 "Assistenza farmaceutica ed assistenza integrativa", articolazione della direzione DB2000 Sanita', alla dr.ssa Cristiana PELLEGGRI, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB2000 Sanità:

- di assegnare la dirigente regionale dr.ssa Cristiana PELLEGGRI al settore DB2007 "Assistenza farmaceutica ed assistenza integrativa" attribuendole l'incarico di responsabile del settore stesso;
- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte della dr.ssa Pellegri presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Alla dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 67-10386

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2009 "Allocazione e controllo delle risorse finanziarie", articolazione della direzione DB2000 Sanita', al dr. Valter BARATTA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB2000 Sanità:

- di assegnare il dirigente regionale dr. Valter BARATTA al settore DB2009 "Allocazione e controllo delle risorse finanziarie" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;
- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte del dr. Baratta presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 68-10387

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore DB2010 "Politiche degli investimenti", articolazione della direzione DB2000 Sanità', all'ing. Piero PAIS, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione DB2000 Sanità:

- di assegnare il dirigente regionale ing. Piero PAIS al settore DB2010 "Politiche degli investimenti" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;
- di stabilire che la predetta assegnazione ed incarichi decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte dell'ing. Pais presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 69-10388

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SB0104 "Rapporti con società a partecipazione regionale" articolazione della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, all'avv. Anita CIAVARRA, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale:

- di assegnare la dirigente regionale avv. Anita CIAVARRA al settore SB0104 "Rapporti con società a partecipazione regionale" attribuendole l'incarico di responsabile del settore stesso;

- di stabilire che la predetta assegnazione ed il relativo incarico decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla data di effettiva presa di servizio da parte dell'avv. Ciavarra presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Alla dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 70-10389

Dirigenti regionali: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SB0105 "Relazioni esterne e cerimoniale" articolazione della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, al dott. Fabrizio BORIO, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 23/08 e del relativo provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i., nell'ambito della direzione SB0100 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale:

- di assegnare il dirigente regionale dott. Fabrizio BORIO al settore SB0105 "Relazioni esterne e cerimoniale" attribuendogli l'incarico di responsabile del settore stesso;

- di stabilire che la predetta assegnazione ed il relativo incarico decorrono dal 2 gennaio 2009 ovvero dalla

data di effettiva presa di servizio da parte del dott. Borio presso la struttura di assegnazione, se successiva alla data di cui sopra ed hanno durata triennale, rinnovabile.

In ogni caso la predetta durata non può eccedere i limiti di permanenza in servizio previsti dalle norme vigenti.

Al dirigente viene conservata l'indennità di posizione attualmente in godimento, pari a 44.013,47€. Il presente provvedimento, pertanto, non comporta incremento rispetto alla spesa attualmente sostenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 71-10390

Dipendente Sig.ra Mariarosa Schettino; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa CONSAF di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

la dipendente regionale Sig.ra Mariarosaria Schettino, assegnata alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Ente di Formazione CONSAF di Torino, per un totale di 30 ore di lezione, da tenere nel periodo dicembre 2008 – aprile 2009.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dall'Ente di Formazione CONSAF di Torino, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 72-10391

Quantificazione risorse decentrate destinabili per l'anno 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di quantificare le risorse destinabili per il 2008 nella tabella A, allegata al presente provvedimento e di indicare per le stesse le priorità di utilizzo illustrate in premessa.

La presente deliberazione sarà sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 73-10392

Affidamento all'agenzia Moody's Investors Service dell'incarico di assegnare alla Regione Piemonte una valutazione dell'affidabilità creditizia "credit rating" - Anno 2007-2008 - euro 40.000,00 - Capitolo 117150/2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di assegnare sul capitolo n. 117150/2008 l'importo di € 40.000,00 a favore della Direzione Bilancio per il pagamento a Moody's Investors Service Ltd di quanto dovuto per le verifiche relative alla fissazione del rating come specificato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 74-10393

Terza variazione al Programma Operativo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di confermare le assegnazioni di risorse di cui alla D.G.R. n. 3-8950 del 16/06/2008, alla D.G.R. n. 37-9363 del 1/8/2008 e alla D.G.R. n. 1-10041 del 12/11/2008, e di autorizzare le variazioni apportate alle risorse successivamente alla data del 31 ottobre 2008 e fino al 16 dicembre 2008, così come indicato in allegato, e di rendere pertanto definitive le nuove assegnazioni di Programma Operativo e di Bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 75-10394

Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 - 6614 del 30 luglio 2007 - Disposizioni e indicazioni operative per la gestione, da parte del Dipartimento Interaziendale, dell'Assistenza Sanitaria di Emergenza Territoriale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare le disposizioni e indicazioni operative per la gestione, da parte del Dipartimento Interaziendale, dell'assistenza sanitaria di emergenza territoriale di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di disporre che le Aziende Sanitarie facenti parte del Dipartimento Interaziendale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale diano attuazione alle disposizioni contenute nel citato allegato A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 76-10395

Disposizioni agli Istituti di ricovero e cura presenti sul territorio regionale, pubblici e privati, accreditati definitivamente e provvisoriamente, in ordine all'obbligo e alle tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2009 e 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa;

- di definire le tempistiche di trasmissione dei flussi delle prestazioni sanitarie erogate da parte degli Istituti di ricovero e cura presenti sul territorio regionale, pubblici e privati, accreditati definitivamente e provvisoriamente, per gli anni 2009 e 2010 secondo il calendario allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

- di disporre che le Aziende sanitarie regionali e tutti gli Enti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, per i quali la normativa nazionale e regionale costituisce obbligo informativo sono tenuti alla trasmissione dei flussi secondo le scadenze definite per gli anni 2009 e 2010 nel sopraccitato calendario allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che il mancato rispetto da parte delle ASR delle scadenze costituisce grave inadempimento nell'ambito delle valutazioni dell'operato delle Direzioni Aziendali ai sensi dell'art. 3, sub 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge 296 del 27 dicembre 2006;

- di stabilire che il mancato rispetto da parte dei soggetti erogatori privati, ivi compresi quelli equiparati ai pubblici, costituisce inadempimento degli impegni contrattuali;

- di dare atto che il rispetto dei tempi di trasmissione è finalizzato alle esigenze del governo economico del SSR; pertanto sono possibili eventuali correzioni di errori nei flussi informativi, disposti dai soggetti erogatori su propria iniziativa o su richiesta della Regione.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 77-10396

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 25.11.2008 e 4.12. 2008. Provvedimenti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:

A.S.L. CN1 di Cuneo – Atto n. 2070/08 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Convenzione tra l’A.S.L. CN1 e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. – sede di Torino, per lo svolgimento di tirocini clinici di specializzandi”;

A.S.L. CN1 di Cuneo – Atto n. 2073/08 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Padova per effettuazione di tirocini professionalizzanti post-lauream presso la S.C. di Psicologia dell’A.S.L. CN1”;

A.S.L. CN1 di Cuneo – Atto n. 2074/08 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Collaborazione scientifica con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, nel campo della valutazione dei disturbi dello spettro autistico. Autorizzazione e stipula convenzione”;

A.S.L. V.C.O. di Omegna – Atto n. 777 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Approvazione accordo convenzionale con l’Università degli Studi di Torino – corso di laurea interfacoltà in Educazione Professionale – per l’espletamento di attività di tirocinio ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 24/6/1997 n. 196”;

A.S.L. BI di Biella – Atto n. 643 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Approvazione delle convenzioni con l’Università degli Studi di Torino - Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per la frequenza al tirocinio degli allievi specializzandi, AA.AA. 2007/2008 e 2008/2009”;

A.S.L. BI di Biella – Atto n. 644 del 28/10/2008 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università degli Studi di Torino per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia – A.A. 2007/2008”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1608 del 04/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Radioterapia – per attività di tirocinio – A.A. 2007/2008”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1609 del 04/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività didattica – AA.AA. 2007/2008 – 2008/2009”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1627 del 06/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino per attività di tirocinio – corso di Master universitario biennale II livello di “Psico-Oncologia” III Edizione – AA.AA. 2007/2008 e 2008/2009”;

A.S.L. TO5 di Chieri – Atto n. 1286 del 06/11/2008 avente ad oggetto “Tirocinio pratico valutativo di Medicina e Chirurgia parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale ai sensi del Decreto MIUR 29.10.2001, n. 445 – Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Torino – anni 2008-2012”;

A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 1084/A.08/08 del 10/11/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’A.S.L. TO1 per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina e Chirurgia, parte integrante dell’Esame di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo, ai sensi del Decreto MIUR 19/10/2001 n. 445”;

A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 0736 del 06/11/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra l’A.S.L. di Vercelli e l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica – per l’anno accademico 2008/2009”;

A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 1243 del 07/11/2008 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare attuativo del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara per le Scuole di Specializzazione anno accademico 2007-2008”;

A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 1247 del 07/11/2008 avente ad oggetto “Approvazione convenzione tra l’ASL TO3 e l’Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per attività di formazione e di orientamento (Stage)”;

A.O. Ordine Mauriziano di Torino – Atto n. 891 del 17/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica – Università degli Studi di Torino – per attività formativa e di tirocinio – AA. AA. 2007-08 e 2008-09 Presidio IRCC di Candiolo – AA. 2008-09 Presidio “Umberto I” di Torino”;

A.O. Ordine Mauriziano di Torino – Atto n. 900 del 18/11/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina e Chirurgia parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale ai sensi del decreto Miur 29/10/2001 n. 445 – Università degli Studi di Torino – periodo novembre 2008 – ottobre 2012”;

A.S.L. CN1 di Cuneo – Atto n. 2108/08 del 07/11/2008 avente ad oggetto “Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Torino – ASO Regina Margherita S. Anna di Torino – corso di Laurea in terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso l’A.S.L. CN1”;

A.S.L. VC di Vercelli – Atto n. 0755 del 17/11/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e le Strutture del SSN delle province di Novara, Vercelli, Alessandria, Biella e Vercelli e con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle medesime province per lo svolgimento del tirocinio trimestrale ai sensi del Decreto Miur n. 445/2001”;

A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 1125/A.08/08 del 19/11/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione per l’espletamento di tirocini pratici, presso le strutture dell’A.S.L. TO1, da parte degli allievi dei corsi di laurea

in Infermieristica e lauree specialistiche attivati presso l’Ospedale Cottolengo di Torino – Piccola Casa della Divina Provvidenza (convenzionata con l’Università Cattolica del Sacro Cuore facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma) – Anno Accademico 2008/2009”;

A.S.L. NO di Novara – Atto n. 1142 del 18/11/2008 avente ad oggetto “Rapporto convenzionale tra A.S.L. NO Novara e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Scuola di Specializzazione in Urologia per attività formativa e di tirocinio degli studenti. A.A. 2008-2009”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1647 del 12/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia – per attività di tirocinio AA.AA. 2007/2008 e 2008/2009”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1677 del 14/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica – per attività di tirocinio A.A. 2007/2008”;

A.O. O.I.R.M./S.ANNA di Torino – Atto n. 1687 del 18/11/2008 avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Cardiologia – per attività di tirocinio A.A. 2007/2008”;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 82-10401

Edilizia Residenziale Pubblica “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”. Primo biennio, misura Sovvenzionata. Revoca dell’intervento codice regionale PCISOV28. Autorizzazione alla riduzione del numero complessivo di alloggi degli interventi realizzati dall’A.T.C. di Biella.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di revocare il finanziamento concesso di euro 1.181.449,00 per la realizzazione dell’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 191 del 20 settembre 2007 e n. 25 del 23 ottobre 2007 relative al 1° biennio del “Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012”, ambito di Biella, proposto dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella per la nuova costruzione di 12 alloggi in Cossato, via Martiri della Libertà, codice regionale PCISOV28, così come risulta dall’allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;

2) di autorizzare l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella a ridurre da 126 a 114 il

numero complessivo degli alloggi da realizzare con gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammessi a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 191 del 20 settembre 2007 e n. 25 del 23 ottobre 2007, relative al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", ambito di Biella, proposti dall'Agenzia medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento regionale concesso, assegnando a ciascun intervento parte del finanziamento revocato di euro 1.181.449,00 di cui al punto 1), così come risulta dall'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 83-10402

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Primo biennio, misura Sovvenzionata acquisto alloggi. Autorizzazione alla riduzione del numero alloggi degli interventi localizzati nel Comune di Torino, codice intervento PC1SOV61 e PC1SOV62.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di autorizzare il Comune di Torino a ridurre a 87 il numero degli alloggi da acquistare per l'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 196 del 20 settembre 2007 relativa al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", proposto dal comune medesimo per l'acquisto di 94 alloggi in via Cuneo - via Pisacane - via Valprato - via Cervino con un finanziamento concesso pari a euro 7.791.705,00 a cui è stato assegnato il codice regionale PC1SOV61, fermo restando l'ammontare del finanziamento regionale concesso, così come risulta dall'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione;

2) di autorizzare il Comune di Torino a ridurre a 239 il numero degli alloggi da acquistare per l'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 196 del 20 settembre 2007 relativa al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", proposto dal comune medesimo per l'acquisto di 257 alloggi nel Villaggio Media - Spina 3, con un finanziamento concesso pari a euro 25.700.000,00 a cui è stato assegnato il codice regionale PC1SOV62, fermo restando l'ammontare del finanziamento regionale concesso, così come risulta dall'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 84-10403

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Primo biennio, misura Sovvenzionata e Manutenzione Sovvenzionata. Revoca degli interventi codice regionale PC1SOV113 e PC1SOV115. Autorizzazione alla riduzione del numero complessivo di alloggi degli interventi realizzati dall'A.T.C. di Vercelli.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di revocare il finanziamento concesso di euro 2.520.000,00 per la realizzazione dell'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 20 settembre 2007 e n. 27 del 23 ottobre 2007 relative al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", ambito di Vercelli, proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli per il recupero edilizio di 24 alloggi in Vercelli, viale Torricelli 2-4-6-8, codice regionale PC1SOV115, così come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione;

2) di revocare il finanziamento concesso di euro 1.284.791,00 per la realizzazione dell'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 20 settembre 2007 e n. 27 del 23 ottobre 2007 relative al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", ambito di Vercelli, proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli per il recupero edilizio di 16 alloggi in Vercelli, viale della Rimembranza 62/c, codice regionale PC1SOV113, così come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione;

3) di approvare l'assestamento dell'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammesso a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 20 settembre 2007 e n. 27 del 23 ottobre 2007 relative al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", ambito di Vercelli, proposto dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli per il recupero edilizio di 10 alloggi in Vercelli, via Olivero 5-7, codice regionale PC1SOV112, finanziamento concesso di euro 157.500,00 per il solo anticipo progettazione, realizzando un intervento di recupero edilizio di 16 alloggi con l'utilizzo del finanziamento di euro 1.284.791,00 di cui alla revoca del precedente punto 2), così come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione.

4) di autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli a ridurre da 119 a 85 il numero complessivo degli alloggi da realizzare con gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ammessi a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 20 settembre 2007 e n. 27 del 23 ottobre 2007, relative al 1° biennio del "Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012", ambito di Vercelli, proposti dall'Agenzia medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento regionale concesso, assegnando a ciascun intervento parte del finanziamento revocato di euro 2.520.000,00 di cui al precedente punto 1), così come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione.

5) di rideterminare in euro 524.279,00 il contributo complessivamente concesso per il programma di intervento codice regionale PC1SVM3, ammesso a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 214 del 21 settembre 2007 e n. 28 del 23 ottobre 2007 relative al 1° biennio del “Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012”, misura Manutenzione del patrimonio di Edilizia Sovvenzionata, sulla base dell’importo complessivo di euro 5.242.787,00 relativo ai finanziamenti concessi per gli interventi di recupero edilizio a seguito delle variazioni introdotte ai precedenti punti, così come risulta dall’allegato “A” alla presente deliberazione.

6) di dare atto che la riduzione del contributo concesso per il Programma di intervento codice regionale PC1-SVM3 ammonta ad euro 153.201,00.

L’allegato “A”, di cui sopra, fa parte integrante della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86-10405

Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di emanare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19, l’allegata direttiva tecnica, quale parte integrante della presente deliberazione, per la realizzazione, gestione e utilizzo del catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

di assicurare la diffusione telematica della predetta direttiva tecnica sul Sito ufficiale della Regione Piemonte;

di comunicarla, altresì, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, per le necessarie esigenze di raccordo e coordinamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 88-10407

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, instaurato da privato contro la Regione Piemonte per ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere curato in Italia. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell’avv. Giulietta Magliona.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 89-10408

Attuazione Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per “Realizzazione marchio territoriale del Turismo della Provincia di Torino” - Prenotazione di euro 50.000,00 per l’anno 2009 ed euro 50.000,00 per l’anno 2010 sul Capitolo 219870 UPB DA 18092 per ultimazione interventi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di volere provvedere alla prenotazione della somma pari a euro 50.000,00 per l’anno 2009 (pren.n.100083) e ad euro 50.000,00 per l’anno 2010 (pren.n.100027) sul Capitolo 219870 UPB DA 18092 recante “Accordo di Programma per la realizzazione del marchio territoriale del turismo della Provincia di Torino (Art. 8 della L.R. 13/2008)” con competenza pluriennale ai fini della definitiva realizzazione degli interventi indicati nell’art. 4 dell’Accordo di Programma e specificatamente per l’appalto dei servizi e forniture per il rifacimento del look e degli allestimenti nei principali punti di accoglienza e informazione sul territorio provinciale;

di dare atto che con successive determinazioni si assumeranno i conseguenti provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 90-10409

Attuazione Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per “Progettazione e realizzazione impianto di risalita per collegamento S.R. 23 Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e collegamento con Pra Catinat”. Prenotazione di euro 1.500.000,00 per l’anno 2009 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 sul Capitolo 219740 UPB DA 18092 per ultimazione interventi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di prenotare per la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport le somme ulteriormente occorrenti per la ultimazione delle opere previste nell’Accordo di Programma in oggetto pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2009 (pren. n.100084) e euro 2.000.000,00 per l’anno 2010, (pren.n.100028) sul Capitolo 219740 UPB DA 18092 recante “Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione dell’impianto di risalita per collegamento della S.R. 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Finestrelle (art.8 della L.R. 13/2008)” con competenza pluriennale.

- di dare atto che con successive determinazioni si assumeranno i conseguenti provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 93-10412

Approvazione della registrazione del marchio "Contemporary Arts Torino Piemonte".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la registrazione congiunta Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino del marchio "Contemporary Arts Torino Piemonte";

2. di prendere atto che, con successiva determinazione dirigenziale, il Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport, competente in materia, provvederà a impegnare la quota parte, pari a euro 279,00 (capitolo 128095) di competenza della Regione Piemonte relativa alla spesa derivante dall'incarico, che verrà affidato a uno studio di comprovata esperienza per l'espletamento di tutti gli atti necessari al deposito e alla registrazione del marchio sopradescritto. Alla spesa di € 279,00 si farà fronte con i fondi del bilancio di previsione 2009, di cui al disegno di legge n. 578 del 30.10.08 "Legge Finanziaria per l'anno 2009".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 94-10413

Adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, costituita il 17 luglio 2008 su iniziativa di Comune di Alessandria, Comune di Valenza e A.T.A. s.r.l., ai sensi della D.G.R. n. 10-1872 del 28.12.2005, per trasformazione eterogenea di A.T.A. s.r.l., di cui all'art. 2500 septies del Codice Civile;

- di prendere atto del testo dello Statuto della Fondazione, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale è previsto che la Regione Piemonte trova propria rappresentanza nell'Assemblea dei Fondatori (art. 7) e nel Consiglio di Amministrazione (art. 8) e che il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, "sentiti i soggetti del territorio ed in particolare la Provincia di Alessandria e la

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria", assume la qualifica di Vice Presidente.

Agli oneri derivanti dall'adesione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, valutabili per l'anno 2009 in circa € 1.000.000,00, si fa fronte secondo la seguente articolazione:

- alla quota di € 60.000,00, quale adesione al patrimonio indisponibile prevista dall'Atto costitutivo a carico dei soci fondatori, con le risorse disponibili sul cap 292602 del bilancio regionale per l'anno 2008;

- al contributo annuale previsto dall'art. 4 dello Statuto della Fondazione con le risorse annualmente disponibili sui pertinenti capitoli 187576 e 187631 del bilancio regionale a partire dall'anno 2009;

- alle eventuali somme espressamente destinate ad incremento del patrimonio disponibile, così come contemplato all'art. 4 dello Statuto, con le risorse annualmente disponibili sul pertinente capitolo 292602 del bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 95-10414

Legge 21 novembre 2000 n. 353, L.R. n. 16 del 09.04.1994. Approvazione schema convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare la convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Piemonte e Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego del personale volontario, aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

- di stabilire che alla data della stipulazione della convenzione di cui sopra, che sarà valida fino al 31.12.2011, dovrà cessare l'efficacia della convenzione rep 13047, sottoscritta in data 21.12.2007 la cui durata era prevista fino al 31.12.2008;

- di autorizzare l'Assessore pro tempore Luigi Sergio Ricca dell'Assessorato Commercio e fiere, polizia locale, promozione della sicurezza, protezione civile, in rappresentanza della Regione Piemonte, alla stipulazione della convenzione suddetta;

- di dare atto che agli oneri per l'applicazione della Convenzione in oggetto, presunti in € 980.000,00 annui, si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB DB14141

del bilancio 2009 e pluriennale 2009 – 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 98-10417

Legge Regionale n. 63/78, art. 17, lett. a). Proroga del programma straordinario per la sostituzione del bestiame bovino di sesso femminile abbattuto per infezioni da tubercolosi. Anno 2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di prorogare in sanatoria, per le motivazioni indicate in premessa, il programma straordinario per la sostituzione del bestiame bovino di sesso femminile da riproduzione abbattuto per infezioni da tubercolosi diagnosticate dal 1° gennaio 2008 al 27 maggio 2008 di cui alla D.G.R. n.- 41-6470 del 1 luglio 2002;

di considerare ogni riferimento temporale indicato nella suddetta deliberazione posticipato di 60 mesi;

di autorizzare le Province ad utilizzare le economie accertate nel corso dell'applicazione del programma approvato con la D.G.R. n. 72-6604 del 30.07.2007;

di autorizzare la Direzione Agricoltura a trasferire le risorse che si rendessero ulteriormente necessarie, utilizzando i fondi iscritti all'UPB 11.051 del bilancio per l'anno 2009, approvato dalla Giunta Regionale con d.d.l. n. 579 del 30 ottobre 2008;

di incaricare la Direzione Agricoltura ad assumere i provvedimenti necessari per il buon esito degli interventi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 100-10419

L.r. n. 24 del 17/12/07, art. 8. D.P.G.R. 17/11/08, n. 15/R. Definizione aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Affidamento incarico ad ARPEA, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 16/2002, per esecuzione pagamenti relativi al Programma regionale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- Di approvare, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.P.G.R. 15/R/2008, l'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che contiene gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in

attualità di coltura istituito dal D.P.G.R. stesso in applicazione del comma 5, art. 8 della l. r. 24/2007.

- Di demandare al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali a definire, mediante successive determinazioni dirigenziali, tutti gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del regolamento recante l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ed in particolare:

- le modalità applicative, le procedure informatiche per la presentazione delle domande, gli schemi di domanda e la relativa modulistica, le procedure di controllo e di gestione del flusso di informazioni;

- l'approvazione ed apertura del bando regionale;

- l'approvazione della graduatoria regionale dei potenziali beneficiari;

- la formazione dell'/degli elenco/chi regionale/i di pagamento, sulla base degli elenchi di livello provinciale;

- la trasmissione all'ARPEA dell'/degli elenco/chi regionale/i di pagamento;

- Di incaricare, ai sensi del comma 2, art. 5 della l. r. 16/2002, l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l'esecuzione del pagamento dei contributi erogati ai sensi del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura istituito dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R "Regolamento regionale recante attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)".

Per il finanziamento delle domande di aiuto presentate ai sensi del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ARPEA utilizzerà le risorse impegnate in suo favore con la determinazione n. 884 del 20 ottobre 2008, pari a 400.000,00 euro (Capitolo di bilancio n. 188520/2008 – I. 4824);

- Di approvare lo schema di convenzione integrativa della convenzione quadro (Rep. 13692) stipulata tra Regione ed ARPEA in data 21 agosto 2008, approvata con D.G.R. 38-9257 del 21.7.08, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

- Di incaricare il Direttore della Direzione Agricoltura di provvedere alla stipula della convenzione integrativa di cui sopra, autorizzandolo ad apporre delle correzioni, se necessarie e non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 103-10421

Approvazione della proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'ATC di Torino.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica con indicazione dei costi connessi presentata alla Giunta Regionale dalla A.T.C. di Torino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 196 del 10 dicembre 2008, risultante dagli allegati A) e B) a tale deliberazione a loro volta allegati al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 104-10422

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, e la Provincia di Cuneo per la realizzazione del progetto inerente il "sostegno dei Comuni Montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla stipula dell' Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per la realizzazione del progetto inerente il "sostegno dei Comuni Montani volto a favorire i progetti di impiantistica sportiva outdoor";

- di approvare lo schema di Accordo di Programma unitamente ai suoi allegati 1 (scheda intervento) e 2 (verbale della Conferenza dei servizi del 20/10/2008) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari regionali saranno rese disponibili sul capitolo 297917 del "Fondo di finanziamento degli Accordi di Programma" - Anno di competenza 2009.

L'Accordo di Programma di cui alla presente deliberazione, sarà sottoscritto dalla Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

All'impegno delle somme previste si provvederà con successivi atti della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport previa istituzione del capitolo da parte della Direzione regionale Bilancio, prelevando dal capitolo 297917.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 105-10423

Approvazione dello schema dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Pinerolo per la realizzazione del II Lotto dell'intervento relativo al "Progetto di valorizzazione della Scuola Federale Nazionale di Equitazione di Pinerolo".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla proposta avanzata dalla Provincia di Torino di sottoscrivere un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte e la medesima Provincia finalizzato al "Progetto di valorizzazione della Scuola Federale Nazionale di Equitazione di Pinerolo";

- di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari regionali saranno rese disponibili sul capitolo 297917 "Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma" del Bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 (L.R. 13/2008);

- di dare atto che all'impegno delle somme previste si provvederà con successivi provvedimenti della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport previa istituzione di specifico capitolo da parte della Direzione Regionale Bilancio;

L'Accordo di Programma di cui alla presente deliberazione, sarà sottoscritto dalla Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 106-10424

Piano Regionale Integrato 2009-2010 dei Controlli di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.): approvazione e adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento allegato costituente la versione finale del "Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare", inclusa la previsione di dettaglio per l'anno 2009 ed una prima analisi orientativa per il 2010;

- di demandare alla Direzione Sanità, l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o integrazione al suddetto Piano che si rendessero necessari o per intervenute modifiche normative, al fine di garantire migliori standard di sicurezza alimentare;

- di attribuire alle Aziende Sanitarie Locali il compito di redigere annualmente, sulla base delle indicazioni regionali, contenute nella presente D.G.R. e di seguito indicate, il documento di attuazione locale del Piano Regionale denominato Piano Integrato Aziende Sanitarie Locali di Sicurezza Alimentare, contenente i dettagli di applicazione del Piano Regionale ed in particolare:

- gli obiettivi individuati, recependo quelli previsti dal Piano Regionale ed inserendo eventuali priorità locali;

- le attività di controllo ufficiale previste per ogni obiettivo, indicandone la tipologia ed il numero, se del caso con la relativa definizione del personale dedicato su base annua; eventuali scostamenti in difetto od eccesso rispetto alla programmazione quadro regionale ed ai criteri di valutazione del rischio connessi dovranno essere evidenziati;

- le risorse complessivamente disponibili in termini di allocazione finanziaria del riparto del Fondo Sanitario Regionale, di entrate specifiche e di eventuali risorse regionali o statali finalizzate;

- il personale dipendente, convenzionato o a contratto disponibile per ogni ruolo e qualificazione prevista, corredato da un funzionigramma che evidenzia le responsabilità organizzative e gestionali variamente attribuite.

Il Piano Integrato delle Aziende Sanitarie Locali deve essere riferito all'anno 2009 e ad una sintetica previsione di massima per l'anno successivo, con particolare riferimento ad aumenti o diminuzioni di attività attesi in relazione a metodi di lavoro e risultati.

Le Aziende Sanitarie Locali affidano allo specifico gruppo di progetto, già istituito localmente secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 21-8732 del 5 maggio 2008, il coordinamento per garantire la programmazione del Piano Integrato delle Aziende Sanitarie Locali e la sua attuazione attraverso l'efficace integrazione dei Servizi che si occupano di sicurezza alimentare.

Il Piano Integrato Aziende Sanitarie Locali di Sicurezza Alimentare dovrà essere presentato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno (2009 e 2010) e sulla base di tali elementi attuativi, la Direzione Sanità della Regione Piemonte potrà recepire i programmi delle Aziende Sanitarie Locali o fornire ulteriori indicazioni per renderli conformi ai contenuti del Piano Regionale Integrato.

Entro i mesi di febbraio 2010 e 2011 le Aziende Sanitarie Locali provvederanno a fornire il rendiconto dell'attuazione del Piano Integrato Aziende Sanitarie Locali di Sicurezza Alimentare per il precedente anno di riferimento.

Si dà atto che la presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 107-10425

Progetto MOVICentro. Accordo di Programma Quadro per una mobilità sostenibile. Nodo d'interscambio passeggeri di Chivasso.- Modifica della DGR 44-6672 del 03.08.2007 e sostituzione dell'allegato A (progetto preliminare) al Protocollo d'Intesa Aggiuntivo tra la Regione Piemonte ed il Comune di Chivasso per la realizzazione della biblioteca civica nel Movicentro.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di modificare la D.G.R. n. 44-6672 del 3.08.2007, per le motivazioni riportate in premessa, sostituendo l'

ALLEGATO A (Progetto Preliminare) al Protocollo d'Intesa Aggiuntivo tra la Regione ed il Comune di Chivasso sottoscritto il 15 ottobre 2007, con quello allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che tale modifica dell'ALLEGATO A (progetto preliminare), seppur sostanziale, non cambia l'importo complessivo del progetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 108-10426

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da Casa di Cura in liquidazione per l'annullamento della D.G.R. n. 72-5060 del 28.12.2006 di revoca autorizzazione all'apertura ed esercizio attività'. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 109-10427

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da Casa di Cura in liquidazione per l'annullamento della D.G.R. n. 40-4060 del 17.10.2006. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 110-10428

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Asti riassunto da (omissis). per il risarcimento del danno conseguente a inadempimento contrattuale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 111-10429

Appello di sentenza n. 721/08 del Giudice di Pace di Ovada innanzi al Tribunale di Alessandria. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciòt.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 112-10430

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte proposto da soggetto privato per vedersi annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10605 del 16.11.1988 in materia di trasferimento rifiuti. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciòt.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 114-10432

Autorizzazione a resistere nel giudizio ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Torino, promosso da societa' per l'annullamento della determinazione della Direzione Istruzione e Formazione Professionale Lavoro - Settore Sviluppo Imprenditorialita' prot. n. 313 del 24.7.2008 in materia di revoca finanziamento. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 115-10433

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da societa' avverso il provvedimento del Responsabile del Settore, Promozione della Rete delle Strutture, Vigilanza e Controllo sulla Qualita' dei Servizi prot. n. 15939/30.3 del 18.11.1999 in materia di lavori di ristrutturazione presidio di Castellamonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Eugenia Salsotto.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 116-10434

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte proposto da soggetto privato per vedersi annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10608 del 16.11.1988 in materia di trasferimento rifiuti. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Sciscirot.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 117-10435

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino proposto da societa' contro la Regione Piemonte per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'urto del proprio autoveicolo contro fauna selvatica. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Piovano.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 118-10436

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso da privato avanti il Tribunale di Ivrea avverso determinazione ingiunzione n. 337 del 31/1/2008 in materia di caccia e patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione della dott.ssa Elisabetta Merlin.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 119-10437

Autorizzazione alla stipula di un Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali in merito al Programma di interventi di inserimento lavorativo rivolti alle popolazioni appartenenti alle comunita' Rom presenti in Italia.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di approvare la stipula di un Accordo tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Piemonte per la realizzazione di iniziative mirate a favorire l'inserimento lavorativo dei Rom, attraverso le risorse finanziarie del Fondo per le Politiche Migratorie relativo all'anno 2008 e che prevede un'assegnazione all'Amministrazione regionale di Euro 480.000,00.

Di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alle Politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale alla sottoscrizione dell'Accordo, il cui schema è allegato, quale parte integrante, alla presente Deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 121-10439

Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 - Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA. Presentazione proposta progettuale strategica "POLO D'ECCELLENZA: EDUCAZIONE FORMAZIONE - PEEF POLE D'EXCELLENCE: EDUCATION FORMATION - PEEF".

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare, nell'ambito della misura n. "3.4 - Istruzione e Formazione" del Programma Operativo di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013, il deposito, in qualità di partner, della proposta progettuale strategica dal titolo "POLO D'ECCELLENZA: EDUCAZIONE FORMAZIONE - PEEF POLE D'EXCELLENCE: EDUCATION FORMATION - PEEF", di cui all'allegato cartaceo A della quale è parte integrante, elaborata da:

- Regione Piemonte;
- Région Rhône-Alpes;
- Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Conseil général des Alpes-Maritimes;
- Regione Liguria;
- Conseil général de la Savoie;
- Provincia di Torino;
- Conseil général de la Haute-Savoie;
- Provincia di Savona;
- Conseil général du Var;
- Provincia di Cuneo;
- Conseil général des Hautes-Alpes;
- Provincia di Imperia;
- Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence;
- Académie-Grenoble;
- Académie-Aix-Marseille;
- Académie-Nice;

- USR-Piemonte;
 - USR-Liguria;
 - USP-Imperia;
 - USP-Savona;
2. di rilevare che tale proposta, dagli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro prevede il seguente piano finanziario di cui all'allegato cartaceo B della quale è parte integrante,
- 3.
- un costo totale pari a € 9.531.962,00;
 - un importo pari a € 919.333,00 per la parte riguardante la Regione Piemonte, così ripartito:
 - € 827.400,00 richiesti al Programma ALCOTRA, a titolo di contributo FESR e di contropartite pubbliche nazionali (CPN);
 - € 91.933,00 a carico della Regione Piemonte a titolo di autofinanziamento.
4. di dare atto che, nel caso di approvazione del finanziamento da parte del Comitato di Sorveglianza, il costo del progetto di parte piemontese troverà copertura sui capitoli del Bilancio regionale destinati al finanziamento del Programma ALCOTRA e, per la quota di autofinanziamento, sui capitoli del Bilancio regionale di competenza della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste (UPB DA 14 162);
5. di autorizzare l'Assessore all'Istruzione, Formazione professionale e Lavoro Giovanna PENTENERO a sottoscrivere, in qualità di capofila unico, la Convenzione di cooperazione per l'attribuzione del contributo FESR, e delegare il Direttore della Direzione Regionale Ludovico ALBERT ad adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti, necessari per la realizzazione del progetto stesso.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 123-10441
Edilizia Scolastica - messa in sicurezza. Primi provvedimenti ed istituzione di un tavolo tecnico per la definizione di uno strumento operativo per valutazione della sicurezza e delle criticità degli edifici scolastici a favore degli enti locali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa e fermo restando quanto fino ad ora avviato, come descritto nella stessa:

- di istituire un tavolo tecnico che coinvolga Prefettura, Regione Piemonte (Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale ed Assessorato alle Opere Pubbliche, sviluppo della Montagna, Difesa del Suolo), Ufficio scolastico Regionale, Delegazioni Regionali dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I., Comando Vigili del Fuoco, S.Pre.S.A.L., Politecnico di Torino, con l'obiettivo di:
 - definire uno strumento operativo per l'individuazione delle criticità degli edifici scolastici da mettere a disposizione degli enti locali, quale supporto nella gestione dell'edilizia scolastica;

stione dell'edilizia scolastica;

- di effettuare una prima individuazione degli edifici che risultano vetusti, carenti in merito allo stato di conservazione ed alle certificazioni, in zona sismica.

Gli edifici individuati in base alle criticità sopra indicate saranno i primi interessati da un programma di verifiche che si ritiene di mettere a punto anzitutto con il Politecnico di Torino, quindi anche con gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti e le rispettive Fondazioni;

- di incaricare il Politecnico di Torino della predisposizione di una prima proposta per la definizione dello strumento operativo sopra indicato e dell'attività di supporto al tavolo tecnico, necessaria alla individuazione degli edifici che presentano maggiori criticità, come sopra descritto, anche con il coordinamento delle verifiche più urgenti. Il suddetto incarico determina un'attività che può essere quantificata in € 200.000,00 o.f.c., somma che viene assegnata sul cap. 117150, UPB DA05001 del Bilancio di previsione 2009, alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro che provvederà con successiva determinazione ad affidare l'incarico al Politecnico di Torino e a definirne le modalità di svolgimento.

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 124-10442

Approvazione del Contratto di Servizio fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale e La Venaria Reale - Consorzio di Valorizzazione Culturale in attuazione dell'articolo VII dell'Atto Costitutivo del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. .

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare lo schema di Contratto di Servizio, che denominato Allegato 1) costituisce, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Piemonte, il Comune di Venaria Reale e La Venaria Reale Consorzio di Valorizzazione Culturale sulla base del quale il Consorzio stesso deve assicurare la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale, del Borgo Castello della Mandria e Villa ai Laghi, nonché delle relative pertinenze;

2. di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale o in sua vece, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del

28 luglio 2008, la Dott.ssa Maria Grazia Ferreri – Direttore Regionale alle Risorse Umane e patrimonio – alla sottoscrizione del presente Contratto e ad introdurre nel contratto quelle variazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche significative e sostanziali alle condizioni previste;

3. di autorizzare il Consorzio dal 1 gennaio 2009 – pur nelle fasi di perfezionamento delle procedure di sottoscrizione del Contratto – alla gestione della Reggia di Venaria Reale sulla base della *Convenzione per la disciplina temporanea e straordinaria delle attività di manutenzione, gestione, fruizione e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale* (così come approvato con D.G.R. n. 23 – 5677 del 10 aprile 2007) sottoscritta in data 30 aprile 2007 fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per il Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio – e la Regione Piemonte – Direzione ai Beni Culturali e la Direzione Patrimonio e Tecnico -

4. alla copertura della spesa di € 2.000.000,00 si farà fronte con le risorse di cui all'UPB SF05 001 della Struttura Flessibile La Venaria Reale e altri beni nell'ambito della proposta di Bilancio di Previsione 2009 – Piano Operativo 2009;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 125-10443

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di incaricare il Settore Politiche Comunitarie della Direzione Agricoltura di attivare una apposita convenzione con ARPEA, sulla base dello schema tipo già approvato con D.G.R. n. 26-8550 del 7 aprile 2008, nella quale il settore in questione viene delegato da ARPEA alla gestione della misura 123 azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2006-2103.

2. di incaricare il Settore Politiche Comunitarie della Direzione Agricoltura di prevedere, nell'ambito della convenzione da stipularsi, la messa a disposizione di un gruppo di tecnici da parte di ARPEA, che collaboreranno presso gli uffici regionali all'istruttoria delle domande di aiuto relative alla misura 123 azione 1 del PSR.

3. di approvare le modifiche ed integrazioni al bando oggetto della D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008 riguardante l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, le quali sono contenute nell'allegato da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina del B.U. della Regione Piemonte”.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 126-10444

L.R. 16/2002 “Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari” - Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'ARPEA.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare il Bilancio di Previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui all'allegato A unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. la spesa di € 116.674,37 iscritta nella UPB 2.0.0 del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2009 è autorizzata a condizione che siano rispettati gli accordi sottoscritti in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi tra Regione Piemonte, ARPEA e CSI Piemonte;

3. di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura al versamento degli anticipi a favore di ARPEA secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007;

4. di autorizzare l'applicazione del presunto avanzo di amministrazione dell'anno 2008 stimato in € 266.674,37 al Bilancio di previsione per l'anno 2009 anche per la eventuale copertura di spese correnti nella misura massima di € 50.000,00 e comunque per spese di investimento, preventivamente concordate con l'amministrazione regionale, propedeutiche al potenziamento dell'efficienza dell'attività dell'ARPEA.

5. di autorizzare i versamenti del saldo alla presentazione di rendiconto delle spese effettivamente sostenute, secondo quanto previsto al punto 3 dell'articolo 14 dello Statuto dell'ARPEA approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007.

Alla spesa complessivamente presunta in 5.000.000,00 si farà fronte per € 3.500.000,00 con gli impegni 4230 e 5768 assunti sul capitolo 139264/2008 e per 1.500.000,00 con lo stanziamento iscritto sul capitolo 139264 per l'esercizio 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 96-10538

Legge 83/89 e D.M. 25 marzo 1992. Interventi di sostegno tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Concessione di contributi finanziari. Approvazione del bando per la liquidazione delle attività dell'anno 2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- Di approvare il bando relativo all'applicazione della Legge 21 febbraio 1989 n. 83 e del D.M. 25 marzo 1992 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane per le attività svolte nel 2007" allegato alla presente Deliberazione e corredato dai modelli C, D e S2 che ne costituiscono parte integrante.

Di provvedere alla copertura degli oneri di cui al presente bando mediante la disponibilità assegnata alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale nell'entità di € 3.500.000,00 sul cap 283604/08 (assegnazione n. 104743) effettuata con D.G.R. n 74 - 10393 del 22/12/08. Detta somma sarà ripartita in ordine alle richieste presentate sia dai consorzi export di cui al presente bando, che dai consorzi agroalimentari e turistico alberghieri (L. 394/81, art. 10) per i quali fa riferimento un apposito bando, al termine delle istruttorie di tutte le domande. Nel caso in cui lo stanziamento disposto di € 3.500.000,00 risulti insufficiente per erogare ai consorzi export, di cui alla L. 83/89, i contributi nella misura indicata nell'allegato del D.M. 25 marzo 1992, sarà operata una riduzione percentuale in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Legge 83/89

Bando regionale su criteri e modalità per l'applicazione della Legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e del D.M. 25 marzo 1992" anno 2007.

Il presente bando definisce il modello di domanda per beneficiare dei contributi di cui alla Legge 83/89 nell'ambito della Regione Piemonte.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio regionale

2. a) Sono considerati regionali i consorzi di cui almeno il 75% delle imprese associate abbiano la sede legale nella Regione Piemonte. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 46 imprese aventi sede legale in Piemonte.
b) Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo finanziario.

Destinatari dei contributi

3. Possono accedere ai contributi i consorzi e le società consortili regionali, tra medie e piccole imprese, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Lo statuto deve specificare il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attività promozionale.
4. Il consorzio deve essere costituito da almeno otto imprese ovvero da non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 83/89. Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (GU n. 229 del 1.10.1997), del 27 ottobre 1997 (GU n. 266 del 14.11.1997) e del 23 dicembre 1997 (GU n. 34 dell'11.2.1998).

SEZIONE II

Presentazione delle domande

5. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate alla Regione, Settore Promozione e Credito al Commercio, Piazza Nizza 44, 10126 Torino. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Bando. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in

manca, la data di ricezione apposta sulla busta dagli uffici del Settore Promozione e Credito al Commercio della Regione Piemonte. La firma sulle domande è apposta dal rappresentante legale ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445.

6. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con la Regione Piemonte.
7. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

. fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato alla Regione, è sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute;

. certificato camerale del consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione alla Regione della richiesta di contributo, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

. elenco delle imprese consorziate redatto secondo lo schema sottoindicato:

Denominazione e sede legale consorziate	n. iscrizione Camera di Commercio	Settore di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)	Regione

8. Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.
9. Sono ammissibili al contributo le spese strettamente connesse all'esecuzione delle azioni promozionali. A titolo esemplificativo se ne indicano qui di seguito alcune:
 - a) partecipazione a Fiere Estere;
 - b) partecipazione a Fiere Internazionali in Italia;
 - c) realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario;
 - d) pubblicità estera su cataloghi, riviste specializzate, spot radio e televisivi;
 - e) workshop e incontri promozionali con operatori esteri;
 - f) ricerche di mercato;
 - g) corsi professionali per operatori esteri in Italia e all'estero;
 - h) creazione o aggiornamento di portale o di sito internet;
 - i) azioni dimostrative, degustazioni.
10. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese relative ad azioni aventi natura commerciale.

11. Oltre alle spese specificatamente sostenute per l'esecuzione delle azioni promozionali, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese complessive delle attività promozionali.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sulla attività svolta nel 2007

12. La domanda deve essere redatta secondo il **Modello C** e inviata alla Regione Piemonte entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Bando.

13. Alla domanda sono allegati i documenti elencati al punto 7 e inoltre:

- . dichiarazione del legale rappresentante redatta come da **Modello D**;
- . fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2007, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. e della nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;
- . breve relazione sull'esecuzione del programma 2007 suddivisa in una parte descrittiva generale e in piccole schede concernenti i singoli progetti realizzati;
- . distinta delle singole voci di spesa, redatta al netto di IVA o tassa corrispondente, firmata dal legale rappresentante a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 2 del D.M. 25 marzo 1992, riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, lettera B del conto economico (**Modello S2**); in tale distinta vanno dettagliate le spese all'estero per attività promozionale, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo, ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale;
- . certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera 300.000 Euro.
- . ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede (proprietà, contratto d'affitto, comodato) o dichiarazione dell'eventuale organismo ospitante (regione, provincia, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi diretta emanazione dell'ente;
- . ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, della sede utilizzata per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate (contratto di affitto, personale dipendente, contratto di erogazione dei servizi); la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito; qualora la struttura estera svolga, accanto alle predette attività, anche attività promozionale, quest'ultima deve essere descritta in dettaglio e quantificata.

Documentazione di spesa

14. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione della Regione Piemonte per eventuali controlli. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate dalle fatture originali quietanzate, ricevute fiscali e simili, intestate al Consorzio, conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Misura del contributo

15. Se l'intero programma promozionale o parti di questo sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi i limiti imposti dalla normativa; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della Legge 83/89, sono esclusi dal contributo i consorzi che hanno beneficiato di contributi da parte di Regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle Regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese dei consorzi.

16. La misura effettiva del contributo dipenderà dalle risorse finanziarie assegnate e sarà calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della Legge 83/89 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del D.M. 25 marzo 1992:

40% delle spese promozionali per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

70% delle spese promozionali per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero e delle Regioni.

Il contributo non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.470 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di Euro 103.290 per i consorzi aventi fino a 74 soci e di Euro 154.940 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

Ispezioni e verifiche

17. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
18. La Regione Piemonte si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
19. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si

riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare la Regione Piemonte

20. L'Ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Regione Piemonte
Settore Promozione e Credito al Commercio
Piazza Nizza, 44 – 10126 TORINO

Dirigente: D.ssa Grazia Maria Calvano
Tel: 011 – 4322187
Fax: 011 – 4323522
E – mail: mirella.calvano@regione.piemonte.it

Incaricati dell'istruttoria: Luigi Florio
Tel: 011 – 4325982
Fax: 011 – 4323522
E – mail: gigi.florio@regione.piemonte.it

Luisa Pucci
Tel: 011- 4324690
Fax: 011- 4323522
E – mail: luisa.pucci@regione.piemonte.it

MODELLO C

(Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89
sull'attività promozionale svolta nel 2007)
(in bollo)

Alla Regione Piemonte
Settore Promozione e Credito al Commercio
Piazza Nizza, 44
10126 TORINO

Oggetto: Legge 83/89 – Richiesta di liquidazione del contributo sull'attività 2007 .

Il sottoscritto.....legale rappresentante del Consorzio....., con sede in
.....(legale e amministrativa) c.a.p., tel.n., fax n.,
e-mail, iscritto alla CCIAA di, al n., consapevole delle
conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci, visto il bando di codesta Regione del,

chiede:

- la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma promozionale dell'anno 2006 per un totale di Euro, come specificate nella distinta allegata, comprensiva di quota parte (Euro.....) delle spese generali e di personale che risultino collegate alle attività promozionali (art.11 del bando);

comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n., intrattenuto presso la banca....., codice ABI, codice CAB n....., codice IBAN.....
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n.(partita IVA.....);

il Sig., tel., fax, e-mail.....è stato incaricato quale referente per i rapporti con la Regione Piemonte.

A corredo della domanda allega la documentazione richiesta dal punto 13 del bando regionale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO D

(Dichiarazione allegata alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2007)

Il sottoscritto....., legale rappresentante del consorzio....., consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, in relazione alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2007, dichiara che il consorzio.....

- è stato costituito il.....
 - ha natura di consorzio regionale;
 - svolge attività: _ esclusivamente di promozione
_ di promozione e vendita
_ di gestione di struttura all'estero
 - è formato da piccole e medie imprese come definite nei decreti citati al punto 4 del bando regionale;
 - raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero e della Regione Piemonte (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
 - dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
- SI (fornire i dati identificativi e l'indirizzo della struttura estera) NO
- dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria o in affitto o in comodato e da proprio personale dipendente
- SI (indicare gli elementi identificativi) NO
- dispone di personale e sede messi a disposizione gratuitamente (a titolo oneroso) da regione, provincia, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti
- SI (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi; Inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione) NO
- ha sostenuto spese per attività "promozionale" all'estero

SI per un importo di Euro, pari al.....% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo; NO

- è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali

SI importo Euro
NO

Ente erogatore

Norma in base alla quale è stato disposto il contributo.....

Iniziativa per le quali lo stesso è stato erogato.....

Voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato.....

- risulta costituito da n. imprese, di cui: n. industriali.....
n. commerciali.....
n. artigiane.....
n. servizi.....
- il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, ammonta a Euro ed è interamente sottoscritto;
 - nessuna impresa detiene una quota del fondo capitale inferiore a Euro 1.291,14 o superiore al 20% del fondo stesso;
 - le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle Regioni;

SI (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando Il tipo di attività che svolge) NO

- le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

SI (indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi) NO

Inoltre il sottoscritto dichiara che il prospetto delle spese allegato alla domanda fa riferimento a documenti originali che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo.

Data

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO S2

**DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL
CONTRIBUTO RICAIVATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA LETTERA B "COSTI
DELLA PRODUZIONE" DEL CONTO ECONOMICO 2007**

DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO VOCE B COSTI DELLA PRODUZIONE
-------------------------	---------	---

SPESE DI GESTIONE

1- Personale	Euro.....	B
2- Consulenze e corrispettivi a terzi	Euro	B
3- Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'Ufficio	Euro	B
4- Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	Euro.....	B
5- Organi sociali (*)	Euro.....	B
6- Imposte	Euro.....	B
7- Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	Euro.....	B

SPESE PROMOZIONALI

8- Viaggi e missioni	Euro.....	B
9- Partecipazioni a fiere	Euro.....	B
10- Indagini di mercato	Euro.....	B
11- Pubblicità e pubbliche relazioni	Euro.....	B
12- Traduzioni e interpretariato	Euro.....	B
13- Attività di formazione connessa con l'export	Euro.....	B
14- Struttura stabile all'estero	Euro.....	B

Del suddetto totale, le spese sostenute per attività "promozionale" all'estero, per un ammontare di Euro, pari al%, sono rappresentate dalle voci sottoindicate:

DESCRIZIONE SPESE

.....

IMPORTI

Euro
 Euro
 Euro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(*) Nella voce "organi sociali" vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili, non sono pertanto compresi gli emolumenti al Direttore Amministrativo.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008,
n. 97-10539

Legge 394, art. 10 del 29 luglio 1981. Concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico - alberghieri. Approvazione del bando per la liquidazione dell'attività' dell'anno 2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare il bando relativo all'applicazione della Legge 394, art. 10 del 29 luglio 1981 "Concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico - alberghieri per le attività svolte nell'anno 2007" allegato alla presente Deliberazione e corredato dai modelli T1 e T2 che ne costituiscono parte integrante;

di provvedere alla copertura degli oneri di cui al presente bando mediante la disponibilità assegnata alla Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale nell'entità di Euro 3.500.000,00 sul cap. 283604/08 (assegnazione n. 104743) effettuata con D.G.R. n. 74-10393 del 22/12/08. Tale somma, di € 3.500.000,00, sarà ripartita in ordine alle richieste presentate sia dai consorzi agroalimentari e turistico alberghieri di cui al presente bando, che da quelle dei consorzi export (L. 83/89) per i quali fa riferimento un apposito bando, al termine delle istruttorie di tutte le domande.

Nel caso in cui lo stanziamento disposto di € 3.500.000,00 risulti insufficiente per liquidare ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri i contributi nella misura percentuale risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato del D.M. 25 marzo 1992, sarà operata una riduzione percentuale in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Legge 394/81, art. 10**Bando regionale su criteri e modalità per l'applicazione della Legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico – alberghieri anno 2007.**

Il presente bando definisce il modello di domanda per beneficiare dei contributi di cui alla Legge 394/81, art. 10 nell'ambito della Regione Piemonte.

SEZIONE I**Definizione di consorzio regionale**

1. Sono considerati regionali i consorzi di cui almeno il 75% delle imprese associate abbiano la sede legale nella Regione Piemonte. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 46 imprese aventi sede legale in Piemonte.
2. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo finanziario.

Destinatari dei contributi

3. Possono accedere ai contributi i consorzi e le società consortili regionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo la esportazione dei prodotti agroalimentari, nonché, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera, i consorzi e le società consortili regionali, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche. Nello statuto devono essere specificati l'assenza di scopi di lucro ed il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. Il numero delle imprese consorziate non deve essere inferiore a otto. Per accedere al contributo i consorzi non devono associare in maggioranza imprese che aderiscono ad altro consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali.

Azioni ammissibili al contributo

4. Sono ammissibili al contributo unicamente le azioni strettamente promozionali volte a sostenere le esportazioni ed il flusso turistico estero in Italia. In particolare rientrano in tale definizione:
 - l'attività di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri ecc.;
 - l'attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione a fiere o l'organizzazione di mostre all'estero, le visite di operatori esteri a fiere nella regione Piemonte, gli incontri tra produttori piemontesi e distributori esteri, ecc.;
 - le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei;
 - la presentazione del modello alimentare piemontese sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, le degustazioni, ecc.;
 - le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;

- l'attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc.
5. Sono escluse dal contributo le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale le azioni aventi natura commerciale.
 6. Oltre alle spese sostenute per le azioni sopra descritte, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale che, sia pure indirettamente, risultino collegate con la buona riuscita dell'iniziativa, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese complessive delle attività promozionali.

SEZIONE II

Presentazione delle domande di liquidazione del contributo finanziario sull'attività svolta nel 2006

7. Le domande, le dichiarazioni e le schede devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.
8. Le domande devono specificare il nominativo del referente, eventualmente incaricato dal legale rappresentante legale, di intrattenere rapporti con la Regione Piemonte.
9. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il facsimile allegato (**Modello T 1**) e inoltrate alla Regione Piemonte, Settore Promozione e Credito al Commercio, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Bando. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dagli uffici regionali del Settore Promozione e Credito al Commercio della Regione Piemonte, Piazza Nizza 44, 10126 Torino.
10. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - la relazione sull'esecuzione del programma 2007;
 - la fotocopia delle relative deliberazioni degli organi statutariamente competenti;
 - la fotocopia del bilancio consortile chiuso al 31 dicembre 2007, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la Camera di Commercio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, se disponibile;
 - le modifiche della composizione sociale e dello statuto eventualmente intervenute.
11. La relazione si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un elenco della fatture relative alle spese sostenute e iscritte a bilancio. Nelle schede devono essere chiaramente illustrati i seguenti punti:
 - convenienza della scelta operata sul mercato estero;
 - risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto;
 - attuazione delle azioni (indicando, per ciascuna, risorse impiegate, fasi, modi, tempi e luoghi);
 - prospetto dei costi e delle risorse finanziarie impiegate (sono ammesse a contributo solo le voci di spesa inserite nel bilancio ai "costi della produzione");

- spese generali e di personale che risultino effettivamente correlate con la realizzazione del progetto, descritte nella loro natura e inserite nei “costi della produzione” del bilancio.

Documentazione di spesa

12. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione della Regione per eventuali controlli. Alla rendicontazione sarà allegato unicamente l'elenco della fatture relative alle spese sostenute per le azioni, firmato dal legale rappresentante, redatto secondo il prospetto allegato (**Modello T2**).

Misura del contributo

13. Per la liquidazione del contributo la Regione esamina i risultati conseguiti, valuta i risultati dell'attività svolta, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Amministrazione.
14. Se l'intero programma o alcuni progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della Legge 83/89, sono esclusi dal contributo i consorzi che hanno beneficiato di contributi da parte di Regioni, finanziarie regionali, o organismi con partecipazione maggioritaria delle Regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese del consorzio.
15. La misura del contributo sarà calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della Legge 83/89 ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del D.M. 25 marzo 1992:
 - il 40% delle spese ammissibili per i consorzi costituiti alla data della domanda di liquidazione da più di 5 anni;
 - il 70% per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultano costituiti da non più di 5 anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero o della regione.
16. In ogni caso è fissato un limite massimo di Euro 77.470 per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di Euro 103.290 per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di Euro 154.940 per i consorzi che associano più di 74 imprese.

Controlli e verifiche

17. La Regione si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo e sullo svolgimento delle azioni promozionali e ha facoltà di richiedere ulteriori documenti qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori informazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dalla Regione. Qualora vengano meno le qualità meritorie, la Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare la Regione Piemonte

L'Ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti

Indirizzo: Regione Piemonte
Settore Promozione e Credito al Commercio
Piazza Nizza 44 -10126 TORINO

Dirigente: D.ssa Grazia Maria Calvano
Tel. 011.4322187
Fax. 011.4323522
E-mail: mirella.calvano@regione.piemonte.it

Incaricati dell'istruttoria: Luigi Florio
Tel. 011.4325982
Fax. 011.4323522
E-mail: gigi.florio@regione.piemonte.it

Luisa Pucci
Tel. 011 4324690
Fax 011 4323522
E-mail: luisa.pucci@regione.piemonte.it

MODELLO T1

Schema di domanda di liquidazione del contributo sulle spese relative ai progetti promozionali realizzati nel 2007 - legge 394/81 art. 10 (in bollo)

Data.....

Alla Regione Piemonte
Settore Promozione e Credito al Commercio
Piazza Nizza 44
10126 TORINO

OGGETTO: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di liquidazione del contributo sulle spese relative all'attività del programma promozionale 2007.

Il sottoscritto.....
legale rappresentante del Consorzio.....
con sede in.....
telefono n.fax.....e - mail
iscritto alla CCIAA di..... al n.
visto il bando di codesta Regione del

chiede

la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma promozionale dell'anno 2007 per un totale di Euro come specificate nella distinta allegata (modello T2), comprensiva di quota parte (Euro.....) delle spese generali e di personale che risultino collegate alle attività promozionali (art. 6 del bando).

A tal fine allega:

- 1) la relazione sull'esecuzione del programma 2007 corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma;
- 2) la documentazione indicata al punto 10 del bando regionale;
- 3) l'elenco dei soci alla data di presentazione della domanda con il numero di iscrizioni al Registro delle Imprese ed il settore di attività;

inoltre, dichiara:

- . (per i consorzi agroalimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;
- . che, ai fini del pagamento del contributo regionale, la somma può essere accreditata sul c/c n., intrattenuto presso la Banca codice CAB n. codice ABI n.IBAN.....;
- . di essere intestatario del codice fiscale n..... (partita IVA n.)

Firma del legale rappresentante

(Sottoscrizione con invio di fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO T 2

Elenco fatture delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale del 2007 - legge 394/81 art.
10

Iniziativa	Fattura/ricevuta fiscale n. del.....	Nominativo del fornitore del bene o del servizio	Intestazione della fattura	Importo al netto IVA Euro
-------------------	--	---	---------------------------------------	--

Nota bene:

- a) le carte di credito sono un mezzo di pagamento e devono essere accompagnate dalle relative fatture;
- b) per i piccoli importi potrà essere accettata come documento la “nota spese” compilata dall’interessato e firmata dallo stesso;
- c) ai fini della determinazione del contributo non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 107-10549

Reg. (CE) 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013. Misure 112, 121 e 311. Bandi di presentazione domande 2007 e 2008. Piano di finanziamento - rimodulazione ed incremento delle risorse assegnate. Autorizzazione alla Direzione Regionale Agricoltura alla presa d'atto delle prime graduatorie regionali ed autorizzazione alle Province ad effettuare le istruttorie delle domande pervenute.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 Misure 112, 121 e 311, domande di sostegno/aiuto presentate, per le Misure 112 e 121, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i (bando 2007) e domande di sostegno/aiuto presentate, per le Misure 112, 121 e 311 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i (bando 2008), di approvare il documento "Piano di finanziamento - rimodulazione ed incremento delle risorse assegnate per il finanziamento delle domande. - Autorizzazione alla Direzione Regionale Agricoltura alla presa d'atto delle prime graduatorie regionali come risultanti nel sistema informativo sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti ed autorizzazione alle Province ad effettuare le istruttorie delle varie categorie di domande pervenute" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 Misure 112, 121 e 311

Domande di sostegno/aiuto presentate, per le Misure 112 e 121, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i (bando 2007);

Domande di sostegno/aiuto presentate, per le Misure 112, 121 e 311 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i (bando 2008).

Piano di finanziamento - rimodulazione ed incremento delle risorse assegnate per il finanziamento delle domande.

Autorizzazione alla Direzione Regionale Agricoltura alla presa d'atto delle prime graduatorie regionali come risultanti nel sistema informativo sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti ed autorizzazione alle Province ad effettuare le istruttorie delle varie categorie di domande pervenute.

A) Premessa

La tabella finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le Misure 112, 121 e 311 prevede complessivamente (per l'intero periodo di programmazione 2007-2013) la seguente dotazione di risorse:

Misura 112 euro 72.824.000,00

Misura 121 euro 162.637.000,00

Misura 311 euro 19.282.000,00

A valere su tali risorse complessive, le risorse assegnate per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando 2007 e del bando 2008 dalle DGR n. n. 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i e 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i. sono le seguenti:

bando 2007

Misura 112 euro 8.000.000,00

Misura 121 euro 12.000.000,00

bando 2008

Misura 112 euro 30.000.000,00

Misura 121 euro 60.000.000,00

Misura 311 euro 6.000.000,00

La presentazione delle domande, sia per il bando 2007 che per il bando 2008, si è conclusa in data 24.11.2008, data stabilita da ultimo dalla Determinazione dirigenziale n. 960 DA1100 del 14.11.2008, in applicazione del disposto delle DGR n. n. 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i e 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i.

Le domande validamente pervenute a tale data, secondo i dati rilevati dal CSI-Piemonte nel sistema informativo predisposto per la compilazione, la presentazione e l'istruttoria delle domande delle Misure 112, 121 e 311 (di seguito "sistema informativo"), risultano essere le seguenti (numero e importo di spesa richiesta):

bando 2007

Misura 112 - domande numero: 65 - importo spesa richiesta euro 2.141.000,00

Misura 121 - domande numero: 59 - importo spesa richiesta euro 10.674.856,67

bando 2008

Misura 112 - domande numero: 1.836 - importo spesa richiesta euro 58.794.400,00

Misura 121 - domande numero: 5.576 - importo spesa richiesta euro 951.447.102,26

Misura 311 - domande numero: 673 - importo spesa richiesta euro 142.250.990,33

Per quanto riguarda l'onere effettivo a carico dell'Ente pubblico per il finanziamento delle pratiche sopra indicate, occorre comunque considerare che, sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dei precedenti Piani di Sviluppo Rurale, statisticamente una percentuale considerevole delle domande presentate (il 33% per le Misure 112 e 121 ed oltre la metà per la Misura 311) viene respinta in istruttoria per mancanza dei requisiti di ammissibilità o comunque non viene portata a compimento dal richiedente, mentre l'importo ammesso medio delle domande approvate (per le

Misure 121 e 311) è sensibilmente inferiore all'importo richiesto, attestandosi in media al 66% di questo.

Il contributo pubblico a sua volta, per le Misure 121 e 311, rappresenta solo una parte pari in media al 45% dell'importo di spesa ammessa.

In base ai dati disponibili di percentuale di decadimento delle domande e di importo medio di contributo delle domande ammesse, ricavati dalla analisi della gestione dei precedenti Piani di Sviluppo Rurale, si può ipotizzare che le domande potenzialmente ammissibili e l'importo del contributo pubblico da erogare siano quelli di seguito indicati:

bando 2007

Misura 112

domande potenzialmente ammissibili numero (stima): 60

importo stimato contributo pubblico necessario per il finanziamento euro 2.000.000,00

Misura 121

domande potenzialmente ammissibili numero (stima): 50

importo stimato contributo pubblico necessario per il finanziamento euro 2.800.000,00

bando 2008

Misura 112

domande potenzialmente ammissibili numero (stima): 1.250

importo stimato contributo pubblico necessario per il finanziamento euro 41.250.000,00

Misura 121

domande potenzialmente ammissibili numero (stima): 3.700

importo stimato contributo pubblico necessario per il finanziamento euro 200.000.000,00

Misura 311

domande potenzialmente ammissibili numero (stima): 340

importo stimato contributo pubblico necessario per il finanziamento euro 20.000.000,00

Per cui, in base ai dati sopra riportati, è possibile considerare quanto segue:

1) le risorse assegnate per il finanziamento del bando 2007 per le Misure 112 e 121 sono esuberanti rispetto alle necessità delle domande presentate ai sensi del medesimo bando; non è quindi necessario procedere alla attivazione delle graduatorie previste dalle DGR sopra citate per la selezione delle domande e le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando 2008;

2) l'intervento a favore dei giovani rappresenta una priorità del PSR, per cui è opportuno provvedere ad un incremento delle risorse assegnate sufficiente a garantire la possibilità di finanziare tutte le domande potenzialmente ammissibili presentate ai sensi della Misura 112 - bando 2008, tenuto conto che tale incremento richiede una quantità limitata di risorse, compatibile con la dotazione pluriennale della tabella finanziaria del PSR; tenendo conto di tale incremento di risorse per la Misura 112 - bando 2008 non è quindi necessario procedere alla attivazione delle graduatorie previste dalle DGR sopra citate per la selezione delle domande;

3) il completo finanziamento delle domande presentate a valere sulle Misure 121 e 311 ai sensi del bando 2008 è impossibile anche attingendo alla intera dotazione di risorse della Misura e sarebbe comunque inopportuno in quanto precluderebbe la possibilità di attuare programmi di intervento negli anni futuri; per venire incontro alle richieste di intervento avanzate dalle aziende agricole è comunque opportuno un limitato incremento delle risorse assegnate, in modo da assicurare il finanziamento di oltre il 40% delle domande potenzialmente ammissibili ;

Si assumono pertanto le seguenti decisioni:

B) Piano di finanziamento - rimodulazione ed incremento delle risorse assegnate per il finanziamento delle domande

- 1) In riferimento alle Misure 112, 121 e 311, le risorse assegnate con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i per il finanziamento del bando 2008 sono così incrementate, a valere sulla disponibilità complessiva pluriennale della tabella finanziaria del PSR:
 - Misura 112: le risorse sono incrementate di euro 6.000.000,00 da euro 30.000.000,00 a euro 36.000.000,00
 - Misura 121: le risorse sono incrementate di euro 18.000.000,00 da euro 60.000.000,00 a euro 78.000.000,00;
 - Misura 311: le risorse sono incrementate di euro 3.000.000,00 da euro 6.000.000,00 a euro 9.000.000,00
- 2) In riferimento alle Misure 112 e 121, la parte di risorse assegnate con DGR n. 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i. per il finanziamento del bando 2007 che si rivela essere esuberante rispetto alle necessità delle domande presentate ai sensi del medesimo bando, può essere utilizzata per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del bando 2008 a valere sulle medesime Misure.
- 3) Le risorse assegnate alle tre Misure risultano quindi essere complessivamente (bando 2007 più bando 2008) :
 - Misura 112: euro 44.000.000,00;
 - Misura 121: euro 90.000.000,00;
 - Misura 311: euro 9.000.000,00

C) Autorizzazione alla Direzione Regionale Agricoltura a prendere atto delle prime graduatorie regionali come risultanti nel sistema informativo sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti ed autorizzazione alle Province ad effettuare le istruttorie delle varie categorie di domande pervenute.

Bando 2007 Misura 112: In riferimento a dette domande l'attivazione della graduatoria non è necessaria in quanto le risorse assegnate sono sufficienti al finanziamento di tutte le domande stimate potenzialmente ammissibili; le Province sono autorizzate ad avviare all'istruttoria e, sussistendone i requisiti e le condizioni, ad approvare tutte le domande pervenute.

Bando 2007 Misura 121: In riferimento a dette domande l'attivazione della graduatoria non è necessaria in quanto le risorse assegnate sono sufficienti al finanziamento di tutte le domande stimate potenzialmente ammissibili; le Province sono autorizzate ad avviare all'istruttoria e, sussistendone i requisiti e le condizioni, ad approvare tutte le domande pervenute.

Bando 2008 Misura 112: In riferimento a dette domande l'attivazione della graduatoria non è necessaria in quanto le risorse assegnate sono sufficienti al finanziamento di tutte le domande stimate potenzialmente ammissibili; le Province sono autorizzate ad avviare all'istruttoria e, sussistendone i requisiti e le condizioni, ad approvare tutte le domande pervenute.

Bando 2008 Misura 121: la Direzione Regionale Agricoltura è autorizzata a prendere atto con propria Determinazione dirigenziale della prima graduatoria regionale presente nel sistema informativo come risultante in data 22.12.2008 sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti; le Province sono autorizzate, ciascuna per le domande di propria competenza, ad avviare all'istruttoria e, sussistendone i requisiti e le condizioni, ad approvare le domande comprese tra la posizione n. 1 e la posizione n. 2325 inclusa di tale prima graduatoria regionale; tenendo conto del tasso di decadimento atteso (33%) tale numero di domande istruite corrisponde a n. 1550 domande da avviare al finanziamento, per un onere stimato pari a euro 87.000.000,00 (all'importo medio ipotizzato di euro 56.000,00 per domanda), rientrante nella dotazione di risorse assegnate.

L'avvio all'istruttoria è contemporaneo per tutte le domande indicate e l'approvazione avviene in ordine di conclusione dell'istruttoria.

Il numero di domande di cui è autorizzata l'istruttoria è sovradimensionato rispetto alle risorse assegnate in quanto viene stabilito tenendo già conto del tasso di decadimento fisiologico delle domande stesse; pertanto le domande decadute, rinunciate, non portate a compimento o comunque

definitivamente archiviate a qualsiasi titolo non potranno essere sostituite in istruttoria da altre domande collocate oltre la posizione indicata.

Non potranno essere approvate dalle Province le domande che, pur tecnicamente ammissibili, a seguito della revisione del punteggio di priorità compiuto in istruttoria abbiano un punteggio rideterminato inferiore a 39 . Inoltre in sostituzione di tali domande non potranno essere avviate altre domande all'istruttoria fino all' aggiornamento periodico della graduatoria regionale previsto dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008.

Bando 2008 Misura 311: la Direzione Regionale Agricoltura è autorizzata a prendere atto con propria Determinazione dirigenziale della prima graduatoria regionale presente nel sistema informativo come risultante in data 22.12.2008 sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti; le Province sono autorizzate, ciascuna per le domande di propria competenza, ad avviare all'istruttoria e, sussistendone i requisiti e le condizioni, ad approvare le domande comprese tra la posizione n. 1 e la posizione n. 321 inclusa di tale prima graduatoria regionale;; tenendo conto del tasso di decadimento atteso (50%) tale numero di domande istruite corrisponde a n. 160 domande da avviare al finanziamento, per un onere stimato pari a euro 8.900.000,00 (all'importo medio ipotizzato di euro 56.000,00 per domanda), rientrante nella dotazione di risorse assegnate.

L'avvio all'istruttoria è contemporaneo per tutte le domande indicate e l'approvazione avviene in ordine di conclusione dell'istruttoria.

Il numero di domande di cui è autorizzata l'istruttoria è sovradimensionato rispetto alle risorse assegnate in quanto viene stabilito tenendo già conto del tasso di decadimento fisiologico delle domande stesse; pertanto le domande decadute, rinunciate, non portate a compimento o comunque definitivamente archiviate a qualsiasi titolo non potranno essere sostituite in istruttoria da altre domande collocate oltre la posizione indicata.

Non potranno essere approvate dalle Province le domande che, pur tecnicamente ammissibili, a seguito della revisione del punteggio di priorità compiuto in istruttoria abbiano un punteggio rideterminato inferiore a 30 . Inoltre in sostituzione di tali domande non potranno essere avviate altre domande all'istruttoria fino all' aggiornamento periodico della graduatoria regionale previsto dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008.

D) Disposizioni e precisazioni finali

1) Per quanto riguarda le modalità di formazione e gestione delle graduatorie, ed in particolare per quanto riguarda la revisione in fase di istruttoria da parte delle Province dei punteggi autoattribuiti ed il riposizionamento in graduatoria delle domande, valgono le disposizioni di cui alle DGR 73-7442 del 19.11.2007 e s.m.i , n. 37-8475 del 27.03.2008 e s.m.i, n. 130-9454 del 1.08.2008 ed alla Determinazione dirigenziale n. 1130 DA1100 del 11.12.2008.

Si ricorda che la prima graduatoria regionale come risultante nel sistema informativo sulla base dei punteggi autoattribuiti dai richiedenti costituisce esclusivamente l'ordine con il quale le domande vengono messe in istruttoria e che l'inserimento di una domanda nella parte utile di tale prima graduatoria non costituisce garanzia di approvazione e/o finanziamento della domanda.

2) In funzione degli elementi e delle necessità emersi nel corso della gestione, con successivi provvedimenti potranno essere adottati eventuali adeguamenti, integrazioni o modifiche della presente Deliberazione che si rendessero opportuni.

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 110 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta Regionale

DDDA070001440_710.doc

Codice DA0700

D.D. 3 dicembre 2008, n. 1440

Comune di Premosello Chiovena (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 45 mapp. 46 (Rabbini n 1307) con contestuale concessione quinquennale a terzi, per l'esecuzione di un intervento di sistemazione e recupero ambientale. Autorizzazione.

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

DDDA070001441_710.doc

Codice DA0700

D.D. 4 dicembre 2008, n. 1441

Comune di Ostana (CN). Conciliazione con privati vari per l'occupazione pregressa di terreni comunali di uso civico e contestuale sdemanializzazione dei terreni stessi per la successiva alienazione. Approvazione.

(omissis)

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

DDDA080000480_400.doc

Codice DA0826

D.D. 20 novembre 2008, n. 480

Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Impegno di spesa a carico del capitolo 282270/2008 (assegnazione 102883) per l'importo di euro 177.576,28. Liquidazione di euro 180.594,10 agli aventi titolo (capitolo 282270/2008 e capitolo 289679/2008).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di impegnare a carico del capitolo 282270 (assegnazione 102883) del bilancio regionale 2008 la somma di euro 177.576,28 per la liquidazione agli aventi titolo dei contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione;

di liquidare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore dei 33 beneficiari indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l'importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 180.594,10;

di dare atto che l'importo liquidato trova capienza per euro 177.576,28 nella somma impegnata con la presente

determinazione a carico del capitolo n. 282270 del bilancio 2008 e per euro 3.017,82 nella somma già impegnata con determinazione dirigenziale n. 224 del 23 novembre 2006 a carico del capitolo 26456 (ora capitolo 289679/2008) - impegno 6067 - del bilancio 2006.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/r/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice DA0826

D.D. 27 novembre 2008, n. 495

Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Programma Giovani. Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Liquidazione della somma di euro 107.500,00 agli aventi titolo (Capitolo 290731 - Assegnazione 100267 - Impegno 3658).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di liquidare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore dei 16 beneficiari indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l'importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 107.500,00 già impegnati (impegno 3658) con determinazione dirigenziale n. 322 del 28 agosto 2008 a carico del capitolo 290731 (assegnazione 100267) del bilancio regionale 2008.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/r/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice DA0826

D.D. 4 dicembre 2008, n. 538

Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Programma Giovani. Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Liquidazione della somma di euro 120.000,00 agli aventi titolo (Capitolo 290731 - Assegnazione 100267 - Impegno 3658).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)
determina

di liquidare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore dei 18 beneficiari indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l'importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 120.000,00 già impegnati (impegno 3658) con determinazione dirigenziale n. 322 del 28 agosto 2008 a carico del capitolo 290731 (assegnazione 100267) del bilancio regionale 2008.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/r/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice DA1111

D.D. 3 ottobre 2008, n. 793

D.lgs. 29.03.2004 n. 102 e s.m.i. (abrogativo della legge 14 Febbraio 1992 n. 185) - OPCM 3237 del 12/08/2002 - Piogge alluvionali del luglio 2002. Pos n. 320702/a - Consorzio "Partecipanza Canale Garavella Superiore ed Inferiore"- Ripristino dell'imbocco di presa del Canale Garavella Inferiore da Torrente Gesso, in comune di Cuneo. Approvazione lavori realizzati, riconoscimento - liquidazione contributo

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni in premessa svolte,

- di approvare i lavori realizzati, per euro 98.949,92, per il ripristino dell'imbocco della presa del Canale Garavella Inferiore dal Torrente Gesso, danneggiata dalle avversità atmosferiche del luglio 2002 in comune di Cuneo, consistenti in una difesa spondale, in massi e in destra idrografica, a protezione dell'imbocco di presa stesso, così suddivisi:

LAVORI A MISURA		
Opere di deviazione e smaltimento delle acque in alveo.	€	12.080,80
Scavo di fondazione per la realizzazione scogliera.	€	6.205,50
Esecuzione scogliera in massi	€	56.439,60
Imbottimento a tergo della scogliera	€	2.301,59
Importo dei lavori	€	77.027,49

Detrazione oneri sicurezza	€	1.600,00
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	5.427,49
Ribasso d'asta (2,80%)	€	2.111,97
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	73.315,52
Oneri sicurezza	€	1.600,00
TOTALE LAVORI	€	74.915,52
Contributo IVA sui lavori	€	14.983,10
Contributo per spese generali e tecniche	€	7.542,75
Contributo I.V.A su spese generali e tecniche	€	1.508,55
Totale Generale	€	98.949,92

- di riconoscere al beneficiario:

Ente: Consorzio "Partecipanza Canale Garavella Superiore ed Inferiore - via Roma 55 - 12100 Cuneo (omissis) per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in conto capitale di euro 98.952,00 ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. e della O.P.C.M. n. 3237 del 12/08/02;

- di incaricare A.R.P.E.A alla liquidazione, a favore del beneficiario sopraindicato, del contributo di euro 98.949,92, concesso ai sensi del D.lgs. 102 del 29/03/2004 e s.m.i., a titolo di saldo unico non essendo state erogate anticipazioni - il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario Banca del Piemonte - (omissis) a favore di Consorzio Partecipanza Canale Garavella Superiore ed Inferiore;

- di autorizzare A.R.P.E.A all'utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, dei fondi trasferiti con D.D. n. 644 del 02/09/2008 al fondo Territorio Rurale - Fondo Avversità - Stato;

- di disporre che A.R.P.E.A dia comunicazione dettagliata delle liquidazioni al Settore Avversità e Calamità Naturali e al beneficiario indicandone tutti i riferimenti (il codice posizione di pratica regionale, il beneficiario, la legge di riferimento, l'evento calamitoso, l'infrastruttura interessata dall'intervento, il comune in cui è ubicato l'intervento di ripristino, la provincia, l'importo e la causale) e a pagamento effettuato invii copia del bonifico al Settore Avversità e calamità naturali.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Lavazza

Codice DA1113

D.D. 3 ottobre 2008, n. 795

Reg. (CE) 1263/99, Reg. (CE) 2792/99, DOCUP 2000-2006 D.G.R. n. 46-1726 del 5 dicembre 2005 - Misura 3.2 Acquacoltura. Liquidazione spesa di euro 40.000,00 all'Azienda Agricola S. BIAGIO - cap. 24553/07 ora capitolo 263033 (I. 3999).

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie

Codice DA1108

D.D. 3 ottobre 2008, n. 797

SSA - L.R. 12.10.1978 n. 63, artt. 47 e 48 - Iniziative di divulgazione in campo agricolo, anno 2008 - Concessione contributo Euro 10.500,00 (Cap. 175969)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi degli artt. 47 e 48 della l.r. 12.10.1978, n. 63 e s.m.i. e per le motivazioni di cui in premessa, è concesso un contributo di €. 10.500,00 per l'organizzazione dell'iniziativa divulgativa (ciclo di seminari) descritto nell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione.

Il contributo sarà liquidato al soggetto beneficiario individuato nell'Allegato 1 secondo le modalità indicate in premessa.

La somma €. 10.500,00 è impegnata sul capitolo n. 175969/08 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2008, assegnazione n. 100143.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale 8R/2002.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Allegato

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI IN MATERIA AGRICOLA - ANNO 2008/2009

ALLEGATO 1

n.	argomento convegno	richiedente	data prevista e sede convegno	costo previsto	altri enti sostenitori dell'iniziativa	contributo regionale concedibile
1	Ciclo di trentacinque seminari di Agricoltura Biodinamica 2008-2009 - 6° Edizione. Finalità dell'iniziativa è favorire la conoscenza e l'approfondimento dell'agricoltura biodinamica. Il metodo di produzione biodinamico riscuote sempre maggior interesse sia da parte dei produttori che dei consumatori: con questo ciclo di seminari, che proseguirà anche nel corso del 2009 secondo le date accanto indicate, verranno illustrati ai produttori ed ai consumatori l'origine dell'agricoltura biodinamica e gli studi ed esperimenti di Kolisko, Kobertwitz e Steiner, l'orticoltura, la frutticoltura e la viticoltura biodinamiche, il controllo delle erbe infestanti e dei parassiti con il metodo biodinamico, il compostaggio biodinamico, l'influenza dei campi magnetici nella trasformazione dei prodotti alimentari, i metodi di indagine per la scelta e l'utilizzo dei preparati biodinamici.	Associazione Onlus dei Produttori e Consumatori Biologici e Biodinamici Piemontesi - Agri.Bio Piemonte Sede legale: Località San Sebastiano, 1 12050 CISSONE (CN) (omissis)	Calendario Seminari: 11 ottobre 2008; 17-18-19 Ottobre 2008; 24, 25, 26 Ottobre 2008; 7, 8, 9 Novembre 2008; 14, 15, 16 Novembre 2008; 21, 22, 23 Novembre 2008; 28, 29, 30 Novembre 2008; 9 giornate a dicembre 2008; 10 giornate a gennaio 2009; 12 giornate a febbraio 2009, 13 giornate a marzo 2009, 10 giornate ad aprile 2009, 15 giornate a maggio 2009, 5 giornate a giugno 2009, 6 giornate a luglio 2009.	€ 41.150,00	- Agri.Bio. Piemonte - Quote di iscrizione dei partecipanti	€ 300,00 per seminario: € 300,00 x 35 = € 10.500,00
CONTRIBUTO						€ 10.500,00

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 799

L.R. n. 63/78, art. 42. Contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti campagne 2005, 2006 e 2007. Individuazione beneficiari di cui all'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 293 del 28/9/2006. Liquidazione del relativo contributo ammontante a euro 64.450,02.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Loredana Conti

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 800

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. D.G.R. n. 52-5944 del 21/5/2007. Approvazione progetto ditta TRE SECOLI - VITICOLTORI IN PIEMONTE DAL 1887 - SOC. COOP. AGR., MOMBARUZZO (AT). Impegno di spesa euro 497.672,00 (cap. 264719/08).

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Loredana Conti

Codice DA1103

D.D. 3 ottobre 2008, n. 801

L.R. 22/12/1995, n. 95 art. 6 comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. D.G.R. n. 52-5944 del 21/5/2007. Approvazione progetto ditta CANTINA TERRE DEL BAROLO SOC. AGR. COOP., CASTIGLIONE FALLETTO (CN). Impegno di spesa euro 322.795,00 (cap. 264719/08).

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Loredana Conti

Codice DA1108

D.D. 6 ottobre 2008, n. 802

Regolamento (CE) n. 1698/2005 artt. 20 e 21 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - Sottoazione A). Formazione nel settore agricolo ed alimentare. Bando 2008 - 2009. Sostituzione Componente Comitato per la valutazione dei Progetti Formativi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni di cui in premessa,

di sostituire, tra i rappresentanti delle Comunità Montane presenti all'interno del Comitato di valutazione dei Progetti presentati ai sensi del Bando regionale per

l'apertura delle domande per l'attività 2008-2009 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare, il Sig. Alessandro Salimei della Comunità Montana Valli Curone Grue ed Ossona (AL) con il Sig. Marco Ivaldi della Comunità Montana Suol d'Aleramo (AL).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice DA1113

D.D. 6 ottobre 2008, n. 806

Art. 58, comma 3, lett. f), l.r. 70/1996. Riparto tra le Province del fondo destinato ad interventi in materia di pianificazione del territorio, tutela della fauna e disciplina della caccia. Spesa di Euro 286.789,67 (UPB DA 11131 - Cap. 176135/2008 - Ass. 100109).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per le motivazioni espone in premessa:

- di determinare in € 642.850,00 la somma da ripartire tra le Province per interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia nel corso dell'anno 2008 così come riportato nell'allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (colonna E);
- di integrare l'assegnazione a favore della Provincia di Alessandria di € 12.000,00 (colonna D);
- di effettuare compensazioni in diminuzione per complessivi € 9.150,00 (colonna C);
- di determinare in € 169.191,76 la somma da liquidare a saldo a favore delle Province per le finalità anzidette (colonna G);
- di procedere alla liquidazione della predetta somma di € 169.191,76 all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), nel rispetto della Convenzione quadro rep. n. 13692 del 21.8.2008, per l'affidamento di incarico alla predetta Agenzia stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 16/2002, che introiterà le medesime sul c/c afferente al capitolo di spesa regionale destinato ai suddetti interventi;
- di procedere, inoltre, alla liquidazione a favore di ARPEA dell'ulteriore somma di € 117.597,91 inferiore al 50 per cento della disponibilità presente sul cap. 176135 del Bilancio pluriennale 2008/2010, da liquidare alle Province nella misura a fianco di ciascuna indicata nell'allegata tabella (colonna H), a titolo di acconto per gli interventi che verranno realizzati nel corso del 2009;
- di dare mandato ad ARPEA di procedere al trasferimento a favore delle Province della predetta somma di € 169.191,76, per gli interventi relativi al 2008, e della somma di € 117.597,91 a titolo di acconto per gli interventi che verranno realizzati nel corso del 2009. Le quote spettanti alle singole Province sono riportate a fianco di ciascuna nell'allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento.

Il contributo complessivo di € 286.789,67 è impegnato sul cap. 176135 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 (UPB DA11131 - Ass. 100109).

Le relative obbligazioni verranno a scadere nel corso del corrente esercizio finanziario. E' fatta salva la facoltà di procedere alle opportune compensazioni in sede di riparto dell'assegnazione regionale per gli interventi in questione, per l'anno 2009.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie

Allegato

RIPARTO INTERVENTI PROVINCE
SALDO ANNO 2008 e ACCONTO ANNO 2009

	A	B	C	D	E	F	G	H
	RIPARTO 2007	RENDICONTATO 2007	COMPENSAZIONI IN DIMINUZIONE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO	RIPARTO 2008	ACCONTO RIPARTO 2008	SALDO RIPARTO 2008	ACCONTO RIPARTO 2009
ALESSANDRIA	€ 97.350,00	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 109.350,00	€ 72.047,86	€ 37.302,14	€ 17.887,74
ASTI	€ 56.050,00	€ 60.822,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.050,00	€ 41.482,10	€ 14.567,90	€ 10.299,00
BIELLA	€ 32.420,00	€ 65.054,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.420,00	€ 23.993,75	€ 8.426,25	€ 5.957,07
CUNEO	€ 120.950,00	€ 166.777,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.950,00	€ 89.514,00	€ 31.436,00	€ 22.224,17
NOVARA	€ 79.650,00	€ 96.307,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.650,00	€ 58.948,25	€ 20.701,75	€ 14.635,43
TORINO	€ 139.150,00	€ 141.581,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.150,00	€ 102.983,67	€ 36.166,33	€ 25.568,36
VERCELLI	€ 85.550,00	€ 76.400,00	€ 9.150,00	€ 0,00	€ 76.400,00	€ 63.314,78	€ 13.085,22	€ 15.719,53
VERBANIA	€ 28.880,00	€ 44.362,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.880,00	€ 21.373,83	€ 7.506,17	€ 5.306,61
TOTALE	€ 640.000,00	€ 819.306,21	€ 9.150,00	€ 12.000,00	€ 642.850,00	€ 473.658,24	€ 169.191,76	€ 117.597,91

Codice DA1101

D.D. 6 ottobre 2008, n. 807

DGR 20 dicembre 2004, n. 21-14371. Approvazione del piano di attività per il 2009 di cui all'art. 3 della convenzione-quadro fra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Impegno di 250.000,00 euro sul cap. 123840/2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Sulla base delle motivazioni svolte in premessa:

1. È approvato e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante il piano di attività per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 della convenzione-quadro fra la Regione Piemonte e l'Istituto ricerche economico sociali del Piemonte – Ires per l'effettuazione di studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, stipulata il 2 febbraio 2005 secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 21-14371 del 20 dicembre 2004.

2. È impegnata a favore dell'Ires Piemonte, nell'ambito delle risorse quantificate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del 25 giugno 2008, la somma di 250.000,00 euro sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l'anno 2008 a copertura delle spese del piano di attività di cui al punto precedente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1107

D.D. 6 ottobre 2008, n. 808

L.R. 63/78, art. 47. Affidamento all'IPLA S.p.A. del progetto „Armonizzazione dati pedologici, carte derivate e Internet“. Importo euro 40.000,00 (Cap. 121293/2008 DA11).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare la realizzazione del progetto "Armonizzazione dati pedologici, carte derivate e Internet" per la somma di € 40.000,00 oneri fiscali compresi, all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), C.so Casale, 476 - Torino (omissis), in base al piano di lavoro di cui all'art. 1 dell'allegato schema di convenzione;

- di impegnare la somma complessiva di € 40.000,00 oneri fiscali compresi, sullo stanziamento di cui al Cap. 121293 del bilancio per l'anno 2008 (ass. n. 100184), a valere sulle risorse assegnate con D.G.R. n. 3-8950 del 16.06.2008;

- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, nelle

more dell'emanazione da parte della Giunta Regionale di una convenzione quadro o di altro provvedimento atto a disciplinare i rapporti e le conseguenti modalità operative tra Regione Piemonte ed I.P.L.A. S.p.A., nell'ambito dell'in house providing;

- di formalizzare la collaborazione, ai sensi dell'art. 33, lettera c) della L.R. 8/84, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante sottoscrizione da parte del Presidente dell'I.P.L.A. S.p.A. della convenzione firmata dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale;

- di esonerare l'I.P.L.A. S.p.A. dal versamento della cauzione in considerazione della sua notoria solidità, trattandosi di Società a capitale interamente pubblico e di cui la Regione è azionista di maggioranza;

- di liquidare all'I.P.L.A. S.p.A. le competenze in una o più soluzioni, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, dietro presentazione di regolari fatture e del certificato di collaudo ai sensi della L.R. 8/84 e successive modifiche e integrazioni;

- di erogare all'I.P.L.A. S.p.A. l'importo di dette fatture entro 90 giorni dal loro ricevimento ai sensi del D. lgs. n. 231 del 09.10.02; in caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Regione Piemonte saranno pagati gli interessi di mora, calcolati al tasso legale vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti

Codice DA1101

D.D. 6 ottobre 2008, n. 809

Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Approvazione del piano di monitoraggio degli indicatori agricoli, forestali e ambientali nell'ambito del sistema di sorveglianza e valutazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013. Impegno di 322.000,00 euro sul capitolo 123840/2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Sulla base delle motivazioni svolte in premessa:

1. È approvato e allegato alla presente determinazione per farne parte integrante il piano di monitoraggio degli indicatori agricoli, forestali e ambientali nell'ambito del sistema di sorveglianza e valutazione di cui al paragrafo 12.1.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013.

2. È impegnata a favore dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente Ipla s.p.a., nell'ambito delle risorse quantificate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del 25 giugno 2008, la somma di 322.000,00 euro sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l'anno 2008 a copertura delle spese del piano di monitoraggio di cui al punto precedente relative all'anno 2008.

3. Gli aspetti contrattuali saranno approvati con successiva determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1101

D.D. 6 ottobre 2008, n. 810

DGR 1 agosto 2008, n. 129-9453. Impegno di 200.000,00 euro sul cap. 123840/2008 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Sulla base delle motivazioni svolte in premessa:

1. È impegnata a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (Inea), nell'ambito delle risorse quantificate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del 25 giugno 2008, la somma di 200.000,00 euro sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l'anno 2008 per la rilevazione con metodologia RICA-Inea di 500 aziende agricole secondo quanto previsto dalla convenzione fra l'Inea e la Regione Piemonte rep. n. 13812 stipulata il 2 ottobre 2008 (in appresso denominata semplicemente convenzione).

2. La liquidazione delle spese di cui al punto precedente sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della convenzione, dietro presentazione di note di addebito vistate dal dirigente responsabile del Settore programmazione in materia di agricoltura (DA1101).

3. La definizione degli aspetti contrattuali è demandata al responsabile del Settore Programmazione in materia di agricoltura (DA1101), attraverso apposita lettera-contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1101

D.D. 6 ottobre 2008, n. 811

Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Prosecuzione delle attività di consulenza del Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e dell'Università di Torino per la valutazione ambientale strategica in itinere del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013. impegno di 207.000,00 euro sul capitolo 123840/2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Sulla base delle motivazioni svolte in premessa:

1. È impegnata a favore del Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e dell'Università di Torino (Diter), nell'ambito delle risorse quantificate con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-9037 del 25 giugno 2008, la somma di 207.000,00 euro (172.500,00 euro + IVA 20%) sul cap. 123840 del Bilancio di previsione per l'anno 2008 per la prosecuzione, fino a tutto il novembre 2009, delle attività di consulenza avviate con la determinazione n. 727 del 23 settembre 2008 in tema di valutazione ambientale strategica *in itinere* del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013.

2. La liquidazione delle spese di cui al punto precedente sarà effettuata, anche in più *tranche*, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, dietro presentazione di fatture vistate dal dirigente responsabile del Settore programmazione in materia di agricoltura (DA1101).

3. La definizione degli aspetti contrattuali è demandata al responsabile del Settore Programmazione in materia di agricoltura (DA1101), attraverso apposita lettera secondo quanto stabilito dalla convenzione quadro per l'utilizzo da parte della Regione Piemonte di competenze specialistiche degli atenei piemontesi (rep. n. 11424 del 31 luglio 2007).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1105

D.D. 7 ottobre 2008, n. 813

Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 - disciplina della riproduzione animale. Impegno e liquidazione di Euro 2.877,84 per inserimento ed archiviazione dati, svolto dalle Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) Piemontesi. Capitolo 138822. Bilancio 2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di impegnare, e di liquidare previa presentazione di adeguata documentazione, alle Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) Piemontesi, la somma di Euro 2.877,84. La suddetta somma, per gli adempimenti visti in premessa, disciplinati dalla Legge n. 30/91 e dal D.M. n. 403/00, sarà così ripartita:

DENOMINAZIONE	IMPORTO
Associazione Provinciale Allevatori di Alessandria	38,31
Associazione Provinciale Allevatori di Asti	99,41

Associazione Provinciale Allevatori di Cuneo	1.245,74
Associazione Provinciale Allevatori di Novara e V.C.O.	101,76
Associazione Provinciale Allevatori di Torino	1.264,07
Associazione Provinciale Allevatori di Biella e Vercelli	128,55
TOTALE	2.877,84

La somma di Euro 2.877,84 è impegnata sul capitolo n. 138822 del bilancio 2008, assegnazione n. 100206 di cui alla D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1107

D.D. 7 ottobre 2008, n. 816

Legge 231/2005. Trasferimento e liquidazione di risorse alla Provincia di Cuneo, per l'erogazione di contributi per interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata. Euro 7.993,90 (Cap. 217328/2008 ex 21475/2007) (Impegno n.6345).

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giacomo Michelatti

Codice DA1100

D.D. 8 ottobre 2008, n. 817

Programmi Interregionali Cofinanziati ex L. 499/99 - Impegno di euro 17.000,00 per parziale finanziamento delle attività del progetto "Sapori piemontesi. Sviluppo delle attività di e-commerce" (cap.139319/08).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. Di impegnare a favore di Fedagri, Federazione Regionale delle cooperative Agricole e Agroalimentari, corrente in corso Francia 9 - Torino, la somma di euro 17.000,00 a parziale copertura dei contributi previsti per il completamento delle attività del progetto "Sapori piemontesi. Sviluppo delle attività di e-commerce", sviluppate negli anni 2006 e 2007 e ammontanti a euro 67.818,00. La somma è impegnata sul capitolo 139319/08 (assegnazione n. 100176).

2. Di provvedere con successivo atto, a completamento delle attività del progetto sopra citato, all'impegno della somma di euro 50.818,00.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 " Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1103

D.D. 8 ottobre 2008, n. 818

L.R. 22/12/1995 n. 95, art. 7, comma 7. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l'associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore lattiero-caseario. D.G.R. n. 8-12036 del 23/3/2004 e n. 20-3735 del 4/9/2006. Ditta: ABIT PIEMONTE CONS. COOP. A R.L., GRUGLIASCO (TO). Approvazione progetto.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Loredana Conti

Codice DA1102

D.D. 8 ottobre 2008, n. 819

L.R. n. 63/78 art. 41 - Concessione contributi per progetti e attività promozionali sulle produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari anno 2008. Spesa di euro 91.400,00 - cap. 188402/2008.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare la concessione di contributi per azioni promozionali a favore delle produzioni agricole, agroalimentari, zootecniche del Piemonte per l'anno 2008 ai soggetti, come indicato nell'allegato A) che fa parte integrante della presente Determinazione per una spesa complessiva di € 91.400,00 corrispondente ad una spesa ammissibile di € 170.800,00;

- Il contributo per ciascun soggetto, sarà liquidato dopo la realizzazione delle iniziative, sulla base della documentazione prescritta dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 e n. 42-7797 del 17/12/2007.

La spesa complessiva di € 91.400,00 è impegnata sul cap. 188402 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e Disciplina del B.U. della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

ALL.A

ALL.	N.	CAPITOLO I88402	BENEFICIARIO	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	PROGRAMMA	SPESA AMMESSA	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO 2008
ALL.A	1		Associazione Amis del Capè	Via Venezia n. 7 - cap 287	15100	Alessandria	AL	Convegno internazionale enogastronomia VindiciVini 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL.A	2		Associazione il Fondaco	Via Cuneo, 18	12042	Bra	CN	Promozione agricola e agroalimentare nell'ambito della manifestazione "Via del Sale" 2008	3.000,00	50	1.500,00
ALL.A	3		Associazione J'amis d'Ile Reines d'Ile Val ad Lans	Sede Frazione Fe, n. 2	10070	Ceres	TO	Esposizione confronti Reines Valli di Lanzo 2008	3.000,00	50	1.500,00
ALL.A	4		Associazione Ricreativa I BALOGS	Via Saluzzo n. 94	12030	Casalgrasso	CN	Sagra dei Tajarin anno 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL.A	5		Cascina Belvedere Piccola Società Cooperativa	Cascina Belvedere, n. 22	13041	Bianzè	VC	Programma promozionale agroalimentare 2008	3.000,00	50	1.500,00
ALL.A	6		Comitato Carnevaresco e Festeggiamenti Rione Cervetto Vercelli	Corso Rigola, n. 49/51	13100	Vercelli	VC	27° Sagra dell'Agnoletto 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL.A	7		Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa	Palazzo Rabino Via Cavour, n. 80	12074	Cortemilia	CN	Programma 2008 di promozione e valorizzazione Nocciola Tonda gentile di Langa	3.000,00	50	1.500,00
ALL.A	8		Consorzio per la valorizzazione della razza ovina Sambucana L'Escaroun	Via Divisione Cuneense, n. 5	12014	Demonte	CN	Programma 2008 di promozione e valorizzazione pecora Sambucana	6.000,00	50	3.000,00
ALL.A	9		Consorzio per la Valorizzazione e la tutela dei Prodotti Tipici Alta Valle Tanaro	C/O Comunità Montana Alla Val Tanaro Via al Santuario, n. 2	12075	Gareggio	CN	Campagna promozionale anno 2008	4.000,00	50	2.000,00
ALL.A	10		Consorzio Tutela Vini d.o.c. Colline Saluzzesi	Via Marconi n. 2	12037	Saluzzo	CN	Campagna promozionale prodotti vitivini e partecipazione a fiere anno 2008	6.000,00	50	3.000,00
ALL.A	11		Sezione WWF Pinerolese	C/O Scuola Boselli - Fraz. Luisetti, n. 65	10040	Cumiana	TO	Conferenza "Campagna per la campagna n. 2" 14 giugno 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL.A	12		Donna Sommelier Europa	Piazza Castello, 9	10121	Torino	TO	Convegno: De Amicis e il suo tempo: attualità di una biografia. Pubblicazione effetti psicologici del vino.	4.000,00	50	2.000,00
ALL.A	13		Cooperativa Agricola "Lou Barmaset" a.r.l.	Fraz. Pontebernardo - via Longa, 9	12010	Pietraporzio	CN	Campagna promozionale agnello 2008	3.000,00	50	1.500,00
ALL.A	14		Amici del Gusto	Via Principe Amedeo, 42/A	10060	Frossasco	CN	Progetto promozionale anno internazionale della Patata 2008	24.000,00	50	12.000,00
ALL.A	15		C.C.I.A.A. VCO	Villa Fedora - Strada statale per il Sempione, 4	28831	Baveno	VCO	Progetto di promozione agroeconomico per il V.C.O.	8.000,00	50	4.000,00
ALL.A	16		parco Naturale Ossiera, Rocciure e riserve di Chianocco e Foresto	Via San Rocco 3	10053	Bussoleno	TO	Attività di valorizzazione delle produzioni agricole	4.000,00	50	2.000,00
ALL.A	17		Camera di Commercio di Cuneo	Via Emanuele Filiberto, 3	12100	Cuneo	CN	Campagna promozionale Pesca Cuneo	11.000,00	50	5.500,00
ALL.A	18		Enoteca Regionale del Roero	Via Roma, 57	12043	Canale	CN	Integrazione campagna promozionale 2008	25.000,00	70	17.500,00
ALL.A	19		Ass. Reg. Consorzi Difesa del Piemonte	Corso Dante, 2	10134	Torino	TO	Iniziativa promozionale agricola nell'ambito campagna informativa difesa avversta	4.000,00	50	2.000,00
ALL.A	20		Associazione BIO divino	C/O Palazzo Civico - Via De Rossi, 20	15070	Trisobbio	AL	Programma iniziative promozionali 2008	4.800,00	50	2.400,00

ALL. A

ALL. A	21	Associazione Amis' d San Michel	Via Roma, 1	12080	San Michele Mondovì	CN	4° fiera dei Subriche la 7° edizione di San Michele in fiore	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	22	Ass. Ornitologica Cuneese	Fraz. Ronchi c/o MIAC	12100	Cuneo	CN	Iniziativa di promozione agricola ed agroambientale nell'ambito della Mostra Ornitologica - Campionato Interregionale 2008	3.000,00	50	1.500,00
ALL. C	23	Ass. Turistica Pro Loco di Bibiana	via Cavour, 2	10060	Bibiana	TO	Sagra del kiwi e manifestazioni connesse 2008	3.000,00	50	2.500,00
ALL. A	24	ANABORAPI	Strada Trinità, 32	12061	Carrù	CN	Integrazione contributo i sapori della carne 2008	10.000,00	50	5.000,00
ALL. A	25	Famija Cruatina	p.zza Vittorio Emanuele II n. 24	13040	Crova	VC	11° Sagra dello struzzo	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	26	Pro Loco di Cervere	Via Colonnello Ansaldo, 8/bis	12040	Cervere	CN	"La buna cam ed fusan e l'orto autunnale incontrano desbarasuma tut" 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL. A	27	Ass. Turistica Pro Loco di Revello	Via Vittorio Emanuele III, 69	12036	Revello	CN	6° Sagra della pesca, artigianato e commercio	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	28	Pro Loco di Neive	c/o Comune di Neive, Piazza Italia, 1	12057	Neive	CN	"Festa di Neive"	2.000,00	50	1.000,00
ALL. A	29	Ass. turistica Pro Loco di Castelletto Merli	Via Roma n. 59	15020	Castelletto Merli	AL	Fiera bovina di razza bovina piemontese e sagra della grigliata mista di carne piemontese	2.000,00	50	1.000,00
ALL. A	30	Comitato Manifestazioni Carignano	Via Frcchieri, 22	10041	Carignano	TO	XVII Sagra del Ciapinabò	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	31	Pro Loco di Lanzo Torinese	Piazza G. Rolle, 2	10074	Lanzo Torinese	TO	Promozione agricola ed agroalimentare nell'ambito Manifestazioni 2008	2.000,00	50	1.000,00
ALL. A	32	Ass. Turistica Pro loco Team Morra	Via XXIV Maggio, 31- Fraz Morra	12020	Villar San Costanzo	CN	8° Sagra della Tuma della Morra	2.000,00	50	1.000,00
ALL. A	33	A.T. Pro loco Venasca	Via Morbiducci, 2	12020	Venasca	CN	"La castagna-XVIII Ed. Mostra-Mercato prodotti agricoli ed artigianali della Valle Varaita"	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	34	Cantina sociale di Gattinara	Via Montegrappa, 6	13045	Gattinara	VC	"Programma promozionale per il centenario"	3.000,00	50	1.500,00
ALL. A	35	Rassegna Agricola "la gent., j mest e le tradisium ed' Bagneul"	via Luigi Einaudi, 4	12031	Bagnolo Piemonte	CN	"Rassegna agricola difendiamo le nostre radici"	3.000,00	50	1.500,00
TOTALE								170.800,00		91.400,00

Codice DA1300

D.D. 28 novembre 2008, n. 241

L.R. 4/2006: affidamento a Finpiemonte Spa di attività strumentali alle funzioni della Regione Piemonte. Impegno di spesa: euro 900.000,00 sul cap. 139981 (ass. n. 100649).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di affidare a Finpiemonte la gestione delle attività strumentali alle funzioni della Regione, in premessa citate, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 16-10057 del 17 novembre 2008;

2. di approvare apposita convenzione attuativa, nel testo allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il corrispettivo da riconoscersi a Finpiemonte per l'affidamento in argomento è stato convenuto tra le parti in Euro 900.000,00 (IVA inclusa), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto;

4. di dare altresì atto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte secondo le modalità stabilite nella convenzione attuativa allegata alla presente determinazione;

5. di impegnare, per le considerazioni illustrate in premessa, per l'esercizio 2008 la somma complessiva di euro 900.000,00 (o.f.i.) sul cap. 139981 del bilancio 2008 della Regione Piemonte a favore di Finpiemonte (ass. n. 100649).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPR 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Erica Gay

Codice DA1602

D.D. 27 novembre 2008, n. 329

Reg. (CE) 1260/99 - FESR - area Ob. 2 DOCUP 2000/2006 Misura 3.2: «Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici». Determinazioni in merito ai locali del Business Park - Parco Dora Baltea - Ivrea.

(omissis)
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DA1603

D.D. 2 dicembre 2008, n. 360

Revoca di agevolazioni concesse da Finpiemonte S.p.a. ai sensi del DOCUP OB. 2 - 2000/2006 a seguito delle verifiche di primo livello - Rettifica importi da restituire (quota capitale e interessi) a carico delle imprese beneficiarie stabiliti con precedente determinazione n. 239 del 25/09/2008.

(omissis)
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Codice DA1805

D.D. 4 dicembre 2008, n. 941

Legge Regionale 58/1978. Istanze relative a iniziative di spettacolo non ammesse a contributo per l'anno 2008.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente determinazione, recante l'indicazione dei soggetti le cui istanze presentate ai sensi della legge regionale 58/1978, relative ad iniziative di spettacolo, non vengono ammesse al finanziamento regionale per l'anno 2008, con l'indicazione delle rispettive motivazioni.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Daniela Formento

Codice DA1903

D.D. 24 novembre 2008, n. 456

Residenza Sanitaria Assistenziale di Pont Canavese - via Ospedale n. 34 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4. Recepimento verbale di sopralluogo .

(omissis)
Il Dirigente responsabile
Eriberio Naddeo

Codice DA1903

D.D. 24 novembre 2008, n. 457

Residenza Sanitaria Assistenziale di Caluso - via Cesare Battisti n. 13 - gestita dall'Azienda Sanitaria Locale TO 4. Recepimento verbale di sopralluogo.

(omissis)
Il Dirigente responsabile
Eriberio Naddeo

Codice DA2005

D.D. 10 novembre 2008, n. 729

Autorizzazione all'apertura di una sede secondaria a Giaveno (TO) dell'Associazione di Volontariato "Croce Verde Cumiana" con sede in Cumiana (TO) - ASL TO3. Diniego.

(omissis)
Il Dirigente responsabile
Daniela Nizza

Codice DA2003

D.D. 12 novembre 2008, n. 738

Impegno della somma di Euro 14.364,00 sul cap. 176024/08 e liquidazione ad un allevatore per il pagamento dell'indennizzo spettante per l'abbattimento e la distruzione di ovini suscettibili alla scrapie.

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice DA2005

D.D. 30 dicembre 2008, n. 1007

Attuazione del programma di interventi di cooperazione sanitaria: sostegno alle associazioni di volontariato per l'attuazione di progetti di cooperazione in cui sia previsto l'invio di personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte. Approvazione Bando.

La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67/95, orienta la propria azione secondo gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, enunciati dalle Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio";

E', dunque, nell'ottica di spirito di solidarietà tra popoli e di aiuto ai Paesi più deboli per la generale tutela della salute, non solo come diritto, ma come bene comune, che risulta necessario garantire la risposta ai bisogni sanitari evidenziati nei Paesi in via di sviluppo, anche fornendo agli operatori sanitari, impiegati nelle AA.SS.LL. e nelle AA.SS.OO. della Regione, la possibilità di prestare la propria opera professionale, per determinati periodi dell'anno, nell'ambito di progetti di cooperazione sanitaria, approvati da un apposito Gruppo di Lavoro.

In particolare, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, la Regione ha ritenuto opportuno prevedere azioni per sostenere le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali

A tal fine, così come previsto dall'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, può usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l'attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.

In attuazione di tali disposizioni si è ritenuto opportuno predisporre un apposito bando pubblico, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, il cui schema è stato approvato con la Dgr n. 51-10154 del 24.11.2008, che consentirà alle Associazioni di richiedere la disponibilità di personale sanitario e alle Strutture sanitarie da cui dipende tale personale di ottenere rimborsi del co-

sto aziendale sostenuto per riconoscere l'aspettativa retribuita.

Secondo quanto disposto dall' articolo 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), con Determinazione dirigenziale n. 858 del 26.11.2008 è stata impegnata la somma di € 500.000 per l'esercizio finanziario 2008, nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione Sanità sul capitolo di competenza n. 157322/08 con la D.G.R. n. 1-10041 del 12.11.08 di variazione del Programma Operativo anno 2008, a valere sugli stanziamenti iscritti nell'UPB DA20051 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L. n.449/97;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18;

Vista la L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario);

Vista la D.G.R. n. 51-10154 del 24.11.2008;

vista la D.D. n. 858 del 26.11.2008

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare il Bando pubblico per il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- di demandare a successivo atto la composizione del gruppo di lavoro interistituzionale, che svolgerà l'attività istruttoria delle richieste, la definizione dell'ammontare dei contributi da assegnare a ciascun soggetto utilmente inserito nelle graduatorie, la liquidazione dei contributi assegnati secondo le modalità stabilite dal Bando pubblico sopra citato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La Responsabile del Settore

Daniela Nizza

Codice DB0504

D.D. 21 gennaio 2009, n. 10

D.lgs. n. 42/2004, art. 21 c. 1 scarto di documenti dell'archivio di deposito: Settore Ragioneria (DB0902).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- lo scarto e la eliminazione dei documenti di competenza del Settore DB0902 Ragioneria, descritti nelle ri-

chieste di scarto allegare al presente provvedimento (All. 1), di cui fanno parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Responsabile del Settore DB0902 Ragioneria, a compiere gli adempimenti necessari per la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, che provvederà alle operazioni di macero e rilascerà regolare ricevuta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Roberto Falco

Codice DB0800

D.D. 20 gennaio 2009, n. 5

Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di dare atto che i Comuni sotto elencati hanno assolto alle condizioni richieste dal Codice e dalla Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32, per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio:

Comune	Prov.	Provvedimento di nomina della Commissione
Verbania	VB	DGC n. 305 del 30/12/2008
Cannobio	VB	DGC n. 190 del 29/12/2008
Montcrestese	VB	DGC n. 78 del 18/12/2008

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito ufficiale della Regione.

Il Direttore regionale
Mariella Olivier

Codice DB0800

D.D. 23 gennaio 2009, n. 8

Elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di dare atto che i Comuni sotto elencati hanno assolto alle condizioni richieste dal Codice e dalla Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32, per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio:

Comune	Prov.	Provvedimento di nomina della Commissione
Ghiffa	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 30/12/2008 *
Oggebbio	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 30/12/2008 *
Cannero Riviera	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 20/01/2009 *
Trarego Viggiona	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 20/01/2009 *
Stresa	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 31/12/2008 *
Baveno	VB	Verbale Conferenza Sindaci del 31/12/2008 *
Varzo	VB	DCC n. 40 del 10/12/2008

* Istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sul sito ufficiale della Regione.

Il Direttore regionale
Mariella Olivier

Codice DB1500

D.D. 21 gennaio 2009, n. 29

Proroga fino, al 31 marzo 2008, della data di conclusione e consegna pubblicazione, sulla figura di Frida Malan, realizzata a cura della Associazione fondata alla sua memoria, e promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, la proroga fino al 31 marzo 2009, per la conclusione e consegna pubblicazione sulla figura di Frida Malan, a cura della Associazione Femminile di Azione Politico Frida Malan, in corso di realizzazione, promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità.

Di stabilire che nulla cambierà rispetto al resto del contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D. P. G. R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Ludovico Albert

Codice DB1507

D.D. 21 gennaio 2009, n. 30

Bando rivolto alle reti di istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie per potenziare l'apprendimento delle competenze scientifiche - Anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010. Det. n. 542 del 18/11/2008. Individuazione delle istanze ricevute, delle non ammesse e delle destinatarie di contributo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che a seguito della pubblicazione del bando approvato con determina dirigenziale n. 427 del 26 settembre 2008, "Bando rivolto alle reti di istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie per potenziare l'apprendimento delle competenze scientifiche - Anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010.", sono pervenute sessantuno domande elencate dell'Allegato A alla presente determina di cui parte integrante;

- di prendere atto che le sette istanze elencate nell'Allegato B, parte integrante della presente determinazione, non presentano i requisiti previsti dal bando in quanto non coinvolgono reti di scuole.

- di assegnare, con le motivazioni indicate in premessa, sulla base dell'impegno n. 5449 registrato con determina n. 542 del 18/11/2008, un contributo di 20.000,00 Euro a ciascuna delle nove scuole inserite nell'Allegato C della presente di cui parte integrante quali scuole capofila dei progetti di rete vincitori del "Bando rivolto alle reti di istituzioni scolastiche piemontesi pubbliche e paritarie per potenziare l'apprendimento delle competenze scientifiche - Anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010".

Il contributo sarà erogato in due soluzioni:

- 50% ad esecutività della presente determinazione dirigenziale che dispone il contributo;

- 50% a saldo in seguito a rendicontazione.

L'Istituzione scolastica capofila della rete beneficiaria del contributo al termine dell'attività e comunque entro il 30 settembre 2010, a rendiconto delle spese sostenute, dovrà presentare in duplice copia la rendicontazione, comprensiva di:

- il consuntivo finanziario delle spese sostenute e documentate per l'attuazione dell'intero progetto secondo specifico modulo che sarà successivamente trasmesso

- una relazione finale sull'attività svolta dalla quale si dovrà evidenziare il rapporto tra i risultati attesi e quelli ottenuti, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento del personale e degli studenti.

Il mancato rispetto del suindicato termine di presentazione della rendicontazione comporterà di conseguenza la non liquidazione del contributo a saldo.

Il rendiconto finanziario deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, e deve attestare la corrispondenza fra le spese dichiarate e la relativa documentazione

giustificativa (fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc.), che deve restare a disposizione per eventuali controlli, a campione o mirati, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, che il competente Settore effettuerà in applicazione di quanto disposto dall'art. 71 del richiamato D.P.R. 445/2000.

Nella rendicontazione saranno ammesse spese generali, anche non documentate, purché accertabili, fino a un massimo del 10%.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale

Ludovico Albert

Allegato

Direzione 15.7

Settore programmazione per il sistema educativo piemontese

AllegatoA

n. Progres.	istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto
1	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO CAFFARO	BRICHERASIO	TO	La materia e l'energia
2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. MARTINETTI"	CALUSO	TO	Per..corsi d'acqua
3	S.M.S "BENEDETTO ALFIERI" DI CARIGNANO	CARIGNANO	TO	Una rete di energie
4	ISTITUTO COMPRENSIVO	CASTIGLIONE TORINESE	TO	I colori della natura
5	S.M.S. M. L. QUARINI	CHIERI	TO	Lab mat 2008/2010
6	IST. TECN. STAT. COMM.LE E PER GEOMETRI BERNARDO VITTONI	CHIERI	TO	Chieri: scienza e sostenibilità
7	ITIS E. MAIORANA	GRUGLIASCO	TO	La scuola, il territorio e la rete internet nell'educazione scientifica
8	ISTITUTO SUPERIORE "G. CENA	IVREA	TO	"Valutazione di un sistema ambientale" Dora Baltea
9	I.T.I.S. PININFARINA	MONCALIERI	TO	Salute ed ambiente: sperimentazione e comprensione
10	SCUOLA MEDIA STATALE	NICHELINO	TO	La magia del tempo
11	ISTITUTO COMPRENSIVO	NOLE	TO	Percorsi di didattica delle scienze tra conoscenza, esperienza e stupore
12	Istituto Superiore A. MORO	RIVAROLO CANAVESE	TO	Crescere... con la scienza
13	ISTITUTO COMPRENSIVO	SANT'ANTONIO DI SUSÀ	TO	Siamo tutti scienziati? Dal piccolo problema al più complesso
14	CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINI	TORINO	TO	Scienza e tecnologia... con naturalezza
15	Direzione didattica MAZZINI	TORINO	TO	Provare di persona - La struttura della materia.
16	CIRCOLO DIDATTICO PADRE AGOSTINO GEMELLI	TORINO	TO	Piccoli scienziati crescono
17	Direzione didattica "GIUSEPPE ALLIEVO"	TORINO	TO	Osservo e imparo: io, piccolo scienziato
18	SCUOLA MEDIA STATALE "PEYRON - FERMI"	TORINO	TO	In viaggio nella storia della scienza
19	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO	TORINO	TO	Energia del cosmo
20	Liceo scientifico COPERNICO	TORINO	TO	Vedere e capire
21	Istituto Superiore "PRIMO LEVI"	TORINO	TO	Laboratorio: strumento di continuità
22	ITIS CARLO GRASSI	TORINO	TO	L'energia tra terra e cielo: costruiamo il futuro
23	ISTITUTO COMPRENSIVO	GATTINARA	VC	Valsesia e dintorni: laboratorio scientifico
24	ISTITUTO COMPRENSIVO	TRINO	VC	Viaggio nel territorio della Bassa Vercellese: itinerari tra cultura, tecnologia e scienza. (CU.SCI.TE.)
25	ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA	VERCELLI	VC	Da scienza a coscienza
26	ITIS G. C. FACCIO	VERCELLI	VC	Tecnologicamente

Direzione 15.7

Settore programmazione per il sistema educativo piemontese

AllegatoA

n. Progres.	istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto
27	istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII	GRIGNASCO	NO	Acqua e dintorni
28	SCUOLA MEDIA STATALE "BELLINI"	NOVARA	NO	L'acqua intorno a noi
29	Liceo Scientifico Statale A. ANTONELLI	NOVARA	NO	Insieme per fare scienza - Piano ISS Provincia di Novara
30	SCUOLA MEDIA STATALE "G. VIDA-PERTINI"	ALBA	CN	Giocare con la matematica
31	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO - Bra	BRA	CN	Ripensare l'insegnamento delle scienze per conoscere e capire il mondo
32	DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO	CUNEO	CN	Mediameteo - un'esperienza di apprendimento cooperativo delle scienze nella scuola dell'obbligo.
33	Liceo Scientifico Statale G. PEANO	CUNEO	CN	Stato delle risorse idriche della provincia di Cuneo
34	Istituto Superiore Grandis	CUNEO	CN	Una fame da lupo - un percorso di educazione alimentare
35	Liceo scientifico G. ANCINA	FOSSANO	CN	Le scienze "in rete"
36	Liceo Scientifico Statale G. VASCO	MONDOVI'	CN	Scienze sperimentali per la valorizzazione delle eccellenze
37	I.I.S. ROSA GOVONE	MONDOVI'	CN	"Il ponte"
38	Scuola media statale ROSA BIANCA	SALUZZO	CN	"Fare scienze nella scuola media"
39	Direzione didattica 2° Circolo di Savigliano	SAVIGLIANO	CN	I fantastici quattro: aria, acqua, terra, fuoco
40	SCUOLA MEDIA STATALE OLGA E LEOPOLDO JONA	ASTI	AT	Un robot da biblioteca
41	Scuola media "L. C. GOLTIERI	ASTI	AT	Mat_lab
42	ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI	ASTI	AT	Scuola digitale - la scuola laboratorio
43	I.P.S.I.A. A. CASTIGLIANO	ASTI	AT	La scienza: piccoli e grandi insieme per imparare ad impararla
44	Direzione didattica di Canelli	CANELLI	AT	La fabbrica dell'energia
45	DIREZIONE DIDATTICA	NIZZA MONFERRATO	AT	Scuola di pensiero responsabile
46	ISTITUTO COMPrensivo	ROCCHETTA TANARO	AT	Sperimentare per capire: costruire una didattica delle scienze con impronta laboratoriale.
47	ISTITUTO COMPrensivo di Villanova d'Asti	VILLANOVA D'ASTI	AT	Saper guardare in ogni direzione. Osservare, sperimentare, ragionare sul nostro territorio
48	ISTITUTO SUPERIORE G. PARODI	ACQUI TERME	AL	Matematica senza confini
49	Istituto superiore F. TORRE	ACQUI TERME	AL	Educarsi al futuro
50	ISTITUTO COMPrensivo A. CARETTA	ALESSANDRIA (SPINETTA MARENGO)	AL	Galileo (make experiences... stretch your mind)
51	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO HUGUES ALIGHIERI TREVIGI	CASALE MONFERRATO	AL	Una speranza dalla ricerca

Direzione 15.7

Settore programmazione per il sistema educativo piemontese

AllegatoA

n. Progres.	istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto
52	Istituto Superiore A. SOBRERO	CASALE MONFERRATO	AL	Scienze della vita e biotecnologie
53	ISTITUTO COMPRENSIVO	OVADA	AL	Scienze e territorio
54	ISTITUTO SUPERIORE G. MARCONI	TORTONA	AL	Laboratorio rete 72
55	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO	VALENZA	AL	"Roberta, le ragazze scoprono i robot"
56	SCUOLA secondaria di I GRADO "GIOVANNI PASCOLI"	VALENZA	AL	Magie e alchimie delle scienze: i segreti della pietra filosofale
57	ISTITUTO COMPRENSIVO	PETTINENGO	BI	Il laboratorio errante delle tre valli
58	ITIS LORENZO COBIANCHI	VERBANIA	VB	Sapori di lago.. In presenza e a distanza
59	Scuola secondaria I Grado paritaria Centro Flora Manfrinati	Moncalieri	TO	Alimentazione come fronte di prevenzione
60	Liceo Scientifico Faà di Bruno Paritario -Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio	Torino	TO	Osserviamo e sperimentiamo
61	Liceo linguistico Sant'Anna - istituto S. Anna	Moncalieri	TO	Sperimentalmente

Direzione 15.7

Settore programmazione del sistema educativo regionale

Allegato B

**DOMANDE NON AMMESSE AL BANDO PER POTENZIARE
L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE
A.S. 2007/2008 E 2009/2010**

n. pratica	istituzione scolastica capo fila	ente gestore per le paritarie	Comune	Prov	Titolo Progetto	note
1	ISTITUTO SUPERIORE 'G. CENA		IVREA	TO	"Valutazione di un sistema ambientale" Dora Baltea	NON E' DI RETE
2	CIRCOLO DIDATTICO MICHELE COPPINO		TORINO	TO	Scienza e tecnologia... con naturalizza	NON E' DI RETE
3	Direzione didattica "GIUSEPPE ALLIEVO"		TORINO	TO	Osservo e imparo: io, piccolo scienziato	NON E' DI RETE
4	Liceo Scientifico Statale G. VASCO		MONDOVI'	CN	Scienze sperimentali per la valorizzazione delle eccellenze	NON E' DI RETE
5	Scuola media statale ROSA BIANCA		SALUZZO	CN	"Fare scienze nella scuola media"	NON E' DI RETE
6	Istituto superiore F. TORRE		ACQUI TERME	AL	Educarsi al futuro	NON E' DI RETE
7	Liceo linguistico Sant'Anna	Istituto Sant'Anna	Moncalieri	TO	Sperimentalmente	NON E' DI RETE

Direzione 15.7

Settore programmazione del sistema educativo regionale

Allegato C

PROGETTUALITA' DI RETE VINCITRICI DEL BANDO PER POTENZIARE L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE A.S.						
N.	Istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto	n. scuole della rete inclusa la capofila	Scuole consorziate nella rete.
1	Istituto Superiore A. SOBRERO	CASALE MONFERRATO	AL	Scienze della vita e biotecnologie	6	1) IPSIA Fermi Alessandria, 2) Liceo scient. Amaldi Novi Ligure, 3) Ist. Sup. Volta Alessandria, , 5) Ist. Compr. Negri Casale M.to, 6) Liceo scient. Vercelli Asti.
2	ISTITUTO COMPRENSIVO IVO	ROCCHETTA TANARO	AT	Sperimentare per capire: costruire una didattica delle scienze con impronta laboratoriale.	4	1) VI circolo Asti, 2) D.d. Costigliole, 3) secondaria I grado Gancia di Canelli
3	ISTITUTO COMPRENSIVO IVO	PETTINENGO	BI	Il laboratorio errante delle tre valli	3	1) Ist. Comprensivo di Andorno Micca; 2) Ist. Comprensivo di Mongrando
4	Direzione didattica 2° Circolo di Savigliano	SAVIGLIANO	CN	I fantastici quattro: aria, acqua, terra, fuoco	5	1) D.d. 1° circolo Savigliano, 2) scuola media Schiaparelli Marconi Savigliano; 3) I. comprensivo di Cavallermaggiore; 4) d.d. di Racconigi

Allegato C

Settore programmazione del sistema educativo regionale

Direzione 15.7

N.	Istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto	n. scuole della rete inclusa la capofila	Scuole consorziate nella rete.
5	Liceo Scientifico Statale A. ANTONELLI	NOVARA	NO	Insieme per fare scienza - Piano ISS Provincia di Novara	33	1)I.comp. Biandrate; 2) IV circolo Novara, 3) Liceo Fermi Arona, 4) Fauser Novara, 5) I. Sup. Pascal Romentino, 6) Ist. Prof. Bellini Novara, 7) Liceo classico paritario Don Bosco Borgomanero;8) Media Fornara di Novara, 9) Media B. do Partigiani Novara, 10) Media Carlo Alberto di Novara; 11) Media Lombardo di Novara, 12) media Duca d'Aosta di Novara, 13) media di Borgomanero,14) media di Trecate, 15) media paritaria Castelli di Novara, 16) ist. compr. di Galliate, 17) ist. compr. di Castelletto, 18) ist. compr. Romagnano Sesia, 19)ist. compr. di Carpignano Sesia, 20) ist. compr. di Orta, 21) ist. compr. di Bellinzago N.se, 22) ist. compr. di San Maurizio d'Opaglio, 23) ist. compr. di Cerano, 24) ist. compr. Arona, 25) I circolo Novara, 26) Il circolo Novara, 27) V circolo Novara, 28) d.d. Borgomanero, 29) Primaria parit. S. Cuore Novara, 30) primaria parit. S. Cuore Romagnano, 31) primaria par. s. Vincenzo Novara, 32) primaria paritaria M. Ausiliatrice Novara
6	S.M.S "BENEDETT O ALFIERI" DI CARGINANO	CARGINANO	TO	Una rete di energie	5	1)Istituto Superiore Bobbio di Carignano, 2) d.d. 1° circolo Rayneri Carmagnola, 3) d.d. 2° Circolo Carmagnola, 4)d.d.3° circolo Carmagnola
7	IST. TECN. STAT. COMM.LE PER GEOMETRI BERNARDO VITTONI	CHIERI	TO	Chieri: scienza e sostenibilità . Ponte verso il futuro	7	1)1° Circolo Chieri, 2) 2° circolo Chieri, 3) 3° circolo Chieri, 4) scuola media parificata San Luigi Chieri;5) Ist. Sacra Famiglia villa Brea Chieri, 6) Liceo Monti Chieri

Direzione 15.7

Settore programmazione del sistema educativo regionale

Allegato C

N.	istituzione scolastica capo fila	Comune	Prov	Titolo Progetto	n. scuole della rete inclusa la capofila	Scuole consorziate nella rete.
8	ITIS LORENZO COBIANCHI	VERBANIA	VB	Sapori di lago.. In presenza e a distanza	9	1)Ipsia Dalla Chiesa Omegna,2)Ist. Compr. Fogazzaro Baveno, 3)Ist. Comp. Rebora Stresa, 4)Scuola media di Omegna,5)Ist. Marconi Galletti Domodossola, 6)Ist. Comp. Casetti di Crevoladossola, 7) Ist. Compr. Di Ornavasso, 8) ITC Paclè di Omegna
9	ISTITUTO SUPERIORE LAGRANGIA	VERCELLI	VC	Da scienza a coscienza	5	1) Ist. Compr. Lignana di Tronzano, 2) Ist. Super. Calamandrei Crescentino, 3) Liceo scient. Avogadro Vercelli, 4) Ist. Tecnico Agrario di Vercelli

Codice DB2006

D.D. 26 gennaio 2009, n. 15

Rettifica del bando allegato alla determinazione dirigenziale n.1007 del 30.12.2008 . Proroga del termine di scadenza finalizzato alla presentazione delle domande relative all'attuazione di progetti di cooperazione sanitaria.

Con la determina dirigenziale n. 1007 del 30.12.2008 è stata prevista l'approvazione del bando per l'attuazione del programma di interventi di cooperazione sanitaria: sostegno alle associazioni di volontariato per l'attuazione di progetti di cooperazioni in cui sia previsto l'invio di personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte.

Il termine previsto per la presentazione delle domande, contenuto nel bando allegato, era il 30.01.2009.

Con l'attuale determinazione si intende rettificare il bando allegato alla precedente determinazione, per la necessità di prorogare, a causa di una dilatazione delle tempistiche organizzative, il termine al 28.02.2009.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Vista la L. n. 449/97;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18;

Vista la L.R. 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario);

Vista la D.G.R. n. 51-10154 del 24.11.2008;

vista la D.D. n. 858 del 26.11.2008

vista la D.D. n. 1007 del 30.12.2008

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di rettificare il bando allegato alla determinazione dirigenziale n. 1007 del 30.12.2008, prorogando il termine per la presentazione delle domande al 28.02.2009.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato



**Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Settore Affari Internazionali e Comunitari
Direzione Sanità
Settore Programmazione Sanitaria**

BANDO

Per il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero

ANNO 2008

Legge regionale 17 Agosto 1995 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni

Interventi regionali per la programmazione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale

Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008

Art. 20 Cooperazione sanitaria internazionale

La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.

1. ORIENTAMENTI METODOLOGICI

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti programmi regionali, al fine di ottimizzare le risorse impegnate e ottenere una migliore efficacia degli interventi, è opportuno che i progetti sostenuti dalla Regione Piemonte riflettano alcuni orientamenti metodologici comuni.

Più precisamente i progetti devono prevedere l'attuazione di interventi :

- con effetti di medio-lungo periodo e con ricadute sulla popolazione locali in termini di miglioramento della salute;
- realizzati con modalità sostenibili, cioè tali da non creare dipendenza ma in grado di favorire l'autonomia locale e il miglioramento generale delle condizioni di vita delle popolazioni locali;
- coordinati e realizzati nel rispetto dei Piani Socio - Sanitari locali e dei programmi dei governi dei paesi beneficiari in tema di sanità, nonché quelli del Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI E TIPI DI INTERVENTO

Le proposte progettuali devono:

- a) provenire da uno dei **soggetti** di cui al paragrafo 3 in possesso dei requisiti ivi indicati;
- b) essere localizzate in un paese in via di sviluppo, così come indicati dalla Lista OCSE/DAC dei destinatari di Oda; nei paesi meno sviluppati o a basso tasso di sviluppo o che comunque siano oggetto di programmazione regionale ai sensi delle LL.RR 50/94 e 67/95
- c) prevedere interventi di **cooperazione sanitaria nell'ambito dei quali sia previsto l'invio di una sola unità di personale sanitario dipendente delle strutture pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, per un periodo di**

aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare;

- d) contenere una proposta di polizza assicurativa a carico dell'associazione, adeguata al rischio paese;
- e) deve essere **presentato nei termini e con le modalità previste** al §6 .

La mancanza di uno o più requisiti comporta la non ammissibilità a finanziamento della proposta progettuale e la conseguente esclusione dalle successive fasi di valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica.

3. SOGGETTI ELEGGIBILI

Possono essere beneficiari degli interventi di sostegno di cui al presente Bando i soggetti pubblici e privati piemontesi senza fini di lucro che propongono ipotesi progettuali di cooperazione sanitaria e che, al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti :

- a) sede legale o operativa in Piemonte. Ai fini del presente bando per sede operativa in Piemonte si intende la sezione dell'ente, non avente sede legale in Piemonte, situata sul territorio piemontese. La sede operativa in Piemonte deve essere prevista nello Statuto o nel Regolamento del soggetto proponente;
- b) comprovata esperienza in attività di cooperazione sanitaria internazionale;
- c) operatività sul territorio piemontese anche con azioni di sensibilizzazione, di informazione e promozione della cooperazione internazionale e delle relazioni interculturali;
- d) gestione e coordinamento del progetto proposto a finanziamento tramite la propria sede legale/operativa piemontese.

A titolo meramente esemplificativo si precisa che rientrano tra i **soggetti eleggibili** le seguenti categorie purché in possesso di tutti i requisiti sopraindicati:

- Organizzazioni non Governative, Associazioni di volontariato, Istituti religiosi e Cooperative, Università;

4. RISORSE DISPONIBILI E AGEVOLAZIONI PREVISTE

La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati sostenendo, a valere su apposito fondo, i costi aziendali del personale **sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, per un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare**

Tale sostegno non potrà essere cumulato con altri contributi della regione piemonte.

Le risorse complessive attribuite al presente bando, sul fondo, sono pari a **Euro 500.000,00**.

Alla presentazione della domanda di contributo i soggetti eleggibili devono specificare se, per attività connesse al progetto presentato, sono stati concessi altri contributi pubblici e in quale misura.

Saranno ammessi nella graduatoria del presente bando **non più di 2 progetti** per soggetto proponente.

5. DECORRENZA DEI PROGETTI APPROVATI

Le proposte progettuali potranno essere avviate autonomamente ma l'invio del personale sanitario dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del progetto, della stipula della assicurazione prevista e comunque entro e non oltre 12 mesi. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporteranno la decadenza dalle provvidenze di cui all'art. 20 L.R. 12/2008

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per partecipare alla selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, i soggetti interessati dovranno presentare un progetto per la cui realizzazione sia previsto l'invio del personale sanitario dipendente delle strutture pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato.

A tal fine dovranno presentare alle strutture sanitarie pubbliche regionali da cui dipende il personale che parteciperà al progetto, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- modulo di domanda in carta semplice (*Modulo A*) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione proponente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- l'atto costitutivo e lo Statuto dell'ente (ad esclusione degli enti pubblici), qualora non siano già in possesso degli Uffici regionali competenti;
- la dichiarazione di disponibilità del personale sanitario da coinvolgere per la realizzazione del progetto a prestare la propria collaborazione per un periodo massimo di 30 giorni.
- La proposta di polizza assicurativa a carico dell'associazione, adeguata al rischio paese;
- La dichiarazione dell'Ente proponente di farsi carico di tutti gli oneri aggiuntivi (volo aereo, vitto, alloggio, trasporti ecc) necessari per consentire al personale di operare in loco.

Alla domanda di contributo dovrà altresì essere allegata una scheda descrittiva delle attività e delle azioni previste dal progetto nel quale si inserisce l'attività del personale sanitario piemontese interessato dal presente Bando, redatta in forma libera.

Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere inoltrate alle strutture sanitarie di competenza **entro e non oltre il 28 febbraio 2009**

Le domande di contributo dovranno essere consegnate alle Direzioni generali delle strutture sanitarie di appartenenza del personale interessato che rilasceranno ricevuta.

Sulla busta contenente la domanda di contributo dovrà essere riportata la seguente dicitura :

“Iniziativa per la cooperazione sanitaria - anno 2008”.

La domanda di contributo (*Modulo A*) e il preventivo di spesa (*Modulo I*) dovranno pervenire contestualmente alla Regione **in versione informatica** con messaggio e-mail all'indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it, oncologia@regione.piemonte.it, **entro e non oltre il medesimo termine di scadenza del presente Bando.**

Le strutture sanitarie piemontesi che riceveranno richieste ai sensi del presente bando dovranno inviarle alla Direzione Sanità, Settore Programmazione Sanitaria entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, corredate di un proprio parere assunto con deliberazione del Direttore Generale circa l'opportunità di mettere a disposizione il personale sanitario richiesto per l'attuazione dei progetti presentati e del relativo costo aziendale.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

7. PROCEDURE GENERALI DELL'ISTRUTTORIA

L'Ufficio regionale competente predisporrà un'istruttoria preliminare, anche avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro Interistituzionale di cui al successivo comma, circa l'**ammissibilità amministrativa** delle domande di contributo, verificando i requisiti dei progetti proposti (§ 2), l' ammissibilità dei soggetti eleggibili (§ 3), l'osservanza del termine e delle modalità di presentazione della domanda di contributo (§ 6) e la completezza della documentazione presentata (§ 6).

In base ai criteri di cui al successivo § 10, Un gruppo di lavoro interistituzionale composto da esperti di cooperazione del Settore Affari Internazionali e Comunitari, esperti di sanità e salute pubblica del Settore Programmazione Sanitaria della Regione Piemonte nonché un rappresentante delle strutture sanitarie

piemontesi e un rappresentante dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari effettuerà una **valutazione di merito e di coerenza tecnico-economica** dei progetti, al fine di individuare quelli meritevoli di sostegno.

Con determinazione dirigenziale, verrà approvata la **graduatoria di merito dei progetti ammissibili** indicante per ciascun progetto: il punteggio di merito, il rimborso massimo dei costi aziendale da riconoscere alla struttura interessata

L'Ufficio regionale competente comunicherà per scritto ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria e l'ammontare dell'eventuale rimborso assegnato. Entro i successivi 30 giorni, tali soggetti dovranno comunicare l'accettazione, pena la revoca del diritto al rimborso stesso (*Modulo B*).

Gli eventuali **fondi residuali** saranno attribuiti all'iniziativa, prima esclusa dal finanziamento, scorrendo l'ordine della graduatoria, con facoltà di rielaborazione del progetto nel rispetto delle condizioni previste dal bando.

In **caso di parità** di punteggio tra due o più progetti collocati all'ultimo posto utile della graduatoria di merito, le risorse disponibili saranno attribuite ai soggetti proponenti in misura proporzionale.

In **caso di rinuncia** da parte di uno o più soggetti si procederà al finanziamento delle iniziative nel rispetto della graduatoria.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito dei progetti avverrà attribuendo, a ciascun progetto proposto, un punteggio sulla base dei seguenti criteri raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	Descrizione	Punteggio
1.	Qualità dell'intervento	Fino a 90
1.1	Ricadute sulla popolazione in termini di miglioramento della salute pubblica	Fino a 35
1.2	Valorizzazione delle capacità locali di organizzazione dei servizi e sostenibilità dell'azione di cooperazione sanitaria	Fino a 25
1.3	Quantità e qualità delle sinergie con altri partner piemontesi ¹	Fino a 10
1.4	Capacità di assicurare ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità piemontese	Fino a 10
1.5	Qualità della progettazione	Fino a 10
2.	Premialità	Fino a 10
2.1	Continuità con progetti già sostenuti dalla Regione Piemonte ²	5
2.2	Interventi in aree ritenute prioritarie dalla Regione Piemonte	5

¹ Ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 1.3 viene valutata la partecipazione/collaborazione dei diversi soggetti partner alla progettazione, realizzazione di azioni progettuali concrete ovvero al co-finanziamento del progetto. Tali attività devono essere descritte nella scheda di sintesi del progetto e debitamente documentate con lettera di adesione e/o di sostegno da parte del soggetto partner. Non saranno ritenute sufficienti generiche dichiarazioni di adesione alle iniziative da parte di partner non attivamente coinvolti nelle medesime.

² Al fine di ottenere l'assegnazione del punteggio relativo alla **continuità** è necessario evidenziare i risultati positivi ottenuti in progetti precedenti co-finanziati all'ente che presenta domanda di contributo e già conclusi e dimostrare la necessità di una ulteriore partecipazione finanziaria della Regione, segnalando lo sviluppo e l'ulteriore evoluzione del progetto, i nuovi obiettivi e i risultati previsti.

9. EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Il contributo assegnato per ciascun progetto approvato sarà erogato in unica tranche sottoforma di rimborso alla Struttura Sanitaria interessata a seguito di comunicazione degli atti assunti da ciascuna struttura per la concessione dell'aspettativa retribuita e di avvenuto rientro in servizio.

Al termine del periodo di aspettativa l'ente proponente dovrà presentare alla Struttura Sanitaria interessata ed al Settore Programmazione Sanitaria, una relazione finale relativa agli interventi realizzati (Modulo Relazione)

Il mancato invio della relazione potrà essere oggetto di eventuali penalizzazioni nei successivi bandi per la cooperazione sanitaria.

10. REVOCA DEL RIMBORSO

Il contributo assegnato a ciascuna struttura sanitaria potrà essere **revocato** qualora il personale sanitario non effettui il periodo di volontariato previsto dal progetto nel Paese in via di sviluppo.

Analogamente il rimborso verrà ridotto in relazione all'effettivo periodo trascorso dal personale quale volontario nei progetti di cooperazione sanitaria nel Paese in via di sviluppo

L'eventuale riduzione dei periodi di volontariato del personale sanitario potrà essere oggetto di eventuali penalizzazioni nei successivi bandi per la cooperazione sanitaria.

11. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Settore Programmazione Sanitaria, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del dott.sa Daniela Nizza, Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria.

Gli enti proponenti oggetto di sostegno ai sensi del presente bando, in occasione delle proprie attività di informazione/comunicazione, sono tenuti a specificare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono illustrate nella homepage del sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm).

Gli enti proponenti oggetto di sostegno ai sensi del presente bando dovranno altresì aver cura di inserire i dati relativi al progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte nella banca dati contenuta nel sito Agora Piemonte all'indirizzo web <http://agora.piemonte.it/htmlindex.htm>

Per ogni comunicazione relativa al presente bando si invita ad utilizzare la seguente modulistica appositamente predisposta :

- domanda di contributo (*Modulo A*)
- domanda di variazione del progetto in corso d'opera (*Modulo D*)
- relazione narrativa finale (*Modulo Relazione*)

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai Settori:

Assistenza Sanitaria Territoriale

Torino, Corso Regina Margherita 153 bis

Telefono 011 432 2212

Fax 011 432 3576

Affari Internazionali Comunitari

Torino, Piazza Castello 165

Telefono: 011/432.2757

Fax: 011/432.2658

E-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

COMUNICATI

Comunicato dell'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Adesione alle iniziative formative per l'integrazione nei servizi di Emergenza sanitaria. Parziale rettifica.

Visto il comunicato dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 8.1.2009 relativo all'adesione alle iniziative formative per l'integrazione nei servizi di emergenza sanitaria,

Vista la grave carenza di copertura delle ore vacanti e la successiva necessità di assegnare degli incarichi a tempo determinato successivamente alla pubblicazione delle ore vacanti,

Visto che la presentazione delle domande al comunicato su citato da parte dei Medici interessati era fissata entro il giorno 7.2.2009 (30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del comunicato)

Con il presente comunicato dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità si rettifica la data della presentazione delle domande da parte dei medici interessati, prorogando la stessa entro il 20 marzo 2009, specificando che nulla è variato per ciò che riguarda modalità di partecipazione e programmazione del corso specificate nel comunicato pubblicato sul BURP n. 1 dell'8.1.2009.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato A)

SCHEMA DI DOMANDA

Alla Regione Piemonte
Assessorato alla Tutela della salute e Sanità
Direzione Sanità
Settore Politiche delle risorse umane dipendenti e convenzionate con il SSR
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
Codice Fiscale _____ Residente a _____
Via _____ n. _____ cap. _____
Città _____ (prov) _____

chiede

di partecipare al corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato nell'anno 2005 ai sensi del D. Lvo 502/92 e successive modificazioni).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di essere residente nel Comune di _____
(provincia di _____);

- di essere iscritto nella graduatoria definitiva della Regione Piemonte valida per l'anno 2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 18.12.2008 alla posizione numero _____

con il punteggio di _____ (la mancata compilazione del rigo è considerato quale requisito non posseduto)

ovvero

- di essere attivo nel servizio di continuità assistenziale presso l'Azienda Sanitaria n. _____ di _____ (specificare Azienda Sanitaria) al momento della pubblicazione sul B.U.R. del comunicato per l'ammissione al corso in argomento (la mancata compilazione del rigo è considerato quale requisito non posseduto);

ovvero

- di essere incaricato temporaneo per il servizio di emergenza sanitaria 118 presso l'Azienda Sanitaria _____ (specificare Azienda Sanitaria) della Regione Piemonte al momento della pubblicazione sul B.U.R.P. del comunicato per l'ammissione al corso in argomento (la mancata compilazione del rigo è considerato quale requisito non posseduto);

- di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di _____ in data _____ (la mancata compilazione di tutti i dati richiesti nel rigo è considerato quale requisito non posseduto);

- di essere in possesso di abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso l'Università di _____ in data _____ (la mancata compilazione di tutti i dati richiesti nel rigo è considerato quale requisito non posseduto);

di essere domiciliato e di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:

via _____ n. _____ c.a.p. _____
città _____ telefono _____;

- di aver preso visione del disposto del Decreto legislativo 196 del 30.6.2003 (GU 174 del 29.7.2003 – Supplemento Ordinario n. 123) e di autorizzare il trattamento dei dati personali e la comunicazione degli stessi alle sedi formative nel rispetto della normativa vigente per le attività relative all'ammissione ed allo svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso correlata;

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere a conoscenza che le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Data _____ Firma _____

N.B.: la domanda dovrà essere compilata chiaramente ed in stampatello in ogni sua parte e dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento entro il giorno 20.3.2009.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali
--

CONSIGLIO REGIONALE

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale

GIUNTA REGIONALE (fino al 31 dicembre 2008)

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale <i>(DA1710 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA0503	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Avvocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilità e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici

DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformità urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali
DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione,tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo

DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore UtENZE
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche -Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi -Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione - sviluppo e credito dell'artigianato

DA1790	Direzione COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE <i>(DA1700 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1808 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1706	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1809 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1707	Settore Organizzazione turistica -Turismo sociale -Tempo libero <i>(DA1810 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1708	Settore Sport <i>(DA1811 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1709	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1812 dal 1 ottobre 2008)</i>
DA1710	Settore Polizia locale <i>(DA0502 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1890	Direzione CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E SPORT <i>(DA1800 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1808	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali <i>(DA1705 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1809	Settore Offerta turistica - Interventi comunitari in materia turistica <i>(DA1706 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1810	Settore Organizzazione turistica -Turismo sociale - Tempo libero <i>(DA1707 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1811	Settore Sport <i>(DA1708 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1812	Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali e termali <i>(DA1709 fino al 30 settembre 2008)</i>
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali
--

CONSIGLIO REGIONALE

DB0100	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0101	Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
DB0102	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali interni
DB0103	Settore Organismi consultivi e Osservatori
DB0104	Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
DB0200	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
DB0201	Settore Commissioni consiliari
DB0202	Settore Assemblea regionale
DB0203	Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e banca dati Arianna
DB0300	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
DB0301	Settore Bilancio, Ragioneria e Controllo di Gestione
DB0302	Settore Patrimonio e Provveditorato
DB0303	Settore Tecnico e Sicurezza
DB0304	Settore Organizzazione e Personale
DB0400	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
DB0401	Settore Comunicazione e partecipazione
DB0402	Settore Informazione
DB0403	Settore Relazioni esterne
DB0404	Settore Co.re.com
SB0000	Struttura speciale - Gabinetto della presidenza del Consiglio regionale
SB0005	Struttura speciale – Ufficio del Difensore Civico

GIUNTA REGIONALE (dal 1 gennaio 2009)

DB0500	AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
DB0501	Rapporti con le Autonomie Locali
DB0502	Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione
DB0503	Segreteria della Giunta Regionale
DB0504	Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale
DB0505	Avvocatura
DB0600	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DB0601	Ufficio Stampa della Giunta Regionale
DB0602	Immagine e Comunicazione
DB0603	Ufficio Relazioni con il Pubblico
DB0604	Nuovi Media
DB0700	RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DB0701	Organizzazione
DB0702	Formazione del personale
DB0703	Reclutamento, Mobilità e Gestione dell'Organico
DB0704	Stato Giuridico ed Ordinamento del Personale
DB0705	Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale
DB0706	Economato, Cassa economale e Beni Mobili
DB0707	Patrimonio Immobiliare
DB0708	Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
DB0709	Autocentro e Servizi Generali Operativi
DB0710	Attività Negoziabile e Contrattuale, Espropri - Usi Civici
DB0800	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DB0801	Programmazione Strategica e Valutazioni Politiche Regionali
DB0802	Programmazione Negoziata

DB0803	Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale
DB0804	Pianificazione Territoriale e Paesaggistica
DB0805	Valutazione di Piani e Programmi
DB0806	Copianificazione Urbanistica Area Metropolitana
DB0807	Copianificazione Urbanistica Provincia di Alessandria
DB0808	Copianificazione Urbanistica Provincia di Asti
DB0809	Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino
DB0810	Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
DB0811	Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola
DB0812	Copianificazione Urbanistica Provincia di Cuneo
DB0813	Copianificazione Urbanistica Province di Biella e Vercelli
DB0814	Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
DB0815	Statistica e Studi
DB0816	Cartografia e Sistema Informativo Territoriale
DB0817	Attività di Supporto al Processo di Delega per il Governo del Territorio
DB0818	Attività Giuridico Legislativa
DB0819	Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del Territorio
DB0820	Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale
DB0821	Programmazione Operativa
DB0900	RISORSE FINANZIARIE
DB0901	Bilancio
DB0902	Ragioneria
DB0903	Politiche Fiscali
DB0904	Acquisizione Risorse Finanziarie
DB1000	AMBIENTE
DB1001	Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale
DB1002	Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate
DB1003	Grandi Rischi ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche
DB1004	Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico
DB1005	Programmazione e Gestione Rifiuti
DB1006	Politiche Energetiche
DB1007	Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque
DB1008	Tutela Ambientale delle Acque
DB1009	Servizio Idrico Integrato
DB1010	Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
DB1011	Attività Legislativa e Amministrativa
DB1100	AGRICOLTURA
DB1101	Programmazione in Materia di Agricoltura e di Sviluppo Rurale
DB1102	Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici
DB1103	Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale
DB1104	Sviluppo delle Produzioni Zootecniche
DB1105	Sviluppo delle Produzioni Vegetali
DB1106	Fitosanitario Regionale
DB1107	Servizi di Sviluppo Agricolo
DB1108	Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali
DB1109	Calamità Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale
DB1110	Agricoltura Sostenibile
DB1111	Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica
DB1112	Vigilanza e Controlli in Agricoltura
DB1200	TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
DB1201	Pianificazione, Programmazione ed Infomobilità
DB1202	Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
DB1203	Viabilità e Sicurezza Stradale
DB1204	Servizi di Trasporto Pubblico
DB1205	Navigazione, Trasporto Merci e Logistica
DB1206	Infrastrutture Strategiche

DB1300	INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DB1301	Università e Istituti di Ricerca
DB1302	Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione
DB1303	Ricerca Innovazione e Competitività
DB1400	OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DB1401	Attività di Supporto Tecnico Giuridico e Amministrativo
DB1402	Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
DB1403	Difesa Assetto Idrogeologico
DB1404	Infrastrutture e Pronto Intervento
DB1405	Tecnico Opere Pubbliche
DB1406	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - TO
DB1407	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AL
DB1408	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - AT
DB1409	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - BI
DB1410	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - CN
DB1411	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - NO
DB1412	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VC
DB1413	Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - VB
DB1414	Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
DB1415	Politiche Comunitarie
DB1416	Politiche Forestali
DB1417	Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche (Sede di VC)
DB1418	Idraulica Forestale e Tutela del Territorio
DB1419	Economia Montana e Collinare e Servizi (Sede di CN)
DB1500	ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DB1501	Attività Formativa
DB1502	Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività Finanziate dalla Direzione
DB1503	Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale
DB1504	Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello Sviluppo Locale
DB1505	Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione
DB1506	Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali
DB1507	Programmazione del Sistema Educativo Regionale
DB1508	Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica
DB1600	ATTIVITA' PRODUTTIVE
DB1601	Attività di Raccordo e Controllo di Gestione
DB1602	Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo
DB1603	Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
DB1604	Riqualficazione e Sviluppo del Territorio
DB1605	Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
DB1606	Sistema Informativo Attività Produttive
DB1700	COMMERCIO, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DB1701	Programmazione del Settore Terziario Commerciale
DB1702	Sviluppo e Incentivazione del Commercio
DB1703	Programmazione della Rete Distributiva dei Carburanti – Tutela e Difesa dei Consumatori e degli Utenti
DB1704	Promozione Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e Centri Fieristici
DB1705	Sicurezza e Polizia Locale
DB1800	CULTURA, TURISMO E SPORT
DB1801	Biblioteche – Archivi ed Istituti Culturali
DB1802	Soprintendenza Beni Librari
DB1803	Musei e Patrimonio Culturale
DB1804	Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico
DB1805	Spettacolo
DB1806	Museo Regionale di Scienze naturali ed Ecomusei
DB1807	Politiche Giovanili
DB1808	Promozione Turistica - Analisi della Domanda e del Mercato Turistico
DB1809	Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica
DB1810	Programmazione ed Organizzazione Turistica – Turismo sociale- Tempo libero
DB1811	Sport

DB1900	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DB1901	Sviluppo di Politiche per la Famiglia e la Persona e Formazione del Personale Socio-Assistenziale
DB1902	Programmazione Socio-Assistenziale, Integrazione Socio-Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali
DB1903	Promozione e Sviluppo della Rete delle Strutture, della Qualità dei Servizi, Vigilanza e Controllo
DB1904	Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato
DB2000	SANITA'
DB2001	Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva
DB2002	Prevenzione Veterinaria
DB2003	Assetto Istituzionale ed Organizzativo delle ASR e Sistemi Informativi Sanitari
DB2004	Attività Ispettiva e di Controllo Amministrativo
DB2005	Assistenza Specialistica e Ospedaliera
DB2006	Assistenza Sanitaria Territoriale
DB2007	Assistenza Farmaceutica e Assistenza Integrativa
DB2008	Politiche delle Risorse Umane Dipendenti e Convenzionate con il SSR
DB2009	Allocazione e Controllo delle Risorse Finanziarie
DB2010	Politiche degli Investimenti
DB2011	Rapporti con i Soggetti Erogatori
SB0100	GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SB0101	Rapporti Stato Regioni - Ufficio di Roma
SB0102	Coordinamento delle Politiche Comunitarie – Ufficio di Bruxelles
SB0103	Affari Internazionali
SB0104	Rapporti con Società a Partecipazione Regionale
SB0105	Relazioni Esterne e Cerimoniale
SB0106	Affari Generali e Pari Opportunità per Tutti
SB0200	CONTROLLO DI GESTIONE

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
 REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino





Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco
Redazione Carmen Cimicchi
Rosario Copia, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.